

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

117° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 7
2 ^a - Giustizia	» 34
4 ^a - Difesa	» 36
6 ^a - Finanze e tesoro	» 40
7 ^a - Istruzione	» 51
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 57
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 71
10 ^a - Industria	» 74
11 ^a - Lavoro	» 80
12 ^a - Igiene e sanità	» 82
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 98

Commissione di inchiesta

Sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro	Pag. 101
--	----------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 119
Informazione e segreto di Stato	» 130

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 131
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 134
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 135
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 136
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 137
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 138
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 139

CONVOCAZIONI	Pag. 140
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 15,15.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta di ieri, delle seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 56*, contro il senatore Citaristi, per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

(R 135 000, C 21, 0069)

2) *Doc. IV, n. 74*, contro il senatore Citaristi, per i reati di cui agli articoli 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; corruzione

per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

(R 135 0 00, C 21, 0070)

Dopo che il PRESIDENTE ha riassunto brevemente i fatti, si apre una discussione, nel corso della quale intervengono i senatori PEDRAZZI CIPOLLA, DI LEMBO, COVI, FILETTI, BODO, PINTO, COMPAGNA, MAISANO GRASSI, SELLITTI, FRANCHI e DIONISI, nonché il PRESIDENTE.

Relativamente al documento IV, n. 56, la Giunta - con separate votazioni - delibera:

a) di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere per le imputazioni di cui ai capi A), C), E) e G), concernenti il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (a maggioranza);

b) di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere per le imputazioni di cui ai capi B), D), F) e H), riguardanti la violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (a maggioranza);

c) di proporre il diniego dell'autorizzazione a compiere atti di perquisizione (a maggioranza);

d) di proporre il diniego dell'autorizzazione ad eseguire il provvedimento di custodia cautelare in luogo di privata dimora (a maggioranza);

e) di proporre di dichiarare improcedibile la richiesta che l'autorizzazione venga estesa anche ad eventuali nuove emergenze di fatto, che dovessero scaturire nel prosieguo del procedimento (all'unanimità).

La Giunta incarica il Presidente Pellegrino di redigere la relazione per l'Assemblea.

Quindi, relativamente al documento IV, n. 74, la Giunta - con separate votazioni - delibera:

a) di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere per le imputazioni di cui ai capi A), C), E) e F), concernenti il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (a maggioranza);

b) di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere per le imputazioni di cui ai capi B), D) e G), riguardanti la violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (a maggioranza);

c) di proporre il diniego dell'autorizzazione a compiere atti di perquisizione (a maggioranza);

d) di proporre il diniego dell'autorizzazione ad eseguire il provvedimento di custodia cautelare in luogo di privata dimora (a maggioranza);

e) di proporre di dichiarare improcedibile la richiesta che l'autorizzazione venga estesa anche ad eventuali nuove emergenze di

fatto, che dovessero scaturire nel prosieguo del procedimento (all'unanimità).

Infine, la Giunta incarica il Presidente Pellegrino di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta esamina i seguenti documenti:

1) *Doc. IV*, n. 67, contro il senatore Golfari, per il reato di cui agli articoli 110, 629, secondo comma, in relazione all'articolo 628, terzo comma, numero 1, e 61, numero 7, del codice penale (estorsione).
(R 135 0 00, C 21, 0071)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore GOLFARI che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pone domande il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Golfari, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

2) *Doc. IV*, n. 72, contro il senatore Raffaele Russo, per i reati di cui agli articoli 110, 323, secondo comma, 476, 479 e 61, n. 2, del codice penale (abuso d'ufficio; falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).
(R 135 0 00, C 21, 0072)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore Raffaele RUSSO che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande il senatore FILETTI ed il PRESIDENTE

Congedato il senatore Raffaele Russo, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

3) *Doc. IV*, n. 76, contro il senatore Florino, per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale (diffamazione).
(R 135 0 00, C 21, 0073)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore FLORINO che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori DI LEMBO e COMPAGNA.

Congedato il senatore Florino, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

La Giunta rinvia l'esame delle seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 65*, contro il senatore Frasca, per il reato di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (omessa richiesta di autorizzazione alla gestione di discarica di rifiuti).

2) *Doc. IV, n. 66*, contro il senatore Frasca, per il reato di cui agli articoli 61, numero 9, e 341, prima ed ultima parte, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale).

3) *Doc. IV, n. 81*, contro il senatore Frasca, per il reato di cui agli articoli 61, numero 9, e 341 del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale).

4) *Doc. IV, n. 83*, contro il senatore Frasca, per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 112, n. 1, e 323, secondo comma, del codice penale; agli articoli 61, n. 9, 110, 112, n. 1, e 640-*bis* del codice penale; agli articoli 61, n. 2, 110, 112, n. 1, e 479 del codice penale; agli articoli 61, n. 2, 110, 112, n. 1, e 480 del codice penale (abuso d'ufficio; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative).

SCONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Infine, il PRESIDENTE avverte che la seduta della Giunta, già convocata per domani alle ore 15, non avrà più luogo a causa di concomitanti impegni parlamentari.

La seduta termina alle ore 17,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

80^a Seduta

Presidenza del Presidente

MACCANICO

indi del Vice Presidente

SALVI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Fabbri e il sottosegretario di Stato per le finanze Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

Compagna: Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443)

Chiarante ed altri: Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607)

Compagna ed altri: Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642)

Preioni: Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732)

Ferrara Pasquale ed altri: Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768)

Acquaviva ed altri: Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800)

Postal ed altri: Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870)

Rocchi ed altri: Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879)

Libertini ed altri: Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884)

Pontone ed altri: Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908)

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente MACCANICO rammenta che nella seduta di ieri il relatore si era riservato di formulare una nuova proposta concernente

l'articolo 2, con particolare riferimento al comma 5, di orientare in modo definitivo la sua opzione in ordine all'articolo 3 e di illustrare un nuovo testo dell'articolo 4, sulla scorta delle osservazioni emerse dal dibattito.

Il relatore COVATTA precisa, quanto all'articolo 4, che la legislazione vigente in materia di spese elettorali per i consigli regionali prevede la limitazione dei contributi alle forze politiche che abbiano ottenuto una rappresentanza consiliare, anche solo in una regione in caso di elezioni contestuali. Osserva, in proposito, che resta impregiudicata la questione, sollevata nel corso del dibattito svolto nella seduta di ieri, dell'eventuale riferimento dei contributi alle organizzazioni politiche regionali. Ritiene, comunque, che la complessità delle disposizioni esaminate nella seduta di ieri, e dei relativi emendamenti, esigano una pausa di riflessione che consenta di riformulare il testo in modo da recepire taluni dei rilievi avanzati dalle diverse componenti parlamentari, alcune delle quali non hanno potuto fornire un contributo diretto nella fase di esame svolta in sede ristretta.

Su proposta del presidente MACCANICO si conviene pertanto di sospendere brevemente l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, passando agli altri punti dell'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866)

(Parere alla 6ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore RIVIERA riferisce sul disegno di legge in titolo, concernente la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno nonché la nomina dei presidenti e dei vice presidenti di tali organismi: si tratta, a tale ultimo proposito, di conferire il potere di nomina ai consigli di amministrazione degli enti, nell'ambito dei propri membri.

Il senatore SALVI propone di rinviare il seguito dell'esame, per consentire un approfondimento delle questioni che vi sono connesse.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (940), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Zanone ed altri; Fini ed altri; Segni ed altri; Novelli; Pannella ed altri; Ciaffi ed altri; Mundo ed altri; La Ganga ed altri; Tiscar

ed altri; Patria ed altri; Bossi ed altri; Boato ed altri; La Malfa ed altri; Signorile; Mensorio; Ferri ed altri; Mastrantuono; Tassi

Pecchioli ed altri: Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (116)

Chiarante ed altri: Disposizioni sul sistema elettorale per i comuni (244)

Compagna ed altri: Norme per l'elezione diretta dei sindaci e per l'elezione dei consigli comunali (354)

Zamberletti ed altri: Norme per l'elezione diretta del sindaco e per l'elezione dei Consigli comunali e delle città metropolitane secondo il sistema maggioritario (432)

Scevarolli ed altri: Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia; riforma della legge elettorale comunale e provinciale (467)

Bono Parrino ed altri: Norme sulla elezione diretta del sindaco (596)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio 1993.

Il senatore RUFFINO dà atto al relatore di aver illustrato in modo compiuto il testo approvato dalla Camera dei deputati e sottolinea l'importanza della proposta di riforma in esame, volta a introdurre il primo, sensibile cambiamento nei sistemi elettorali. Rammenta, peraltro, che nel corso della X legislatura fu adottata una significativa legge di riforma (n. 142 del 1990), concernente l'ordinamento delle autonomie locali, che ha già conferito agli enti in questione taluni strumenti intesi ad assicurare la stabilità degli organi esecutivi. Nel condividere l'esigenza di approvare in tempi rapidi la riforma di cui si tratta, segnala poi l'opportunità di introdurre alcune modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Egli trova condivisibile, anzitutto, la riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali prospettando, peraltro, l'opportunità di estendere il sistema elettorale maggioritario sino ai comuni con trentamila abitanti, anche per rispondere in modo più coerente al quesito referendario concernente le elezioni comunali. Osserva, in proposito, che il sistema elettorale attualmente vigente per i comuni fino a cinquemila abitanti provoca una eccessiva radicalizzazione del confronto elettorale, comprimendo in misura ingiustificata la rappresentanza delle minoranze.

Esprime perplessità, inoltre, sulla proposta di ridurre a quattro anni la durata dei consigli e della carica di sindaco: osserva, a tale riguardo, che l'impostazione e la realizzazione dei programmi di governo locale esigono un tempo adeguato. D'altra parte la riduzione temporale dei mandati elettorali renderebbe più frequenti le consultazioni amministrative, con un notevole aggravio di costi.

Quanto alla disposizione volta a limitare la rielezione del sindaco sino al secondo mandato consecutivo, ritiene che la selezione della classe dirigente non possa essere conseguita attraverso meccanismi rigidi e indiscriminati. Ritiene altresì necessario intervenire sulla

attuale disciplina della incompatibilità tra mandato parlamentare e carica di sindaco nelle città con oltre ventimila abitanti: al riguardo rammenta che sono state avanzate diverse iniziative legislative e osserva che la prescrizione di incompatibilità si giustifica solo se estesa a tutte le possibili ipotesi, cautela senza la quale sarebbe preferibile sopprimere lo stesso istituto.

In ogni caso considera molto apprezzabile il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, che può costituire una positiva base di discussione per adottare una legge di riforma che contribuisca a migliorare il rapporto tra i cittadini e le istituzioni.

Il senatore LIBERTINI motiva la radicale opposizione della sua parte politica al provvedimento in esame. Egli rammenta, anzitutto, che la proposta di pervenire immediatamente a nuove elezioni politiche - dapprima avanzata solo dal Partito della Rifondazione comunista - registra, nella fase attuale del dibattito politico, numerosi e vasti consensi. La necessità di nuove elezioni è resa evidente dall'esito delle consultazioni amministrative parziali svoltesi nei mesi scorsi nonché dall'aggravarsi della questione morale, che vede coinvolti decine di amministratori locali, parlamentari e personalità politiche di primaria importanza. Ciò nondimeno, la maggioranza delle forze politiche ritiene di adottare un nuovo sistema elettorale, ispirato al principio maggioritario, prima delle nuove consultazioni. A tale riguardo non risulta affatto convincente la preoccupazione - da più parti espressa - che nuove elezioni svolte con il sistema proporzionale provocherebbero un'ulteriore instabilità politica: l'argomento, infatti, è quanto meno paradossale, perchè in tal caso non si dovrebbe mai votare se non nella previsione di una maggioranza elettorale certa. Se una forza politica, come la Lega Nord, risulta attualmente rappresentata in Parlamento in misura non corrispondente all'estensione effettiva dei suoi consensi, si deve porre rimedio al più presto a tale incongruenza.

Con il provvedimento in esame, viceversa, si prospetta un sistema elettorale diretto ad assicurare maggiore rappresentanza a chi raccoglie minori consensi. D'altra parte, la stessa questione morale non può essere risolta che attraverso un pronunciamento generale sulle forze politiche da parte del corpo elettorale, anche tenendo conto del carattere alquanto precario dell'attuale compagine di Governo. Il Parlamento eletto il 5 aprile 1992, comunque, non appare legittimato ad approvare leggi di riforma dei sistemi elettorali. In ogni caso il disegno di legge di cui si tratta non è affatto rivolto ad aumentare il potere di scelta dei cittadini e neppure la trasparenza e la stabilità delle amministrazioni locali. Il meccanismo di ballottaggio per l'elezione del sindaco, ad esempio, esclude da tale importante scelta una larga parte dell'elettorato, che non si sentirà minimamente coinvolta nella competizione tra schieramenti anche assai distanti dalle preferenze di molti cittadini. Una scarsa partecipazione alle consultazioni elettorali, d'altra parte, si riscontra ampiamente nei paesi ove il sistema maggioritario è tradizionalmente adottato, come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America.

Il sistema maggioritario uninominale, inoltre, è proprio quello più vetusto e più suscettibile di provocare la corruzione politica e

amministrativa, come dimostrano le recenti vicende francesi e la stessa storia italiana. In ogni caso, appare quanto meno puerile la pretesa di risolvere la questione della stabilità politica con l'espedito dei meccanismi elettorali maggioritari. La sua parte politica, peraltro, non teme affatto i censurabili propositi sottesi a tali ipotesi di riforma, giacchè si dispone ad esprimere la propria iniziativa anche in forme alternative a quelle proprie della rappresentanza elettiva. A riguardo rammenta che sono già state avanzate proposte di *referendum* abrogativo concernenti i recenti, iniqui decreti legislativi adottati in materia di sanità e di previdenza sociale.

Osserva, inoltre, che la cosiddetta elezione diretta del sindaco provocherà un'ulteriore separazione tra cittadini e istituzioni, alimentando tensioni sociali e motivi di lotta politica. In proposito reputa assai discutibile il rapporto che si propone di istituire tra sindaco e consiglio comunale, con l'aumento eccessivo dei poteri del sindaco eletto da una minoranza di cittadini. La stessa riduzione dei seggi - che la sua parte politica non osteggia in via pregiudiziale - coniugata all'effetto di coalizione conseguente al meccanismo elettorale, produrrà una inaccettabile compressione della rappresentanza, a danno di minoranze anche consistenti. Ritiene altresì che i sistemi elettorali in questione siano forieri di trasformazioni assai preoccupanti volte a cancellare il ruolo della politica, concentrando il confronto tra i candidati che dispongano dei mezzi finanziari sufficienti per la competizione. I partiti politici, peraltro, continueranno a prescrivere le regole di comportamento scegliendo le candidature ma senza elaborare idee e programmi: prevarranno, infatti, le forze economiche e finanziarie, i gruppi di interesse, la capacità di controllo dei mezzi di comunicazione di massa e, in sostanza, la disponibilità di danaro. Al riguardo trova assai eloquente l'esperienza degli Stati Uniti d'America. Considera, inoltre, che negli ultimi decenni il movimento operaio, la sinistra socialista e comunista nonché i cattolici democratici hanno consentito, attraverso le rispettive organizzazioni politiche, l'accesso di operai, contadini e cittadini comuni alle istituzioni rappresentative. Le proposte in esame, viceversa, alludono a una concezione primitiva della politica, che esclude dalla rappresentanza proprio i soggetti più deboli della società: il suo Gruppo, pertanto, ribadisce una profonda avversione al provvedimento, nell'intento di difendere la democrazia e il progresso.

Il senatore CALVI ritiene che il dibattito in corso sia effetto del momento di gravi incertezze in cui si trova il paese. Pur rispettando la posizione espressa dal senatore Libertini, non condivide la prospettiva di scioglimento delle Camere che egli ha ipotizzato. Va respinto infatti il giudizio negativo sull'intera classe politica e riaffermato che la grande maggioranza di essa è al servizio delle istituzioni con spirito costruttivo. È evidente che i corrotti debbano pagare e anche che il sistema in cui sono potuti accadere i fatti a cui stiamo assistendo deve essere cambiato. Ma il Parlamento eletto il 5 aprile può svolgere un ruolo in questo processo di riforma e contribuire a quel recupero di sicurezza sul piano istituzionale e sul piano economico-sociale di cui i cittadini sentono sempre di più la necessità.

A suo avviso occorre comprendere che è indispensabile in questo

momento tralasciare gli interessi di parte e perseguire con determinazione obiettivi di carattere generale coerenti con una effettiva inversione di tendenza. Per questo la sua parte politica vede con favore anche un allargamento della maggioranza di Governo al fine di unire l'impegno di tutte le forze democratiche disponibili ad uno sforzo comune.

Nuove elezioni politiche non sarebbero funzionali a questa impostazione. Indubbiamente alcune forze perderebbero consensi ed altre ne acquisirebbero, ma sarebbe il paese ad essere duramente colpito. Del resto i cittadini italiani, ed in particolare i lavoratori, non chiedono questo. Le esigenze diffuse riguardano principalmente la sicurezza del lavoro e le prospettive di sviluppo sociale ed economico. Bisogna stare attenti ad evitare che il peggioramento della situazione possa determinare anche problemi per la tenuta stessa delle istituzioni democratiche.

Precisa, successivamente, che le sue personali simpatie vanno al sistema elettorale proporzionale che ha favorito in questi anni la partecipazione politica dei cittadini. Si è andata però sviluppando sempre più una evidente difficoltà di gestione delle istituzioni ed il sistema proporzionale non si è dimostrato in grado di risolvere queste difficoltà. A questo punto è indispensabile compiere una scelta chiara: o si trova il modo di garantire la governabilità del sistema o ci si dirige con determinazione verso una scelta di tipo maggioritario.

Le soluzioni che si prospettano, comprese le richieste referendarie ed il nuovo clima politico, comportano gravi rischi. Come ha sottolineato il senatore Libertini, è possibile che il sistema maggioritario sia causa di un maggior assenteismo o comunque di disinteresse politico da parte dei cittadini e di ciò è giusto che tutti si preoccupino.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, però, non contiene una scelta univoca ed è evidente che deriva da un dibattito estremamente sofferto. È, in un certo senso, la dimostrazione della crisi complessiva del sistema e di come la classe politica tenda a fuggire dalle proprie responsabilità.

Si augura quindi che il confronto fra le diverse posizioni possa determinare una revisione complessiva del testo. L'ottica deve essere quella di recuperare il valore della responsabilità collettiva e, coerentemente, occorrerebbe confermare il ruolo essenziale e prevalente dei consigli comunali rispetto a quello del sindaco.

Il senatore SPERONI, ricordato che in altre realtà istituzionali le regole concernenti il governo delle comunità locali vengono affidate alla discrezionalità delle stesse comunità, fa presente che lo stesso relatore del disegno di legge in titolo alla Camera dei deputati ha sottolineato al momento dell'approvazione del testo da parte di quel ramo del Parlamento la opportunità di una sua radicale revisione. Riservandosi di entrare nel merito delle singole disposizioni, si sofferma sul problema della scelta fra sistema maggioritario e sistema proporzionale, osservando che la stessa situazione in cui si trova in questo momento il paese dovrebbe indicare con chiarezza che il sistema proporzionale non è più adeguato.

Ritiene che l'adozione di un sistema maggioritario potrebbe contribuire ad affrontare efficacemente una crisi che è ormai di carattere generale. È necessario, infatti, che chi governa si assuma fino in fondo le proprie responsabilità senza avere più l'alibi, fornito dalla legge elettorale proporzionale, di attribuirle in tutto o in parte ad altri. Del resto i consigli comunali sono organi di decisione amministrativa nei quali è opportuno che si formi una maggioranza chiara capace di portare a compimento il proprio programma. Non crede sia negativa la previsione contenuta nel disegno di legge in esame secondo cui il sindaco resta in carica fino a che il consiglio comunale non deliberi la sfiducia con la conseguenza di andare a nuove elezioni. Si tratta, infatti, di un elemento di stabilità e di un meccanismo di cui non si possono non riconoscere le caratteristiche di democraticità. D'altra parte la situazione attuale, in cui tutto viene delegato ai partiti, non è certamente preferibile.

Il senatore **MISSERVILLE** ritiene che in questo momento sia necessario l'impegno di tutte le risorse morali e intellettuali disponibili. Vi è nel paese una inequivoca domanda di democrazia diretta e di partecipazione, nonché una esigenza di autorevolezza delle istituzioni. Di fronte a questo è invece percepibile un sistema politico estremamente frammentato in cui sono tuttora presenti eccessi di assemblearismo. Occorre essere consapevoli che la frammentazione è, in definitiva, alla base della disgregazione e anche della corruzione diffusa.

Compito del Parlamento è quindi quello di costruire nuove istituzioni basate sulla competenza e sulla moralità della nuova classe dirigente.

Ricorda che già molti anni or sono l'onorevole **Giorgio Almirante** aveva proposto l'elezione diretta del sindaco. Oggi viene approvato dalla Camera dei deputati un disegno di legge che si basa su questa ipotesi. Si tratta di un progetto che potrebbe quindi costituire un importante momento di svolta; di esso vi sarebbe effettivo bisogno, se è vero come è vero che stiamo assistendo ad una sorta di suicidio pubblico da parte del sistema politico.

Per parte sua non riesce a gioire per una situazione di cui evidentemente la sua parte politica non ha alcuna responsabilità, ma che coinvolge l'intera collettività nazionale e su cui quindi è inevitabile nutrire la più grande preoccupazione.

Purtroppo però il disegno di legge n. 940 è pieno di contraddizioni. Nel momento stesso in cui si vuole liberare il sindaco dalla presa oppressiva dei partiti, lo si collega a liste che dovrebbero sostenerlo e si crea un meccanismo in cui il sindaco è comunque costretto a cercare la propria legittimazione nel consiglio comunale. Non viene compiuta fino in fondo, quindi, la scelta che appare necessaria e quello che poteva divenire il primo gradino di un nuovo sistema basato sulla democrazia diretta, finisce per essere un ulteriore tentativo di conciliare principi che fra loro appaiono in realtà non conciliabili. Ne è scaturito un sistema estremamente complicato che occorre cambiare in profondità. Basta fermarsi all'articolo 1 per comprendere come esso contenga contraddizioni di tutta evidenza. Si prevede, infatti, che il sindaco sia componente del consiglio comunale, di quello stesso consiglio cioè che

dovrebbe, in base alle altre norme, controllarlo. E la stessa composizione numerica dei consigli comunali indica come non si sia riusciti a compiere una scelta chiara.

Conclude preannunciando che il proprio Gruppo presenterà emendamenti coerenti con l'impostazione indicata. Si augura che essi siano valutati in modo approfondito e tenendo conto della necessità dell'impegno di tutti per affrontare in modo soddisfacente un tema il cui rilievo non può sfuggire ad alcuno.

Il senatore GUZZETTI osserva preliminarmente che la riforma della legge elettorale completa un disegno iniziato nella passata legislatura con la legge n. 142 del 1990. Un *proporzionalismo esasperato* ha indotto un'eccessiva frantumazione delle rappresentanze locali, pregiudicando la funzionalità di queste amministrazioni, indebolite recentemente anche da vicende politico-giudiziarie. Ne è derivata una grave crisi di governabilità ed una difficoltà crescente nell'individuazione della responsabilità politica. Il voto del cittadino è mediato dai partiti e viene talvolta rivolto ad esiti politici solo lontanamente coerenti con il risultato elettorale, con la conseguenza di indurre una disaffezione nella collettività verso la vita pubblica. Occorre anche tener conto del rischio che la consultazione referendaria venga trasferita sulla nuova disciplina approvata dalla Camera dei deputati, qualora essa venga giudicata non sufficientemente innovativa rispetto alla normativa vigente. Egli ritiene infatti troppo timido l'innalzamento della soglia di applicazione del sistema maggioritario ai comuni con 10.000 abitanti; tale limite va quindi ulteriormente innalzato in maniera congrua, in modo che ad una adeguata percentuale di elettori si applichi il nuovo criterio.

L'esame in corso deve riconsiderare la distribuzione dei poteri tra il sindaco ed i consigli comunali, non potendosi pensare che l'articolo 32 della legge n. 142 rimanga inalterato a seguito della modifica del sistema elettorale, destinata a rafforzare il ruolo del sindaco stesso. Al consiglio comunale debbono spettare funzioni di indirizzo, controllo e la deliberazione di alcuni atti fondamentali a carattere normativo e generale, precisamente individuati. La caratterizzazione politica del consiglio medesimo va quindi accentuata, in quanto bisogna essere consapevoli che a quest'organo nella nuova configurazione non possono più competere funzioni di gestione, già peraltro ridimensionate dalla predetta legge n. 142. Occorre quindi ridefinire le competenze dei consigli, argomento sul quale l'altro ramo del Parlamento non si è minimamente soffermato; in tale prospettiva diventerà secondaria anche la questione del collegamento tra il sindaco e la propria maggioranza. Passando ad esaminare più direttamente il metodo elettorale, l'oratore sostiene che la riforma delineata dalla Camera accorda all'elettore quattro diverse possibilità, potendo egli rivolgere il proprio suffragio al sindaco soltanto, al sindaco insieme ad una lista di maggioranza, al sindaco e ad una lista non collegata con questa candidatura, alla lista soltanto. Si tratta di una serie eccessiva di scelte, che occorre senz'altro ridimensionare prevedendo l'unicità del voto, da esprimere con una o con due schede. Critica inoltre il collegamento posto tra il voto al sindaco ed alla lista maggioritaria, rigidità che egli suggerisce venga temperata almeno con la possibilità di una indicazione

di preferenza. Descrive infine i possibili rischi di conflittualità insiti nel sistema previsto di doppio voto: tale questione nel corso dell'esame al Senato andrà quindi precisata e meglio definita.

Il sottosegretario FABBRI, interrompendo l'oratore, formula alcuni quesiti di chiarimento.

Risponde il senatore GUZZETTI, secondo il quale la soluzione ai dubbi prospettati sta innanzitutto in una nuova distribuzione dei poteri tra consiglio comunale e sindaco. Egli immagina un meccanismo per cui il sindaco possa porre la questione di fiducia su un atto da lui proposto dinanzi ad un consiglio comunale anche caratterizzato da una maggioranza non omogenea con il primo cittadino: spetterà al consiglio stesso votare l'eventuale sfiducia, avviando però il meccanismo che porterà a nuove elezioni. Dissente poi dall'ipotesi di un ballottaggio tra tre possibili candidati, secondo quanto previsto dal testo approvato dalla Camera dei deputati.

Richiama infine l'attenzione sull'esigenza di accorpate i comuni minori, abbandonando il volontarismo che in questa materia è stato previsto dalla legge n. 142, con negative conseguenze sulla funzionalità dei servizi e sui bilanci. A maggior ragione occorre riconsiderare il regime delle incompatibilità nei comuni minori, in quanto diversamente potrebbero insorgere difficoltà nella stessa formazione delle liste. Invoca quindi un chiarimento anche su questo punto riguardo al testo definito dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore COSSUTTA esordisce rilevando che le recenti elezioni amministrative hanno segnato una chiara tendenza nell'elettorato italiano. La questione morale ha raggiunto un livello di estrema preoccupazione ed il Parlamento rischia una progressiva delegittimazione, sempre più imbarazzante per un organo che si accinge ad adottare comunque decisioni impegnative per la collettività nazionale. Esiste certo l'esigenza di un nuovo Governo di svolta, ma non può sfuggire l'obiettivo difficoltà nella individuazione di una maggioranza più ampia e che sia ad un tempo realisticamente praticabile. È forte invece la necessità di rinvigorire la vitalità degli organi rappresentativi attraverso un nuovo turno elettorale. Si dice poi convinto che una legge elettorale maggioritaria, quale si va profilando, rafforzi i partiti tradizionali ed indebolisca con alleanze spurie le nuove formazioni politiche, come la Lega Nord. Passando poi ad esaminare l'argomento in discussione, dichiara che la sua parte politica non è pregiudizialmente contraria ad affrontare il tema della riforma elettorale degli enti locali, rivedendo la legge n. 142, e non esclude nemmeno la possibilità di introdurre forme di sbarramento che scongiurino il rischio di una eccessiva frammentazione della rappresentanza. Il testo deliberato dalla Camera dei deputati evidenzia invecenuneroze manchevolezze, la principale delle quali sta nello stesso meccanismo dell'elezione diretta del sindaco congiunta con l'introduzione del sistema maggioritario, meccanismo che a suo avviso induce la disaffezione della partecipazione politica dell'elettorato. Il consiglio comunale così come si va configurando è privo di poteri e lascia inoltre inappagate le esigenze di stabilità che vengono invocate a

giustificazione della riforma. Il sistema maggioritario, con la personalizzazione dell'attività politica che esso induce, lascia un più ampio spazio di intervento al potere economico. Egli ritiene contraddittorio procedere all'elezione diretta del sindaco anche nelle grandi realtà urbane, mentre le stesse parti politiche che sostengono quest'innovazione sono invece contrarie all'elezione diretta del Capo dello Stato o del Presidente del Consiglio. Insistendo ancora nell'affermare che il criterio maggioritario da solo non assicura una maggiore stabilità, sostiene che il metodo previsto, fondato sostanzialmente su un premio di maggioranza, introduce una diseguaglianza nel voto dei cittadini in contrasto con la norma costituzionale, rafforza i partiti tradizionali e penalizza le nuove formazioni politiche. Nella riduzione drastica del numero dei consiglieri si coglie poi un disegno fortemente autoritario, espressione di una concezione rivolta a mortificare il pluralismo, che è invece forza e sostanza della democrazia. Si ispira a questa logica penalizzante anche il forte incremento nel numero delle sottoscrizioni previsto per la presentazione delle liste; la raccolta di queste firme comporta oneri economici non indifferenti, che pongono i vari partiti in competizione su posizioni diseguali. Conclude sottolineando infine che l'esito del *referendum*, qualora tale consultazione si dovesse tenere, sarebbe disastroso per la democrazia italiana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Compagna: Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443)

Chiarante ed altri: Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607)

Compagna ed altri: Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642)

Preioni: Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732)

Ferrara Pasquale ed altri: Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768)

Acquaviva ed altri: Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800)

Postal ed altri: Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870)

Rocchi ed altri: Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879)

Libertini ed altri: Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884)

Pontone ed altri: Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri e rinviato nella prima parte della presente seduta.

Il relatore COVATTA illustra un nuovo testo del provvedimento in esame: l'articolo 1 riproduce le corrispondenti disposizioni già accolte nella seduta di ieri; l'articolo 2, concernente la disciplina delle fondazioni, si limita a talune norme integrative di quelle applicabili a tale istituto in forza del diritto comune; l'articolo 2-bis riproduce sostanzialmente una proposta formulata dal senatore Covi, opportunamente integrata, mentre l'articolo 2-ter si ispira alle corrispondenti proposte contenute negli emendamenti presentati a suo tempo dai senatori Preioni e Pagliarini; quanto all'articolo 3, esso prospetta due varianti di finanziamento dei partiti, e non già delle fondazioni, che potrebbero essere integrate tra loro ovvero considerate in alternativa; l'articolo 4 si propone di disciplinare i contributi alle spese elettorali prevedendo, in particolare, un contributo diretto in favore delle organizzazioni politiche regionali; gli articoli 5, 6 e 7 riproducono sostanzialmente le corrispondenti disposizioni del testo esaminato nelle precedenti sedute; l'articolo 8 accoglie taluni suggerimenti contenuti in un corrispondente emendamento del senatore Covi, mentre l'articolo 9 dispone le conseguenti sanzioni; quanto all'articolo 10, invita la Commissione a considerarne l'effettiva necessità; circa gli articoli 11, 12 e 13, si tratta della riproposizione delle corrispondenti norme del testo già esaminato. L'impianto del provvedimento, pertanto, è inteso a conferire alle fondazioni una natura eminentemente privatistica, attribuendo agli statuti la definizione dei relativi compiti istituzionali limitati, comunque, alle attività di promozione e formazione politico-culturale. Quanto al finanziamento dei partiti, esso viene congegnato in modo da accogliere la proposta, formulata dal Gruppo del Partito democratico della sinistra, di consentire ai cittadini la possibilità di destinare alle diverse forze politiche, in ragione delle proprie preferenze, una quota del gettito IRPEF; tale possibilità potrebbe essere integrata, in forza della variante B dell'articolo 3, dalla deducibilità fiscale dei contributi volontari: eventualità, peraltro, rimessa alla valutazione della Commissione, che potrebbe considerarla alternativa a quella dianzi esposta. Si ripropone, inoltre, il ruolo centrale dell'Autorità di vigilanza in ordine al controllo della gestione finanziaria dei partiti.

Il presidente MACCANICO, nell'esprimere apprezzamento per l'ulteriore contributo fornito dal relatore, con particolare riferimento alla più precisa distinzione di ruolo tra partiti e fondazioni politico-culturali, rammenta che l'articolo 1, nel testo in esame, è stato già accolto dalla Commissione nella seduta di ieri. Dispone, pertanto, che si proceda all'esame dell'articolo 2, nel testo illustrato dal relatore.

Il senatore PONTONE esprime apprezzamento per la disposizione di cui al comma 3, che accoglie una proposta emendativa da lui formulata a suo tempo.

L'articolo 2 viene poi accolto dalla Commissione nel testo proposto dal relatore.

La senatrice TOSSI BRUTTI esprime perplessità in ordine all'artico-

lo 3 variante B, con particolare riferimento al possibile effetto discriminatorio della disposizione contenuta nel comma 1.

Si procede all'esame dell'articolo 2-bis.

Il senatore PREIONI illustra l'emendamento 2-bis.1, volto a circoscrivere ai cittadini elettori la possibilità di fornire contributi e prestazioni ai partiti politici.

Il senatore COMPAGNA esprime il proprio dissenso da tale proposta, rammentando che la più recente disciplina elettorale concernente il Parlamento europeo ha introdotto, nel nostro paese, l'elettorato passivo dei cittadini stranieri appartenenti alla Comunità.

Il senatore COSSUTTA condivide il senso dell'emendamento, reputando necessario che i contributi provengano solo da cittadini italiani, al fine di prevenire illecite interferenze straniere.

Il relatore COVATTA ritiene che a tale preoccupazione possano rispondere le disposizioni di cui all'articolo 8.

Il senatore MARCHETTI ritiene superflua la previsione di cui alla lettera c).

Si associa la senatrice PRISCO.

Il relatore COVATTA osserva che tale disposizione potrebbe essere riconsiderata, anche in sede di coordinamento, alla luce delle determinazioni che la Commissione riterrà di assumere in ordine alla restante parte dell'articolo.

Il senatore COMPAGNA illustra l'emendamento 2-bis.2, che integra la seconda parte del comma 1.

Il senatore PONTONE, quindi, esprime dubbi sulla locuzione «altre forme di adesione» contenuta nel comma 1, lettera a) e illustra l'emendamento 2-bis.3, inteso ad estendere ai segretari politici dei partiti la responsabilità di cui al comma 2.

Su proposta del senatore COSSUTTA il relatore COVATTA, concorde la Commissione, sopprime poi la seconda parte del medesimo comma 2 (emendamento 2-bis.4).

L'emendamento 2-bis.1, posto successivamente in votazione, non viene accolto.

Quanto all'emendamento 2-bis.2, dopo dichiarazioni di voto contrario da parte dei senatori SALVI, MAZZOLA e PONTONE, esso non è accolto.

Del pari respinto risulta poi l'emendamento 2-bis.3, proposto dal

senatore PONTONE, che successivamente invita la Commissione a riflettere sulla esigenza di considerare i profili di responsabilità amministrativa connessi alla carica di segretario politico.

Su richiesta della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO il relatore COVATTA precisa che gli ausili pubblici di cui al comma 1, lettera c), sono da intendere in una accezione molto estesa, senza alcun riferimento all'attuale istituto del finanziamento pubblico ai partiti.

Su proposta del senatore MARCHETTI si procede quindi alla votazione per parti separate, comma per comma, dell'articolo 2-bis nel testo proposto e successivamente integrato dal relatore in riferimento al comma 2.

Il senatore MARCHETTI preannuncia la sua astensione in ordine al comma 1.

Il predetto comma, posto in votazione, è accolto dalla Commissione.

Del pari accolti, con separate votazioni, sono poi i commi 2 e 3, nonché l'intero articolo 2-bis, con la modifica soppressiva introdotta dallo stesso relatore.

Si passa all'articolo 2-ter.

Su proposta del senatore SALVI, il relatore COVATTA sopprime la seconda parte dell'articolo, ritenuta superflua (emendamento 2-ter-1). Su richiesta del senatore PONTONE, quindi, lo stesso RELATORE precisa che la disposizione di cui al comma 1 è intesa a introdurre l'istituto della certificazione di bilancio, che non è prevista dalla normativa vigente.

L'articolo 2-ter, quindi, viene accolto dalla Commissione nel testo proposto e successivamente modificato dal RELATORE nel senso dianzi esposto.

Si passa successivamente all'esame dell'articolo 3.

Il senatore COSSUTTA osserva, con riferimento alla variante A, che l'indicazione preferenziale per il partito può rappresentare una remora alla contribuzione soprattutto a favore delle forze di opposizione. In talune zone del paese si potrebbero inoltre avere condizionamenti da parte della criminalità organizzata. Sarebbe, pertanto, preferibile che le contribuzioni private fossero indirizzate ad un unico fondo e poi ripartite proporzionalmente ai consensi elettorali.

Il senatore ROVEDA fa presente che il comma 4 stabilisce la riservatezza delle scelte espresse dai contribuenti e che, pertanto, le preoccupazioni manifestate dal senatore Cossutta dovrebbero essere considerate superate.

A giudizio del senatore MARCHETTI la previsione contenuta al comma 4 non è sufficiente a garantire una effettiva riservatezza.

Il senatore PONTONE dichiara di essere contrario ad entrambe le varianti. La variante A, infatti, presenta gli inconvenienti già indicati dal senatore Cossutta ed inoltre il meccanismo previsto si trasformerebbe in una sorta di grande sondaggio elettorale, svolto attraverso la dichiarazione dei redditi. La variante B, d'altra parte, consentirebbe ai maggiori contribuenti di svolgere una indebita pressione nei confronti dei partiti. Ribadisce che la sua parte politica è favorevole alla destinazione ai partiti esclusivamente di strutture e servizi.

Il relatore COVATTA, precisato che le due varianti non sono necessariamente alternative fra loro, osserva che dovrebbe però essere attentamente valutata l'opportunità di cumularle anche alla base dell'impatto che ciò provocherebbe nella opinione pubblica. Non è contrario a proposte di modifica delle stesse varianti come quella suggerita dal senatore Cossutta.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene che la variante A si basi sul rispetto della segretezza delle scelte. A parte ipotesi di dolo, tale segretezza dovrebbe esser garantita dal comma 4. A suo avviso si può anche pensare ad un sistema che affidi al singolo elettore la scelta fra l'indicazione diretta ad un partito della propria aliquota IRPEF e la destinazione ad un fondo unitario.

Il senatore PREIONI non considera un vero problema quello della segretezza delle preferenze. Anzi, non comprende per quale motivo esse dovrebbero essere nascoste; semmai è opportuno garantire la massima trasparenza in questo campo.

La senatrice TOSSI BRUTTI precisa che il problema della trasparenza si pone per le contribuzioni dirette, mentre per quelle mediante aliquota IRPEF è necessario evitare che la dichiarazione dei redditi diventi un sondaggio sulle preferenze elettorali.

Il senatore SALVI propone che si scelga preliminarmente tra la variante A e la variante B e che, in un momento successivo, si esaminino eventuali proposte emendative della soluzione adottata. Preannuncia che il suo Gruppo si esprimerà a favore della variante A, anche perchè essa consente una certa parificazione fra i contribuenti.

Il senatore ROVEDA osserva che la preoccupazione relativa alla pubblicizzazione delle scelte contributive è infondata. Fra l'altro non è reale il rischio di un sondaggio annuale, dato che solo una parte dei cittadini deciderà di devolvere un'aliquota dell'IRPEF a favore di un partito.

Il senatore MAZZOLA ribadisce che la sua parte politica è favorevole al meccanismo basato sulla contribuzione diretta previsto dalla variante B. Tale meccanismo ha il vantaggio di essere assoluta-

mente trasparente e non presenta gli inconvenienti insiti nella proposta basata sull'aliquota dell'IRPEF. Ritiene che il limite di contribuzione del 2 per cento del reddito sia ragionevole.

Il senatore PREIONI chiede chiarimenti in ordine al finanziamento delle fondazioni e alla compatibilità dei contributi erogati dai parlamentari ai Gruppi di appartenenza con le previsioni contenute nella proposta del relatore.

Il relatore COVATTA precisa che nel nuovo testo non sono previsti sostegni pubblici alle fondazioni. Quanto alle contribuzioni dei parlamentari, ritiene che esse vadano considerate fra quelle previste dalla lettera a) dell'articolo 2-bis, cioè come forma di adesione da parte di cittadini iscritti ai partiti.

Il senatore GUERZONI fa presente che vi è anche l'esigenza di tutelare i partiti di fronte a eventuali sottoscrizioni non gradite.

Il relatore COVATTA concorda con tale esigenza, che però appare difficilmente risolvibile.

A giudizio del senatore MAZZOLA il sistema della contribuzione diretta non darebbe luogo a problemi di questo tipo, dato che la contribuzione può essere rifiutata dal partito.

Il senatore ROVEDA ricorda che attualmente la tassazione delle indennità parlamentari determina un trattamento differenziato fra i parlamentari che devolvono una parte della stessa indennità al loro partito avendo anche altri redditi e quelli che denunciano la sola indennità parlamentare. Occorrerebbe affrontare anche questo problema.

Il senatore CASTIGLIONE ritiene che quest'ultima questione non sia pertinente alla materia in esame. Propone di considerare con attenzione anche l'ipotesi di lasciare al singolo cittadino la possibilità di scegliere tra contribuzione diretta e contribuzione mediante aliquota IRPEF, rendendo così alternative, ma possibili, entrambe le soluzioni.

Il presidente MACCANICO ritiene che questa ipotesi, ferma restando la non cumulabilità delle due contribuzioni, possa costituire una soluzione convincente.

Il senatore PONTONE ribadisce la propria contrarietà a entrambe le varianti. Occorre anche considerare il rischio di finanziare in modo pubblico gli eventuali movimenti eversivi.

L'ipotesi indicata dal senatore CASTIGLIONE e sostenuta dal presidente MACCANICO, posta ai voti, è respinta.

Sono anche respinte, con distinte votazioni, la variante A e la variante B.

Il PRESIDENTE, dopo aver invitato il relatore a predisporre un nuovo testo dell'articolo 3, rinvia pertanto l'esame di tale articolo.

Si passa successivamente all'esame dell'articolo 4.

La senatrice TOSSI BRUTTI illustra l'emendamento 4.1, precisando che esso si pone l'obiettivo di riequilibrare la rappresentanza attraverso un incentivo finanziario per i partiti che eleggano un numero maggiore di donne.

Il senatore PREIONI illustra l'emendamento 4.2, già presentato sul testo precedente e ribadisce la propria contrarietà al finanziamento dei comitati promotori dei *referendum*.

La senatrice MARINUCCI si associa alla proposta illustrata dalla senatrice TOSSI BRUTTI e ricorda che essa era già contenuta in alcuni dei disegni di legge presentati sul finanziamento pubblico dei partiti. Sottolinea la grande importanza di un meccanismo che potrà favorire la elezione in maggior numero di donne nelle assemblee rappresentative.

Il senatore MAZZOLA chiede ai presentatori di ritirare l'emendamento 4.2 e di ripresentarlo eventualmente in Assemblea.

La senatrice BARBIERI non comprende per quale ragione questo emendamento dovrebbe essere ritirato mentre su altre questioni rimaste in sospeso si è deciso un accantonamento. Ritiene che il problema sia degno di essere affrontato in modo adeguato dalla Commissione.

Il relatore COVATTA precisa di non essere contrario allo spirito dell'emendamento. È necessario però modificarne la formulazione tenendo conto delle variazioni intervenute nel testo.

L'emendamento 4.2, posto ai voti, è respinto.

Viene quindi approvato l'articolo 4, con riserva di integrazione sulla base di una nuova formulazione dell'emendamento 4.1.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 5.

Il presidente MACCANICO esprime riserve sul secondo e sul terzo periodo dell'articolo che, nell'attuale testo, potrebbero dar luogo ad interpretazioni non corrette sul piano costituzionale.

Il senatore SAPORITO fa presente che è indispensabile provvedere non solo al sostegno finanziario ma anche alla funzionalità dei Gruppi parlamentari. Per questo si deve dar luogo ad una regolamentazione che garantisca la stabilità del personale dei Gruppi. La formula contenuta nell'articolo 5 sembra la più idonea a questo fine, anche perchè demanda agli organi parlamentari la disciplina del personale dei Gruppi senza intervenire nel merito della stessa. Resta ferma, inoltre, la netta

distinzione tra questo personale e quello dipendente dalla Camera e dal Senato.

Il presidente MACCANICO ribadisce l'esigenza di non approvare norme che possono risultare lesive dell'autonomia delle Camere.

Il senatore COSSUTTA condivide tale preoccupazione e non comprende per quale ragione alla disciplina del personale dei Gruppi non debbano provvedere gli organi responsabili dei Gruppi stessi.

Il senatore MARCHETTI si chiede se l'articolo 5 sia davvero necessario. Dovrebbe essere già chiaro, infatti, che il finanziamento dei Gruppi parlamentari è a carico delle Camere.

Il senatore SALVI precisa che la norma ha lo scopo di conservare anche nella nuova legge sul finanziamento dei partiti le disposizioni concernenti il sostegno ai Gruppi parlamentari. A suo avviso è opportuno modificare il secondo periodo per eliminare ogni dubbio sulla interferenza nell'autonomia delle Camere. Quanto all'ultimo periodo, occorre distinguere il profilo del trattamento economico del personale dei Gruppi da quello del loro inquadramento giuridico e chiarire che al trattamento economico provvedono i Gruppi stessi attraverso una quota del finanziamento erogato loro dalle Camere. Circa lo *status* giuridico di questo personale è opportuno prevedere che gli organi delle Camere stabiliscano regole e condizioni che i Gruppi parlamentari dovranno essere tenuti a rispettare al fine di garantire, anche attraverso interventi di carattere sociale, la relativa stabilità dei posti di lavoro.

Il senatore COVATTA, recependo i suggerimenti del Presidente, propone un nuovo testo dell'articolo 5 (emendamento 5.1).

Il presidente MACCANICO, condividendo l'interpretazione fornita dal senatore Salvi, conclude il dibattito sul punto proponendo che la Commissione predisponga, in vista dell'esame in Assemblea, un emendamento volto a riformulare l'ultimo periodo dell'articolo, secondo il quale l'erogazione del contributo ai Gruppi parlamentari e consiliari è subordinato alla prestazione, da parte dei Gruppi medesimi, di idonee garanzie circa lo stato giuridico ed economico del rispettivo personale.

Conviene in tal senso la Commissione.

Il senatore GUERZONI osserva che sarebbe opportuno eliminare dall'articolo il riferimento ai consigli regionali e a quelli provinciali di Trento e Bolzano.

Con l'astensione dei senatori COSSUTTA e MARCHETTI l'articolo 5 nel testo di cui all'emendamento 5.1 è quindi approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,10.

**Testo unificato dei disegni di legge nn. 443 e connessi
proposto dal relatore**

Art. 1.

(Fondazioni politico-culturali)

1. I partiti e movimenti politici, rappresentati nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo o nei consigli regionali, qualora intendano avvalersi degli ausili previsti dalla legislazione vigente, sono tenuti a costituire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una fondazione alla quale devono essere conferiti, entro i successivi dodici mesi, tutti i cespiti patrimoniali e le attività economiche ad essi direttamente o indirettamente appartenenti.

2. I conferimenti compiuti ai sensi del comma 1, sono esenti da qualsiasi imposta o tassa.

3. Le fondazioni svolgono attività di ricerca, elaborazione, formazione, comunicazione e promozione culturale e politica nonché le attività che vi sono connesse, comprese quelle editoriali, con esclusione della propaganda elettorale.

4. Gli statuti delle fondazioni sono soggetti all'approvazione dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 6. L'Autorità determina i principi cui devono essere informati gli statuti delle fondazioni al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza del loro funzionamento.

5. A seguito del riconoscimento di cui all'articolo 12 del codice civile e dell'approvazione dello statuto, le fondazioni sono iscritte in un apposito Albo istituito presso l'Autorità.

6. L'Autorità esercita sulle fondazioni, che si avvalgono degli ausili pubblici e delle agevolazioni previsti dalla presente legge, il controllo sulla rispondenza del loro funzionamento agli statuti e alla normativa vigente. Le potestà e i controlli conferiti dal codice civile all'autorità governativa, sono esercitati dall'Autorità.

Art. 2.

(Attività e bilanci delle fondazioni)

1. Non possono essere amministratori o sindaci delle fondazioni i membri del Parlamento, del Parlamento Europeo e dei Consigli regionali.

2. Le fondazioni non possono concorrere all'attività dei partiti e movimenti politici mediante trasferimenti finanziari. Le modalità per le prestazioni di beni o servizi da parte delle fondazioni ai partiti di riferimento sono regolate dagli statuti delle fondazioni stesse. Tali forme di concorso sono evidenziate in appositi capitoli dei bilanci dei partiti e delle fondazioni.

3. Nel caso di erogazione di contributi alle fondazioni per un importo che nell'anno superi i 10 milioni, la fondazione a tenuta a farne dichiarazione all'Autorità di vigilanza secondo le modalità da questa stabilite.

4. Sono vietate erogazioni liberali da parte di persone giuridiche.

Art. 2-bis.

(Finanziamento ed amministrazione dei partiti)

1. I partiti e movimenti politici sono finanziati attraverso:

- a) i proventi del tesseramento e di altre forme di adesione secondo le modalità dei rispettivi statuti;
- b) i contributi pubblici alle spese per consultazioni elettorali, europee, nazionali e regionali;
- c) gli altri ausili pubblici previsti dalla legge;
- d) i contributi e le prestazioni da parte di persone fisiche.

Sono vietate le erogazioni liberali da parte di persone giuridiche.

2. Della regolarità del bilancio risponde il Segretario amministrativo del partito o movimento. Questi deve essere iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti ed è nominato e revocato dall'organo collegiale di indirizzo politico del partito o movimento.

3. La regolarità dei bilanci e della gestione amministrativa dei partiti e movimenti politici è soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza. I bilanci devono essere pubblicati entro il 31 gennaio di ogni anno sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale insieme ad una relazione accompagnatoria redatta secondo le modalità dettate dall'Autorità di vigilanza.

Art. 2-ter.

(Verifica dei bilanci)

1. I bilanci delle fondazioni politico culturali e dei partiti devono essere controllati da una persona fisica o da una persona giuridica iscritta al registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 2 del D.L. 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il revisore dopo aver svolto e documentato le necessarie procedure di revisione contabile, avvalendosi se necessario di collaboratori che svolgono la loro opera sotto la sua guida e responsabilità, esprime il proprio giudizio professionale articolato sulla attendibilità del bilancio.

VARIANTE A

Art. 3.

(Finanziamento dei partiti)

1. L'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dalla legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:

«1. A partire dall'anno finanziario 1993, i cittadini che lo desiderano possono richiedere, in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, che una parte del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore al 4 per mille dell'ammontare complessivo, sia destinata ai partiti di cui all'articolo 1.

2. L'importo complessivo dei contributi da erogare ai partiti è stabilito in una quota del 4 per mille proporzionale alle opzioni dei cittadini. La quota del 4 per mille corrispondente alle opzioni inesprese è portata in economia di bilancio. L'importo corrispondente alle opzioni espresse, è distribuito tra i partiti proporzionalmente alle indicazioni preferenziali indicate in apposito modulo allegato alle dichiarazioni dei redditi.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1994, entro il 30 giugno di ciascun anno, lo Stato corrisponde ai rappresentati legali dei partiti, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il successivo 31 dicembre, una somma pari al 50 per cento del contributo loro spettante nel precedente anno finanziario.

4. Le modalità di attuazione, a tutela della riservatezza delle scelte espresse dai contribuenti, sono disposte con decreto del Ministero delle finanze, in modo da consentire la possibilità di scelta a tutte le categorie di contribuenti.

VARIANTE B

Art. 3.

(Finanziamento dei partiti)

1. I cittadini possono concorrere, a titolo di liberalità, al finanziamento dei partiti mediante contributi per un valore non superiore al due per cento del proprio reddito imponibile nel relativo periodo di imposta.

2. Il valore dei contributi è deducibile dal reddito imponibile.

3. I contributi di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna imposta o tassa.

4. I partiti devono registrare i contributi ricevuti secondo le modalità ed entro i termini prescritti dall'Autorità di vigilanza.

Art. 4.

(Contributo alle spese elettorali)

1. Il contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti che abbiano conseguito una rappresentanza in occasione di elezioni politiche nazionali, europee o regionali, è fissato rispettivamente in lire duemila, lire mille e lire duemila per ogni elettore. Per le elezioni politiche si fa riferimento agli aventi diritto al voto per la Camera dei deputati.

2. L'erogazione dei contributi relativi alle elezioni politiche ed europee è disposta dall'Autorità di vigilanza, mediante richiesta di liquidazione al Ministro del tesoro, a seguito della convalida degli eletti, previo conforme parere dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in proporzione ai consensi elettorali ricevuti.

3. L'erogazione dei contributi relativi alle elezioni regionali è disposta dall'Autorità di vigilanza mediante richiesta di liquidazione al Ministro del Tesoro a seguito della convalida degli eletti a favore delle organizzazioni regionali dei partiti stessi, in proporzione ai consensi elettorali ricevuti.

4. A titolo di promozione delle forme di democrazia diretta lo Stato eroga ai comitati promotori dei referendum, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, che abbiano avuto svolgimento, un contributo di 1 miliardo di lire per ciascun *referendum*. Nel caso in cui più *referendum* siano stati promossi da un medesimo comitato, il contributo complessivo non può comunque superare la somma di 2 miliardi.

L'onere complessivo annuo non può superare la somma di 4 miliardi.

Art. 5.

(Contributo al finanziamento dei gruppi parlamentari o consiliari)

1. Il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, i consigli regionali, i Consigli provinciali di Trento e Bolzano assicurano il funzionamento dei gruppi parlamentari e consiliari mediante contributi, a carico dei propri bilanci, di entità proporzionale alla consistenza dei gruppi. Le modalità di determinazione e di erogazione dei contributi sono disciplinate da appositi regolamenti parlamentari o consiliari. Alla disciplina del personale dei Gruppi si provvede con disposizioni degli organi parlamentari o consiliari competenti.

Art. 6.

(Autorità di vigilanza)

1. È costituita un'Autorità istituzionale indipendente di vigilanza sulla gestione amministrativa dei partiti e sul funzionamento ed i bilanci delle fondazioni costituite ai sensi della presente legge.

2. L'Autorità ha sede a Roma ed è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri, scelti tra cittadini italiani, non iscritti a partiti, di alta qualificazione morale e civile.

3. Il Presidente dell'Autorità è nominato dal Presidente della Corte Costituzionale. Entro quindici giorni dalla nomina del Presidente, su proposta di questi, il Presidente della Corte costituzionale nomina gli altri quattro membri. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili.

4. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Tesoro.

5. La carica di membro dell'Autorità non è compatibile con l'esercizio di alcuna attività professionale o di consulenza, e con altro ufficio pubblico o privato, eccezion fatta per l'attività di ricerca e pubblicistica. I membri del collegio non possono assumere cariche pubbliche anche elettive per i cinque anni successivi alla scadenza della carica. I membri del collegio che siano pubblici dipendenti sono collocati fuori ruolo.

6. L'Autorità di vigilanza si avvale di un Segretariato composto da non più di trenta addetti, dei quali dieci con regime giuridico e trattamento economico di dirigenti dello Stato. Gli addetti al Segretariato sono tenuti ad osservare il segreto relativamente a tutti gli atti del proprio ufficio. Gli addetti al Segretariato, se già dipendenti dello Stato o di enti pubblici, vengono posti fuori ruolo dalle amministrazioni ed enti di provenienza. Gli addetti al Segretariato non possono essere candidati ad elezioni politiche o amministrative. Alla gestione del Segretariato è preposto un Segretario Generale, scelto tra i dirigenti generali dello Stato, gli avvocati dello Stato o i professori di ruolo di università in materie giuridiche o economiche.

7. L'Autorità disciplina la propria organizzazione e funzionamento con un regolamento adottato d'intesa con il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

8. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Autorità presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Salva l'applicazione delle norme penali qualora i fatti costituiscono reato, la percezione da parte delle fondazioni e dei partiti di contributi in violazione delle norme della presente legge comporta in ogni caso l'applicazione di una pena pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro pari al triplo del contributo illegittimamente ricevuto ovvero pari al triplo del valore dell'utilità illegittimamente conseguita.

2. Ove, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Autorità di vigilanza riscontri irregolarità nel bilancio dei partiti o delle fondazioni, ne chiede conto agli organi rispettivamente responsabili, indicando, ove

occorra, le rettificazioni o modifiche da apportare. Nel caso in cui i chiarimenti richiesti non siano soddisfacenti o il partito o la fondazione non si conformi alle istruzioni ricevute, l'Autorità apre un procedimento di contestazione.

3. Il procedimento deve svolgersi in contraddittorio con i soggetti interessati ed è disciplinato da un apposito regolamento emanato dall'Autorità di vigilanza.

4. Ove, all'esito del procedimento, risulti accertata la violazione delle norme contenute nella presente legge o in regolamenti o prescrizioni dell'Autorità, il collegio adotta una o più delle seguenti sanzioni:

a) la irrogazione di una pena pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di importo fino al triplo dell'entità delle somme oggetto dell'accertata irregolarità;

b) la revoca parziale o totale dell'ultimo contributo alle spese elettorali ricevuto.

Art. 8.

(Contributi a candidati)

1. Entro l'anno precedente la data delle elezioni europee, regionali o politiche, ovvero dal giorno successivo al decreto di fissazione di queste ultime in casi di scioglimento anticipato delle Camere, coloro che intendano candidarsi alle elezioni possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale appositamente designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario.

2. Il mandatario elettorale è tenuto ad aprire un unico conto corrente bancario o postale nel quale debbono essere registrate tutte le operazioni finanziarie relative alla campagna elettorale relativa al candidato designante. I documenti attestanti tutte le operazioni effettuate utilizzando tale conto sono trasmessi all'Autorità di vigilanza. Entro tre mesi dal deposito della dichiarazione il mandatario elettorale cessa dalla propria attività.

3. Nessun candidato può impegnare nella propria campagna elettorale risorse eccedenti la somma di lire 150 milioni per le elezioni europee o politiche nazionali e 100 milioni per le elezioni regionali, ivi comprese le prestazioni di beni e servizi da parte di soggetti privati. Tali prestazioni sono valutate secondo il loro valore di mercato e debbono essere denunciate nella dichiarazione di cui al comma 2 insieme con gli eventuali contributi erogati, anche con prestazioni collettive, dai partiti o movimenti nelle cui liste il candidato si presenta.

4. I contributi e le prestazioni di cui al presente articolo non possono superare, per ciascun soggetto erogatore, l'ammontare di dieci milioni.

5. Sono vietati i contributi o le prestazioni erogati direttamente o indirettamente da Stati esteri o da persone la cui condizione è regolata da norme di ordinamento straniero, salvo i soggetti appartenenti ai paesi membri della CEE.

6. Gli importi di cui al presente articolo sono aggiornati ogni due anni, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo determinato dall'ISTAT per l'intera collettività.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Nel caso di violazione delle norme di cui all'articolo 8, l'Autorità di vigilanza applica ai responsabili la sanzione prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera a).

2. Nel caso in cui la violazione sia commessa da un parlamentare, l'Autorità di vigilanza trasmette alla Presidenza dell'Assemblea di appartenenza gli atti relativi. Specifiche ed adeguate sanzioni disciplinari sono stabilite dai regolamenti parlamentari.

3. Nel caso in cui la violazione sia commessa da un consigliere regionale, provinciale o comunale, l'Autorità trasmette gli atti al Presidente o al Sindaco. Il Consiglio delibera la sospensione del consigliere dall'attività consiliare per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

Art. 10.

(Limite alle spese elettorali)

1. Le spese elettorali di ciascun candidato non possono superare il limite stabilito con apposito provvedimento dell'Autorità di vigilanza. La violazione di tale obbligo è punita con la multa fino al triplo delle somme irregolarmente spese. Ove si tratti di un parlamentare o di un consigliere regionale, provinciale o comunale si applicano altresì le norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9.

Art. 11.

(Disciplina della propaganda radiotelevisiva)

1. Nel corso delle campagne elettorali relative alla elezione dei membri del Parlamento, del Parlamento Europeo, dei consigli regionali è vietata la trasmissione di comunicati commerciali di propaganda. I concessionari privati esercenti attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale o locale, o comunque i soggetti autorizzati alle trasmissioni in attesa di concessione, devono riconoscere a tutti i partiti o gruppi politici partecipanti alle consultazioni l'accesso gratuito in appositi spazi di trasmissione in condizioni di parità tra loro, secondo regole e tempi definiti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. La presenza dei candidati e dei rappresentanti dei partiti, dei membri del Governo nazionale, delle giunte regionali e locali, deve essere limitata

alle sole trasmissioni informative in relazione all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. È vietata la presenza di candidati nelle trasmissioni di intrattenimento.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo e dei regolamenti di cui al comma 1, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e la sospensione della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da dieci giorni a un mese.

Art. 12.

(Divieto di pubblicità a mezzo stampa)

1. Nel corso delle campagne elettorali relative alla elezione dei membri del Parlamento, del Parlamento Europeo e dei Consigli regionali è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani e periodici, con esclusione di giornali, periodici ed organi di informazione di partiti politici.

2. In caso di inosservanza di tale divieto si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 2.

Art. 13.

(Disciplina della propaganda)

1. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono recare l'indicazione del committente responsabile.

2. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantaggio sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

3. L'inosservanza di tale obbligo è punita con l'ammenda da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

EMENDAMENTI

**al testo unificato, proposto dal relatore
nella seduta del 17 febbraio**

Art. 2-bis.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «persone fisiche» con le parole: «cittadini elettori».

2-bis.1

PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «persone giuridiche» inserire le seguenti parole: «in cui vi sia una partecipazione pubblica superiore al 5 per cento».

2-bis.2

COMPAGNA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Della regolarità del bilancio rispondono il segretario politico e il segretario amministrativo del partito o movimento».

2-bis.3

PONTONE

Al comma 2, sopprimere la seconda parte.

2-bis.4

IL RELATORE

Art. 2-ter.

Sopprimere il comma 2

2-ter.1

IL RELATORE

Art. 4.

Inserire, dopo il comma 1, il seguente comma 1-bis:

«I contributi di cui al comma 1 sono erogati dall'Alta autorità di vigilanza ai partiti politici che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalità:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura eguale fra tutti i partiti che ne abbiano diritto;

b) il 70 per cento della somma stanziata è ripartito in proporzione ai voti ottenuti dai partiti rispettivamente per le elezioni del Parlamento europeo ovvero della Camera dei deputati o dei Consigli regionali;

c) il 10 per cento della somma stanziata è ripartito in proporzione al numero delle donne elette dai partiti rispettivamente per le elezioni del Parlamento europeo ovvero della Camera dei deputati».

4.1 TOSI BRUTTI, BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO

Sopprimere il comma 4.

4.2 PREIONI

Art. 5.

(Contributo al finanziamento dei Gruppi parlamentari o consiliari)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, i consigli regionali, i Consigli provinciali di Trento e Bolzano con proprie disposizioni assicurano, per il funzionamento dei Gruppi parlamentari e consiliari, la corresponsione di contributi, a carico dei propri bilanci, di entità proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi. Alla disciplina del personale dei Gruppi si provvede con disposizioni degli organi parlamentari o consiliari competenti».

5.1 IL RELATORE

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

47^a Seduta

Presidenza del Presidente

RIZ

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque.

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO A DUE CONFLITTI DI COMPETENZA (A 008 0 00, C 02, 0001)

Il presidente RIZ informa la Commissione che il Presidente del Senato ha risolto i due conflitti di competenza insorti con la Commissione lavoro e concernenti, rispettivamente, il disegno di legge n. 546 (SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro) e il disegno di legge n. 873 (CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO. - Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro), nel senso di confermare le assegnazioni da lui precedentemente disposte. Pertanto il primo disegno di legge rimane assegnato alla Commissione lavoro, mentre il secondo resta deferito alla Commissione giustizia.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1993, n. 14, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (916)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso il 9 febbraio scorso.

Poichè nessuno chiede di intervenire nella discussione generale, il presidente RIZ la dichiara chiusa ed avverte che si procederà all'esame degli emendamenti.

Sull'ordine dei lavori interviene il sottosegretario DE CINQUE, il quale - ricordata la recentissima nomina di un nuovo Ministro

Guardasigilli nella persona del professor Conso - pur dicendosi disponibile a proseguire immediatamente nell'esame del provvedimento, prospetta l'opportunità di differire di poco il seguito della discussione, anche per consentire al Ministro di maturare ed esprimere il proprio personale orientamento in proposito.

Con il suggerimento del rappresentante del Governo concordano la senatrice SALVATO, i senatori BRUTTI e ROMEO e il relatore BARGI.

Il presidente RIZ dispone, quindi, il rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

39ª Seduta

Presidenza del Presidente

Vincenza BONO PARRINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa D'ALIA.

La seduta inizia alle ore 16,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 04, 0011)

Il PRESIDENTE annuncia che l'Assemblea in tarda mattinata si è pronunciata, in base all'articolo 78, comma quarto del Regolamento, in senso negativo circa la sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, comma secondo, della Costituzione con riferimento al disegno di legge di conversione n. 950. Conseguentemente tale disegno di legge deve essere ritirato dall'ordine del giorno della Commissione.

In relazione alla predetta pronuncia, interviene il senatore ZAMBERLETTI il quale ritiene che il Governo - di fronte ad una deliberazione così grave ed importante - dovrebbe assumere l'iniziativa di rivedere la decisione a suo tempo adottata e rinunciare alla presenza italiana in Somalia nonché alla prevista missione umanitaria in Mozambico: ciò come logica conseguenza del voto del Parlamento che non gli ha concesso l'avallo necessario ed i mezzi finanziari per far fronte all'urgenza ed alle responsabilità connesse alle iniziative stesse.

Sullo stesso argomento prende la parola il senatore LORETO, che ritiene giustificate le affermazioni testè fatte dal senatore Zamberletti e suggerisce anche l'opportunità di una riunione congiunta della 3ª e della 4ª Commissione per discutere dell'accaduto.

Interviene altresì il senatore BUTINI, il quale precisa che, a suo avviso, bisogna evitare di aprire una vertenza limitata al tema del finanziamento delle previste missioni nei due Paesi africani: è il Governo che deve prendersi direttamente la responsabilità di fronteggiare la questione che si è aperta con il voto dell'Assemblea, questione che evidentemente supera gli aspetti economici ed investe le modalità ed il contenuto della normativa così come proposta.

Il PRESIDENTE interviene per far presente come non sia opportuno aprire un dibattito sul voto espresso dall'Assemblea del Senato, poichè esso chiama in causa con urgenza la responsabilità del Governo nella sua collegialità. È al Governo, e solo ad esso, che spetta ora di assumere le decisioni adeguate sul da farsi.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 febbraio 1992, n. 217: favorevole)

(R 139 B 00, C 04, 0005)

Il senatore IANNI riferisce sullo schema di decreto in titolo, predisposto in attuazione dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, che ha delegato il Governo ad individuare le dotazioni organiche degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri attraverso l'istituzione di tre ruoli (normale, speciale e tecnico) e a prevedere in ciascun ruolo il numero massimo di consistenza dei gradi, le modalità di reclutamento e le forme di avanzamento. La delega ha disciplinato l'articolazione del nuovo ruolo tecnico ed ha anche previsto che l'attuale ruolo tecnico operativo non sarà più alimentato e che gli ufficiali vi permangano ad esaurimento.

Passando ad illustrare l'articolato del documento governativo, il relatore fa presente che il Capo I riguarda il ruolo normale, composto da ufficiali in servizio permanente effettivo provenienti dall'Accademia Militare, e stabilisce requisiti e modalità di reclutamento e le forme di avanzamento. Il Capo II riguarda il ruolo speciale, composto da Ufficiali già in servizio nell'Arma come Ufficiali di complemento o sottufficiali in possesso di determinati requisiti. Il Capo III istituisce il ruolo tecnico degli Ufficiali in SPE, costituito dalle specialità di informatica, psicologia e investigazioni scientifiche. Il Capo IV, stabilisce che l'attuale ruolo tecnico operativo non sia più alimentato e che le nuove norme siano armonizzate con quelle esistenti senza ledere i diritti acquisiti dagli interessati. Infine, il Capo V fissa l'organico dei vari gradi, le dotazioni dirigenziali e le modalità per lo sviluppo della carriera. In conclusione, dopo aver evidenziato che le norme rappresentano una anticipazione del disegno di legge governativo riguardante la nuova disciplina di avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate, il relatore IANNI si pronuncia per l'espressione di un parere favorevole allo schema di decreto legislativo.

Si apre il dibattito.

Il senatore CAPPUZZO sottolinea come il provvedimento in esame sia atteso da lungo tempo ed offra all'Arma dei carabinieri nuove possibilità operative, colmando finalmente un'avvertita situazione di disagio. Sarebbe stato comunque preferibile inserire la normativa in esame nel contesto della più ampia riforma della disciplina concernente l'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate. Ciò avrebbe consentito di affrontare il problema in una visione più organica ed

unitaria evitando le conseguenze di alcune differenziazioni che sembrano permanere. Due in particolare sono i possibili fattori di disallineamento tra il personale dell'Arma e quello restante dell'Esercito. Il primo di essi è che al personale dell'Arma, quale ad esempio quello del ruolo ad esaurimento, vengono offerte possibilità di transito nel «ruolo speciale», ove potrà raggiungere in servizio il grado di colonnello, mentre per il restante personale dell'Esercito resta il grado apicale di tenente colonnello. Il secondo fattore di differenziazione consiste nella norma in base alla quale gli avanzamenti degli ufficiali del ruolo tecnico operativo avverranno «ad anzianità», invece che «a scelta» e selettivi, come avviene per il restante analogo personale delle Forze armate.

Il senatore BOSO sottolinea le particolari differenze di responsabilità e di funzione esistenti tra gli ufficiali dell'Esercito e quelli dell'Arma dei carabinieri: questi ultimi, a differenza dei primi, hanno infatti più penetranti competenze territoriali e particolari funzioni di polizia.

Dichiaratosi favorevole alla ristrutturazione dei ruoli dell'Arma (e quindi all'espressione di un parere positivo sul provvedimento), ritiene tuttavia doverosa una maggiore attenzione su alcune questioni particolari. In primo luogo occorre una maggiore trasparenza e rigidità nelle procedure di selezione dei concorrenti, anche attraverso ulteriori esami da svolgere al termine dei corsi di formazione previsti dopo il superamento dei concorsi a ufficiale.

In secondo luogo è necessaria una maggiore equità nei trattamenti economici del personale appartenente ai diversi corpi di polizia.

Infine, occorre prevedere che il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri provenga dai quadri stessi dell'Arma, ai fini di una maggiore conoscenza dei problemi di questa istituzione.

Il senatore LORETO ritiene doverosa l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento, ma sottolinea l'esigenza di affrontare in un quadro unitario il problema del riordino strutturale delle tre Forze armate.

Il senatore BOLDRINI ricorda che l'esigenza di aggiornare la legge sull'avanzamento del personale delle Forze armate è stata fronteggiata nel tempo con interventi legislativi sporadici e disorganici: è quindi necessario provvedere ad una riforma complessiva e definitiva delle disposizioni che regolano l'organizzazione delle tre Forze armate.

Il presidente BONO PARRINO, espressasi anch'essa favorevolmente sul provvedimento, dichiara chiuso il dibattito.

Replica agli intervenuti il relatore IANNI, il quale ritiene che l'armonizzazione delle strutture ordinamentali delle tre Forze armate sarà possibile solo quando saranno chiariti i contenuti e le finalità del nuovo modello di difesa; fa presente tuttavia che il provvedimento in esame è stato predisposto secondo principi e criteri direttivi dettati dalla legge delega n. 217 del 1992.

Il sottosegretario D'ALIA dichiara di prendere atto del complesso delle valutazioni, comunque sostanzialmente favorevoli, emerse nel corso del dibattito.

Viene quindi posta ai voti ed approvata all'unanimità la proposta di parere favorevole sul provvedimento avanzata dal relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE - in relazione all'annuncio dato dalla Commissione all'inizio della seduta ed in considerazione dell'esaurimento dell'ordine del giorno così come previsto - avverte che la seduta già convocata per domani giovedì 18 febbraio alle ore 16,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,20.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

56ª Seduta

Presidenza del Presidente

FORTE

indi del Vice Presidente

FAVILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e Pisicchio e per il tesoro Malvestio.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUL DECRETO LEGGE 19 DICEMBRE 1992, n. 486 CONCERNENTE, TRA L'ALTRO, LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ PER AZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(A 007 0 00, C 06, 0008)

Il sottosegretario DE LUCA comunica che in sede di Consiglio dei ministri, tenendo conto delle non poche difficoltà incontrate in sede parlamentare dai vari decreti-legge disciplinanti, tra l'altro, la privatizzazione dei Monopoli di Stato, è emerso un orientamento favorevole ad una soluzione di tipo amministrativo che, ai sensi della normativa vigente, demandi ad una delibera del CIPE il compito di trasformare in società per azioni l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato; di conseguenza il decreto-legge in titolo non verrà più reiterato. Nel rilevare quindi che i problemi del personale possono ritenersi in gran parte superati in virtù di alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo sul pubblico impiego appena approvato, il sottosegretario DE LUCA dichiara poi, a nome del Governo, la disponibilità ad affrontare con lo strumento legislativo le eventuali questioni residue rimaste irrisolte.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dei comuni, delle regioni ed altri enti pubblici dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi,

predisposto in attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(Parere al Ministro delle finanze: favorevole con osservazioni)

(R 139 B 00, C 06, 0004)

Il presidente FORTE riferisce sullo schema di decreto ministeriale in titolo il quale integra il decreto del Ministro delle finanze del 21 dicembre 1992, esonerando dall'obbligo di certificazione delle operazioni poste in essere alcune categorie di soggetti, quali regioni, province, comuni e loro consorzi, comunità montane, enti pubblici di assistenza, beneficenza e previdenza, unità sanitarie locali ed altri enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica. Tali soggetti, infatti, in virtù delle particolari modalità di gestione della propria attività, andrebbero incontro, nell'osservanza dell'obbligo di certificazioni, ad enormi difficoltà operative; inoltre, la tenuta di una contabilità pubblica rende del tutto superflua ogni forma di controllo fiscale dell'attività economica svolta.

Il senatore RAVASIO suggerisce di inserire nel testo del parere una raccomandazione al Governo perchè esoneri le vendite di prodotti agricoli effettuate sul fondo da parte dei soggetti rientranti nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, tenendo conto di un emendamento già accolto dalla Commissione, con parere favorevole del Governo, in sede di esame del disegno di legge n. 877.

Il presidente FORTE suggerisce altresì, al fine di eliminare altri inconvenienti conseguenti all'emanazione del decreto ministeriale del 21 dicembre 1992, di interpretare la norma di cui al punto 14) di tale decreto, nel senso che sono esonerate anche le prestazioni di parcheggio in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apposite apparecchiature, a prescindere dall'eventuale presenza di personale addetto.

Dichiarando il sottosegretario PISICCHIO la disponibilità del Governo a tener conto di tali raccomandazioni, è posto ai voti ed accolta la proposta del presidente Forte di esprimere un parere favorevole con le osservazioni concernenti i produttori agricoli e le prestazioni di parcheggio.

IN SEDE REFERENTE

Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866)

(Seguito dell'esame e rinvio; costituzione di Sottocommissione)

Si riprende l'esame sospeso il 9 febbraio.

In sede di illustrazione degli emendamenti, il senatore GAROFALO dà conto degli emendamenti 1.14, 2.2 e 3.2, presentati dal proprio Gruppo per rendere maggiormente conforme il contenuto degli articoli agli obiettivi dichiarati dallo stesso Governo nella relazione di

accompagnamento. Al fine di segnare effettivamente una svolta nei modi di designazione dei soci e per potenziare il ruolo e la rappresentanza degli enti locali territoriali, l'emendamento 1.14 prevede che il Ministro del tesoro individui quattro schemi di statuti-tipo suddivisi secondo le tipologie di insediamento territoriale delle società conferitarie; le assemblee sono composte per il 60 per cento da soci designati, per un quarto direttamente dagli enti territoriali e per il resto da organismi individuati dagli stessi enti territoriali; il rimanente 40 per cento è invece composto da soci scelti per cooptazione. Dopo aver dato conto dettagliatamente delle novità proposte dall'emendamento per quel che riguarda l'adozione degli statuti, la composizione del consiglio di amministrazione, la durata della qualità di socio, egli sottolinea l'importanza della disposizione con la quale si fissa un termine entro il quale le assemblee devono corrispondere ai requisiti stabiliti dalla nuova disciplina e procedere alla nomina dei consigli di amministrazione e degli organi di controllo. L'emendamento 2.2 disciplina la nomina, nonché i requisiti dei membri del consiglio di amministrazione; fissa altresì un severo regime di incompatibilità fra le cariche di componente del consiglio di amministrazione o dell'organo di controllo nell'ente conferente e le medesime cariche nelle società conferitarie. L'emendamento 3.2 abroga tutte le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.

Il senatore Garofalo, sottolineando poi l'esigenza di un esame approfondito del disegno di legge in virtù della rilevanza della materia trattata, si riserva di dichiarare la posizione del proprio Gruppo, in merito all'eventuale trasferimento in sede deliberante, alla fine dell'esame degli articoli.

Il relatore SCHEDA illustra gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10 e 1.12, i quali sono volti complessivamente a valorizzare il ruolo degli enti locali territoriali, evitando peraltro il pericolo di conferire natura politica alle nomine in quanto scopo della nuova disciplina è anche quello di superare i fenomeni di lottizzazione finora verificatisi. In particolare, l'emendamento 1.7 recepisce il suggerimento del ministro Barucci di prevedere la presenza nell'organo di controllo degli enti di rilevanza nazionale di un componente nominato dal Ministro del tesoro; l'emendamento 1.9 fornisce la definizione di «ente con rilevanza nazionale»; l'emendamento 1.12, rispondendo a una preoccupazione segnalata anche dal senatore Garofalo, disciplina il regime transitorio fissando dei termini sia per la costituzione dell'assemblea negli enti che ne sono privi, sia per l'adeguamento della composizione delle assemblee già esistenti. In relazione alle proposte emendative del Gruppo PDS, il relatore segnala poi il rischio che un regime di incompatibilità troppo severo potrebbe innescare, soprattutto nelle realtà più piccole, pericolose fratture fra i vertici dell'ente conferente e quelli della società conferitaria.

Il presidente FAVILLA illustra l'emendamento 1.2 il quale, partendo dal presupposto che non si possa trascurare del tutto il ruolo finora svolto dalle fondazioni e dalle associazioni con esiti spesso apprezzabili, anche dal punto di vista della garanzia da una eccessiva

politicizzazione delle assemblee, propone correttivi atti a consentire sia una maggiore flessibilità nella designazione dei soci, sia una maggiore aderenza dei nuovi enti alla realtà economico-sociale in cui operano.

Il senatore GUGLIERI esprime l'avviso che le proposte fin qui illustrate, basandosi su parametri numerici e perciò tutti ugualmente opinabili, non scongiurano il rischio del riproporsi di pratiche spartitorie.

Il senatore LEONARDI, dopo aver segnalato che l'emendamento 1.2 è volto a garantire un maggiore rispetto delle peculiarità socio-economiche degli enti creditizi, dà conto degli emendamenti 1.3 e 1.6 (di natura tecnica), 1.8, analogo all'emendamento 1.7 del relatore, e 1.13, il quale rimette ad un decreto ministeriale la fissazione di modalità e termini per conformare gradualmente la composizione delle assemblee alla nuova disciplina.

Dopo che il presidente Favilla ha ricordato che il senatore Cavazzuti ha presentato gli emendamenti 1.11 e 3.1, il relatore SCHEDA illustra l'emendamento 2.1.

Su suggerimento del senatore GAROFALO, la Commissione conviene, quindi, di costituire una Sottocommissione per l'esame degli articoli, la quale potrebbe riunirsi nella stessa giornata di domani.

Il presidente FAVILLA invita quindi i vari Gruppi a far pervenire le designazioni dei propri rappresentanti nella citata Sottocommissione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 18 febbraio alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle 17,40.

EMENDAMENTI

Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, quattro schemi di statuti-tipo idonei a disciplinare l'attività degli enti derivanti dalle Casse di risparmio e dai Monti di credito su pegno di 1^a categoria che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, suddivisi secondo le seguenti tipologie di insediamento territoriale delle società bancarie conferitarie:

- a) insediamenti all'interno di un'unica provincia;
- b) insediamenti in più province situate in un'unica regione;
- c) insediamenti in non più di tre regioni;
- d) insediamenti in più di tre regioni.

2. L'intermediazione con la clientela svolta mediante insediamenti in altre province o regioni in misura non superiore al 5 per cento della propria intermediazione complessiva non rileva ai fini dell'inquadramento in ciascuna delle predette categorie.

3. Ciascuno statuto-tipo prevede il perseguimento di uno o più dei fini indicati all'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e l'esistenza di un'assemblea, composta da un numero minimo o massimo di soci in ordine crescente a seconda delle tipologie indicate nel comma 1, cui spetta di nominare, fatto salvo quanto indicato al comma 4, i membri del consiglio di amministrazione nell'ambito dei propri componenti, nonché i membri dell'organo di controllo.

4. Lo statuto-tipo degli enti di cui alla tipologia *d)* del comma 1 prevede che un decimo dei consiglieri di amministrazione è nominato dal Ministro del tesoro, con proprio decreto, in rappresentanza del Ministero del tesoro-Amministrazione centrale, fra soggetti in possesso di requisiti di esperienza e professionalità coerenti con le specifiche finalità statutarie di ciascun ente. I predetti membri, la cui nomina è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, non possono assumere le cariche di presidente o di vice presidente degli enti.

5. Gli statuti-tipo prevedono che le assemblee sono composte come segue:

a) per il 60 per cento del numero massimo dei soci, da soggetti designati:

1) per un quarto, dagli enti locali territoriali competenti a seconda delle tipologie di insediamento territoriale di cui al comma 1;

2) per un decimo, dagli ordini professionali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura individuati dagli enti locali di cui al n. 1);

3) per la restante parte dagli enti operanti nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, nonché nei settori di attività coerenti con le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, individuati dagli enti territoriali di cui al n. 1) in coerenza con le specifiche finalità statutarie di ciascun ente;

b) per il 40 per cento dai soci cooptati dai soggetti di cui alla lettera *a)*.

6. Gli statuti-tipo definiscono inoltre i criteri per l'individuazione degli enti locali territoriali competenti e del numero dei soci designabili da ciascuno di essi e da ciascuno degli enti da essi individuati, a seconda delle diverse tipologie di cui al comma 1, tenuto conto dell'incidenza relativa delle varie aree territoriali in termini di popolazione servita e di intermediazione svolta.

7. I singoli statuti, che devono prevedere le specifiche finalità di ciascun ente conferente, sono adottati con delibera consiliare dagli enti locali territoriali competenti, entro i 90 giorni successivi al termine di cui al comma 1, nel testo deliberato dagli enti locali territoriali di cui al comma 5, lettera *a)* n. 1), e non possono essere modificati senza l'assenso unanime dei soci designati dagli enti locali medesimi.

8. I soci perdono tale qualità dopo 10 anni dalla nomina, salvo termine più breve previsto dai singoli statuti, e non possono in ogni caso riacquistarla. I soci esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge scadono in ordine di anzianità di nomina originaria, per il 60 per cento alla predetta data e per il restante 40 per cento in quattro quote annuali consecutive del 10 per cento.

9. Le assemblee devono corrispondere ai requisiti stabiliti dalla presente legge entro 90 giorni dalla data di adozione dei singoli statuti di cui al comma 5 e procedere alla nomina dei rispettivi consigli di amministrazione e organi di controllo entro il termine dei successivi 15 giorni. Gli attuali consigli ed organi decadono contestualmente».

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'assemblea degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, è composta, con riferimento al numero massimo dei soci previsto nei rispettivi statuti:

- a) per il 50 per cento da soggetti cooptati dall'assemblea stessa;
- b) per una percentuale non inferiore al 10 e non superiore al 15 per cento da soggetti designati da enti locali territoriali;
- c) per la parte restante da soggetti designati da enti operanti nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, dell'assistenza sociale, da ordini professionali e da camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui la metà designati dagli enti locali, secondo le norme statutarie».

1.1

SCHEDA, FORTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'assemblea degli enti conferenti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, la cui composizione è definita nei rispettivi statuti, è formata:

- a) per almeno il 30 per cento del numero massimo dei soci, previsto nei rispettivi statuti, da soggetti designati da enti operanti nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, dell'assistenza sociale, da ordini professionali e da camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonchè, in misura non inferiore al 10 per cento, da enti locali territoriali. Gli enti designanti devono essere espressione del territorio ove l'ente conferente svolge prevalentemente la propria attività;
- b) per la parte eventualmente restante da soggetti nominati dall'assemblea stessa».

1.2

LEONARDI, FAVILLA, RAVASIO, RABINO, TRIGLIA, FERRARA Vito

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La nomina dei soci è dichiarata dal consiglio di amministrazione previo accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti».

1.3

LEONARDI, FAVILLA, RAVASIO, RABINO, TRIGLIA, FERRARA Vito

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In ogni caso gli enti designanti sono individuati in numero tale da garantire un'ampia e diffusa rappresentanza delle componenti sociali ed economiche del territorio in cui operano gli enti creditizi controllati. I soggetti designati non rappresentano gli enti designanti».

1.4 SCHEDA, FORTE

Sopprimere il comma 3.

1.5 SCHEDA, FORTE

Al comma 5, premettere le seguenti parole: «Alla scadenza prevista dagli statuti,».

1.6 LEONARDI, FAVILLA, RAVASIO, RABINO, TRIGLIA

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Un componente del collegio sindacale degli enti conferenti di rilevanza nazionale è nominato dal Ministro del tesoro con proprio decreto».

1.7 SCHEDA, FORTE

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Un componente del collegio sindacale degli enti conferenti di rilevanza nazionale è nominato dal Ministro del tesoro con proprio decreto».

1.8 LEONARDI, FAVILLA, RAVASIO, RABINO, TRIGLIA, FERRARA VITO

Al comma 6, sopprimere le parole: «con riferimento alla quota del mercato nazionale detenuta dagli enti creditizi controllati»; conseguentemente, dopo le parole: «quelli di rilevanza nazionale», aggiungere il seguente periodo: «Tale rilevanza è determinata avendo riguardo alla quota del mercato nazionale, in ogni caso non inferiore ad una percentuale da concordarsi tra Ministero del tesoro e Banca d'Italia, detenuta dagli enti creditizi controllati e al numero delle province in cui i medesimi enti creditizi detengono una significativa quota di mercato; a tal fine si fa riferimento alle segnalazioni alla Banca d'Italia e alle statistiche non provvisorie dalla stessa pubblicate per il sistema.»

1.9 SCHEDA, FORTE, FERRARA VITO

Al comma 6, sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera a)», con le altre: «di cui al comma 1, lettere b) e c).»

1.10

SCHEDA, FORTE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le disposizioni che regolano i rapporti tra l'ente conferente e la società conferitaria devono prevedere espressamente il divieto della nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società.»

1.11

CAVAZZUTI, FERRARA VITO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Gli enti conferenti la cui attuale struttura non contempla l'assemblea costituiscono la stessa entro un anno dall'approvazione delle modifiche statutarie. I primi componenti dell'assemblea sono nominati dal Consiglio di amministrazione su designazione degli enti, degli ordini professionali e delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura indicati nel comma 1, lettere b) e c). Successivamente trova integrale applicazione il disposto del comma 1. Apposite norme statutarie prevedono sfasature temporali per la durata dei primi soci al fine di assicurare la gradualità dei rinnovi.»

«8-ter. Gli enti conferenti la cui attuale struttura già contempla l'assemblea ne adeguano con gradualità la composizione entro cinque anni dall'approvazione delle modifiche statutarie in modo che, comunque, l'ingresso annuale di nuovi soci non sia inferiore a un quinto.»

1.12

SCHEDA, FORTE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti modalità e termini per conformare gradualmente la composizione delle attuali assemblee alle norme del presente articolo.»

1.13

LEONARDI, FAVILLA, RAVASIO, RABINO, TRIGLIA

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. I presidenti e i vice presidenti degli enti conferenti indicati nell'articolo 1, comma 1, sono nominati dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei propri membri.

2. Gli statuti stabiliscono, in coerenza con le finalità di ciascun ente, i requisiti di esperienza e di professionalità per i membri del consiglio di amministrazione. Questi ultimi, nonchè i direttori e i membri degli organi di controllo degli enti, devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'ordinamento vigente per le corrispondenti cariche negli enti creditizi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1994 è stabilita l'incompatibilità fra le cariche di componente del consiglio di amministrazione o dell'organo di controllo degli enti conferenti e quelle di componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale delle società bancarie conferitarie; il cumulo dei relativi emolumenti è comunque vietato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In nessun caso i consigli di amministrazione e i collegi sindacali delle società bancarie conferitarie possono essere composti per oltre un terzo da soci dei rispettivi enti conferenti».

2.2

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FERRARA Vito

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I presidenti e i vice presidenti degli enti conferenti sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri che siano eminenti personalità dei settori indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera c)».

2.1

SCHEDA, FORTE

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei

Monti di pietà di prima categoria, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;

b) l'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967;

c) l'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di diritto pubblico;

d) l'articolo 12, comma 2, l'articolo 12, comma 3, come introdotto dall'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, e gli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recanti disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio».

3.2

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«e) lettera e) dell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

f) l'articolo 20 (omessa distribuzione delle azioni in mano pubblica) del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;»

3.1

CAVAZZUTI

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

61^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*Interviene il ministro per i beni culturali e ambientali Ronchey.**La seduta inizia alle ore 16,30.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato**

(Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 aprile 1980, n. 123: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R 139 B 00, C 07, 0004)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il relatore ZOSO fa presente che l'incompletezza della documentazione su alcuni istituti culturali, lamentata nella precedente seduta, non può essere imputata agli uffici del Ministero. Passando poi ad illustrare la proposta di parere sull'atto in titolo, sottolinea che compito del Parlamento è di esprimere un giudizio complessivo sulla tabella e non di verificare ogni singola scelta del Governo. Propone quindi di esprimere un parere favorevole rilevando con soddisfazione che per la prima volta si è proceduto alla esclusione di istituzioni culturali. Si tratta comunque di un numero troppo ampio che dovrebbe essere ulteriormente ridotto anche in considerazione della esiguità delle risorse. Inoltre il Governo avrebbe dovuto motivare in modo più circostanziato le ragioni della esclusione e delle nuove presenze, nonché delle conferme che si risolvono in un elenco alfabetico. È quindi necessario che la tabella sia accompagnata da una relazione ministeriale circa i dati relativi ad ogni istituzione, anche per spiegare la ripartizione delle risorse tra i diversi istituti.

È poi urgente un ripensamento della legge n. 123 del 1980, soprattutto per precisare i criteri per la redazione della tabella. Al fine di orientare le future scelte del Governo, lo schema di parere precisa che il contributo statale deve essere sempre aggiuntivo rispetto alle fonti di

finanziamento dell'istituzione, che non potrà essere inserita nella tabella se non abbia già svolto per almeno un triennio attività conforme ai requisiti della legge. Inoltre ogni istituzione culturale deve fornire indicazioni sulle attività svolte e sui programmi futuri, sulla dotazione di strumenti scientifici e tecnici nonché documentare l'attività di ricerca. A tal fine non è sufficiente l'attività convegnistica, salvo che essa rappresenti una tappa significativa della ricerca scientifica. Inoltre particolare riguardo dovrà essere riservato a quelle istituzioni che, pur nel rispetto della libertà e dell'autonomia della ricerca culturale, svolgano attività e programmi di interesse pubblico. Propone infine che, nel caso di rinuncia al contributo da parte di istituzioni inserite nella tabella, gli importi relativi siano trasferiti al capitolo 1606 del bilancio del Ministero.

Il senatore BISCARDI condivide la proposta del relatore, specie riguardo alla richiesta di una più ampia motivazione delle esclusioni e delle nuove accessioni alla tabella. Il problema fondamentale rimane la distribuzione a pioggia delle esigue risorse a disposizione del Ministero, che andrebbero piuttosto riservate alle istituzioni culturali più rilevanti in campo nazionale. Condivide inoltre la richiesta di una documentazione più chiara sulle istituzioni culturali ammesse al contributo, nonché le indicazioni al Governo per orientarne le scelte future, specie riguardo al particolare trattamento da riservare alle istituzioni che svolgano attività e programmi di interesse pubblico. È necessario comunque procedere alla riforma della legge n. 123, ormai del tutto insoddisfacente, e chiede a questo proposito l'impegno del Governo. In conclusione ritiene che il giudizio sulla tabella non possa prescindere dalla valutazione sulla validità della suddetta legge.

Il senatore CANNARIATO esprime apprezzamento per lo schema di parere del relatore, anche riguardo alla indicazione dei criteri per orientare il Governo nelle scelte future. Condivide la richiesta di una maggiore documentazione, ma non ritiene che il giudizio del Parlamento debba prescindere dalla valutazione delle singole scelte governative. A questo proposito afferma che le istituzioni culturali legate ai partiti politici non dovrebbero ottenere finanziamenti pubblici, sicché subordina il voto favorevole del Gruppo Verdi-La Rete alla loro esclusione, nonché all'accoglimento della richiesta avanzata dal Presidente del Senato, di ridurre ad un livello meramente simbolico il contributo destinato alla Fondazione «Nuova Antologia».

La senatrice BUCCIARELLI esprime il giudizio negativo del Gruppo del PDS sulla tabella, pur condividendo molte delle osservazioni del relatore Zoso. È ormai urgente riformare la legge n. 123, che ha prodotto un ennesimo atto insoddisfacente come ammesso dallo stesso Ministro. La riduzione numerica delle istituzioni ammesse al contributo operata dal Governo, non è sufficiente e le scelte effettuate non sono del tutto chiare. Inoltre la carenza della documentazione fornita al Parlamento e delle stesse relazioni elaborate dagli uffici del Ministero hanno impedito una valutazione approfondita. La sua parte politica avrebbe preferito quindi rinviare l'espressione del parere, per ottenere

dal Governo una documentazione più circostanziata al fine di verificare le scelte operate. Riferendosi infine a quanto sostenuto da ultimo dal senatore Cannariato, considera oscurantistico volere escludere le istituzioni culturali depositarie della storia dei partiti politici, che sono patrimonio storico e culturale del Paese.

La senatrice ZILLI giudica largamente condivisibili i rilievi del relatore, osservando che la documentazione inviata alla Commissione non consente di esprimere un consapevole giudizio sulla congruità della selezione effettuata dal Ministero. Anche l'elenco delle richieste non accolte - che pure suscita perplessità almeno per certi casi - non risulta troppo illuminante. Ella intende pertanto esprimere un voto contrario; conclude rilevando che per l'inserimento delle istituzioni culturali nella tabella si dovrebbe fare esclusivo riferimento alla loro rilevanza culturale e la loro attinenza al modo della politica non deve incidere nè in un senso nè nell'altro.

Il senatore LOPEZ annuncia il proprio voto contrario, osservando che fra le istituzioni non accolte nella tabella alcune sono di indiscusso prestigio culturale, il che non può certamente dirsi per tutte quelle ammesse invece al contributo. È evidente quindi la necessità di una revisione tanto della legge n. 123, quanto delle modalità con cui è stata applicata finora. Dopo aver giudicato opportuna la rinuncia manifestata dal presidente Spadolini, termina osservando che - pur senza demonizzare tutte le realtà connesse al mondo dei partiti - alcune delle istituzioni ammesse al contributo afferiscono a partiti o addirittura a loro correnti interne.

Il senatore NOCCHI afferma che l'efficacia dei poteri di controllo spettanti al Parlamento richiede taluni presupposti minimi, in mancanza dei quali si traduce in una finzione. Proprio tale mancanza induce il Gruppo del PDS ad esprimere un voto contrario, preannunciando nel contempo la presentazione di una proposta di riforma della legge n. 123, sulla quale confida di raccogliere il consenso di tutti i Gruppi.

Il ministro RONCHEY replica precisando in primo luogo che la sua delusione, in realtà, deriva dall'applicazione della legge. Tiene quindi a precisare che l'esclusione di una istituzione dalla tabella non comporta affatto un giudizio negativo su di essa; l'inserimento nella tabella, del resto, non rappresenta alcun riconoscimento, ma solo una verifica della rispondenza a certi requisiti previsti dalla legge n. 123. In particolare, il Centro studi per la riforma dello Stato non è stato inserito nella tabella perchè dalla documentazione offerta risulta prestare essenzialmente attività di servizi, svolgendo ricerche su commissione. Del resto, anche l'Istituto Cattaneo di Bologna - del quale nessuno può negare il valore culturale - non è stato inserito. Afferma quindi di essere convinto che il Ministro non debba interferire nelle valutazioni espresse dalla apposita commissione ministeriale, tanto per l'impossibilità di valutare tutti gli elementi di giudizio, quanto per la mancanza di legittimazione ad imporre le proprie scelte personali. Egli si è quindi limitato ad esprimere l'indicazione generica di ridurre il numero dei beneficiari,

mentre la commissione ministeriale ha adottato il criterio aggiuntivo di non ammettere chi beneficia di altri contributi.

Dopo un commento della senatrice MANIERI, la senatrice ALBERICI ribatte che le ragioni del voto contrario del PDS sono quelle già chiaramente espresse e prescindono da eventuali colloqui che il Ministro possa aver avuto con direttori di istituti.

Il senatore CHIARANTE annuncia quindi che lascerà l'aula della Commissione.

La senatrice BUCCIARELLI propone quindi un'integrazione allo schema di parere, che il relatore ZOSO accoglie.

Il senatore DE ROSA afferma che l'applicazione dei criteri - quanto mai vaghi - indicati dalla legge n. 123 ha sempre messo in difficoltà il Ministero, che certo non può disporre delle risorse finanziarie e di personale che sarebbero necessarie se volesse procedere ad un'approfondita indagine su tutte le istituzioni culturali. Nelle condizioni di fatto esistenti, dunque, il Ministero ha fatto il possibile.

Dopo aver rilevato che le esclusioni sono generalmente motivate da una valutazione dei bilanci, si sofferma sull'importanza di quelle istituzioni culturali che, pur intitolate a personalità della politica nazionale, non rappresentano affatto un'emanazione dei partiti e raccolgono un patrimonio storico e archivistico di fondamentale importanza per la cultura italiana. Conclude segnalando l'importanza di una revisione della legge n. 123 che introduca criteri più sicuri ed oggettivi.

La senatrice MANIERI dichiara di condividere pienamente l'intervento del senatore De Rosa, affermando che la legge n. 123 mirava a selezionare le istituzioni il cui valore culturale fosse di rilevanza nazionale; in tale prospettiva, non giudica corretto accostare istituti come quelli intitolati a Turati, Gramsci, Croce e Gobetti ad altri che non dispongono di un patrimonio culturale, di una storia o di un prestigio minimamente paragonabili. Conclude auspicando a sua volta una revisione della legge n. 123.

Il senatore CHIARANTE osserva come la Commissione si trovi a ripetere per l'ennesima volta il medesimo dibattito, ricordando come in una precedente occasione fosse stata iniziata l'elaborazione di nuovi criteri selettivi, fra i quali cita la distinzione fra istituzioni nazionali e regionali ed il rilievo da attribuire agli archivi ed alle documentazioni. La tabella proposta, invece, accosta promiscuamente enti di rilievo meramente regionale ad altri di grande importanza per la cultura italiana. Avverte quindi che non parteciperà al voto, per non apparire influenzato dalle questioni di ordine particolare menzionate dal Ministro.

Il senatore STRUFFI interviene associandosi ai rilievi emersi dal dibattito e, ricordate le sue esperienze quale presidente di un istituto

culturale, segnala l'esigenza che sia attribuito particolare rilievo alle attività svolte e ipotizza l'erogazione di un contributo uguale per tutti gli enti. Nell'auspicare che sia finalmente giunto il momento della riforma della legge n. 123, termina deplorando la non adeguata considerazione riservata alla fondazione Turati.

Il presidente ZECCHINO propone quindi una diversa formulazione per il n. 4) dello schema di parere, nonchè l'inserimento di un periodo nel quale si prende atto della rinuncia manifestata dal presidente della fondazione «Nuova Antologia», senatore Spadolini, motivata da ragioni di opportunità legate alla sua carica di Presidente del Senato, e si esprime vivo apprezzamento.

Dopo che il senatore BISCARDI si è espresso favorevolmente su entrambe le proposte e il senatore NOCCHI ha espresso la perplessità della sua parte politica sulla seconda, il senatore MANZINI suggerisce di ampliare la fattispecie a tutti i casi di cessazione dell'attività degli istituti culturali ammessi al finanziamento pubblico.

Il PRESIDENTE fa presente che la legge n. 123 già prevede tale ipotesi; si potrebbe comunque chiedere al Governo di trasferire al capitolo 1606 tutti i contributi per qualsiasi ragione non riscossi dalle istituzioni culturali inserite nella tabella. La rinuncia da parte del presidente Spadolini non rientra peraltro nella precedente ipotesi, essendo intervenuta nel corso del procedimento. Il Ministro dovrebbe comunque tener conto di tale novità, che risulta dagli atti parlamentari.

Il MINISTRO fa presente che potrà recepire solo le indicazioni contenute nel parere.

Il relatore ZOSO ribadisce che il Parlamento può dare al Governo solo indicazioni di carattere generale per orientarne l'azione e quindi non ritiene che nel parere possa essere inserito un codicillo *ad personam*.

Il senatore BISCARDI considera del tutto legittimo che il presidente di un istituto culturale rinunci al contributo pubblico e che conseguentemente la Commissione chieda al Governo di non assegnare il finanziamento.

Il PRESIDENTE non ritiene che l'indicazione al Governo di tener conto della richiesta del Presidente Spadolini rappresenti un'interferenza nel suo potere di amministrazione. Invita comunque la Commissione a ricondurre la questione alle sue giuste dimensioni.

La senatrice MANIERI chiede di inserire tra i criteri per orientare le future scelte del Governo la priorità degli istituti culturali di rilevanza nazionale.

Il relatore ZOSO ritiene che ciò produrrebbe un grave impoverimento culturale per il Paese.

Il PRESIDENTE rileva che la questione potrà essere approfondita in sede di riforma della legge n. 123; propone quindi di precisare nel parere che il Ministro trasferirà al capitolo 1606 i contributi non assegnati, per rinuncia degli interessati o per altre ragioni.

Viene quindi posta in votazione lo schema di parere favorevole, nel testo proposto dal relatore con le modifiche suggerite dalla senatrice Bucciarelli e dal Presidente, che è approvato con il voto contrario dei Gruppi del PDS, Lega Nord, Verdi-La Rete e Misto e l'astensione a titolo personale della senatrice Manieri.

La seduta termina alle ore 18,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

66^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FRANZA

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Merloni ed i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bisagno e per la marina mercantile Camber.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

CAPPELLI ed altri - Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime (643)

CAPPELLI ed altri - Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate (644)

MEO ed altri - Disciplina transitoria delle concessioni marittime con finalità turistico-ricreative (757)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 9 febbraio scorso.

Ha la parola il sottosegretario CAMBER, il quale, dopo aver espresso taluni rilievi critici all'articolato dei disegni di legge in esame, annuncia che sarà quanto prima sottoposto alla valutazione del Consiglio dei Ministri uno schema di decreto-legge, volto ad intervenire in materia di canoni di concessione sanando la situazione pregressa.

Per quanto concerne il problema del trasferimento di funzioni alle regioni, precisa che l'articolo 59 del DPR n. 616 del 1977 subordina l'operatività della delega all'approvazione di appositi elenchi dei beni e delle aree di interesse statale da sottrarre alla delega stessa.

Tali elenchi, a suo tempo predisposti, crearono una serie di ostacoli, producendo una situazione di stallo protrattasi sino al 1991, allorquando la Presidenza del Consiglio dei Ministri sollecitò le amministrazioni interessate a riproporre i predetti elenchi, secondo dati più attuali.

Pertanto, una volta che essi saranno stati approvati nei modi di legge, sarà possibile effettuare il prescritto trasferimento di competenze.

Sulle comunicazioni rese dal sottosegretario CAMBER, interviene il senatore PIERANI, il quale ritiene che il punto fondamentale da chiarire sia dato dall'esigenza di verificare le effettive intenzioni del Governo circa l'applicazione del DPR 616 1977, in quanto il trasferimento di funzioni alle Regioni è un requisito imprescindibile per poter addivenire ad una risistemazione definitiva della materia.

Il senatore FABRIS, dopo aver espresso dubbi sull'opportunità di un intervento del Governo con decreto-legge, riafferma l'esigenza che sia data attuazione al citato DPR 616. Si associa il senatore CAPPELLI.

Il senatore LIBERATORI condivide la posizione del senatore Fabris, pur ritenendo che l'oggetto della delega alle regioni debba essere circoscritto entro limiti precisi.

La Commissione conviene quindi di dare mandato al relatore COCCIU per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in esame.

Il seguito della trattazione è pertanto rinviato.

ANGELONI ed altri - Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso il 9 febbraio scorso.

Ha la parola il sottosegretario BISAGNO, il quale, ribadita l'intenzione del Governo di concorrere ad una rapida approvazione del provvedimento, fa presente che, al fine di conseguire tale risultato, l'Esecutivo ha ritenuto di dover ricercare la copertura finanziaria, oltre che utilizzando il fondo speciale di conto capitale per 105 miliardi, anche mantenendo la disponibilità di taluni fondi a valere sugli stanziamenti recati dalle precedenti leggi speciali finalizzate alla realizzazione dei piani di ricostruzione.

In sostanza il Governo ritiene sufficiente far salvi gli articoli recanti la copertura finanziaria delle precedenti leggi speciali, ed in particolare della legge n. 363 del 1984 e 67 del 1988, con la presentazione dell'emendamento 7.2, che non comporta maggiori spese o diminuzioni di entrate. Presenta anche il subemendamento 5.4/1.

Sulle comunicazioni rese dal sottosegretario BISAGNO si apre un dibattito.

La senatrice ANGELONI giudica la proposta del Governo rischiosa, perchè, non abrogando gli stanziamenti contenuti nelle leggi speciali e finalizzati quindi alla copertura delle disposizioni da esse (e non dal

disegno di legge in esame) recate, si rischia di riaprire un contenzioso, suscitandosi nuove aspettative tra gli ex concessionari.

Il senatore FABRIS ritiene che si debba dare atto al Governo di aver compiuto, con sincero impegno, uno sforzo importante per addivenire alla soluzione di questa annosa questione attinente alla copertura finanziaria di un provvedimento che, nel merito, è assolutamente condivisibile.

A suo avviso, i rischi paventati dalla senatrice Angeloni non dovrebbero sussistere nel momento in cui si intendono abrogare per intero le leggi speciali, lasciando in vita solo gli stanziamenti.

Dopo che il senatore NERLI ha espresso taluni dubbi sulla correttezza di un'operazione che intende trasferire stanziamenti recati da leggi in vigore per finalità ben precise a copertura del provvedimento in esame, interviene il senatore GIOVANNIELLO, il quale chiede che l'emendamento del Governo venga inviato alla Commissione bilancio, anche per meglio comprenderne la portata.

Il senatore NERLI propone che la Commissione proceda a questo punto all'esame degli articoli, come era stato convenuto nella precedente seduta, tenuto conto che la copertura finanziaria del provvedimento è individuata dall'emendamento 5.4, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Si associa la senatrice Angeloni.

Il sottosegretario BISAGNO non si oppone alla proposta del senatore Nerli ma chiede che, quando la Commissione sarà giunta all'esame dell'articolo 7, la trattazione sia sospesa anche per consentire al Ministro (in questo momento impegnato presso la Camera dei deputati) di meglio motivare la sua nuova proposta emendativa in ordine alla copertura finanziaria.

Dopo che il senatore FABRIS ha giudicato condivisibile l'esigenza espressa dal sottosegretario Bisagno, la Commissione passa all'esame degli articoli.

Il senatore FABRIS, dopo aver comunicato di apporre la firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Lombardi, illustra l'emendamento 0.1; dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno prospettato l'opportunità di inserire le norme abrogative alla fine del provvedimento, il senatore Fabris ritira l'emendamento.

Il relatore FRANZA illustra quindi l'emendamento 1.1 di identico tenore dell'emendamento 1.2.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo l'emendamento 1.1 è approvato e risulta quindi accolto l'articolo 1 nel testo emendato.

Il relatore FRANZA illustra quindi l'emendamento 2.1 e 2.4. Il senatore Fabris illustra gli emendamenti 2.2 e 2.5.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti del senatore Fabris, ritenendo più opportuno che l'articolo 2 sia limitato alle norme relative alla revoca delle concessioni e alla definizione dei rapporti in corso. Posti ai voti, risultano approvati gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.4. Risulta precluso l'emendamento 2.2. Il senatore Fabris ritira l'emendamento 2.5, ripresentandolo come emendamento sostitutivo dell'articolo 3.

Risulta quindi accolto l'articolo 2 con le modifiche indicate.

Il senatore FABRIS illustra l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 derivante dall'emendamento 2.5.

Il RELATORE illustra quindi l'emendamento 3.2 ed esprime parere contrario sull'emendamento del senatore Fabris, ritenendo che l'ambito dei lavori da realizzare sia meglio definito nell'emendamento 3.2 e che le procedure siano definite in modo più rigorose.

In sede di votazione risulta respinto l'emendamento del senatore Fabris e invece approvato l'emendamento 3.2.

Risulta quindi accolto l'articolo 3 con le modifiche approvate.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 4.1 soppressivo dell'articolo 4 e risultano preclusi gli emendamenti 4.2 e 4.3.

I senatori FABRIS e FRANZA ritirano gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 sui quali ha espresso parere contrario la Commissione bilancio.

Il ministro MERLONI illustra quindi il subemendamento 5.4/1, osservando come sia connesso all'altro emendamento 7.2 del Governo che consente di mantenere la possibilità di utilizzare talune disponibilità per il completamento dei lavori per i piani di ricostruzione, disponibilità che sono connesse alla revoca delle concessioni. Sull'emendamento del Governo si apre un breve dibattito.

Il senatore FABRIS ricorda al Ministro, giunto soltanto in questo momento, che nel corso di una precedente discussione erano stati sollevati dubbi sulla consistenza di tali disponibilità, nonché sul rischio che possano nuovamente innescarsi meccanismi poco trasparenti, mantenendosi in vita talune disposizioni relative ai piani di ricostruzione di Ancona. Anche se il Sottosegretario ha assicurato all'inizio della seduta che l'emendamento 7.2 non reca conseguenze finanziarie, prospetta eventualmente l'opportunità che sia inviato per il parere alla 5^a Commissione.

Il senatore NERLI ricorda che la 5^a Commissione in sede di parere di altri emendamenti ha escluso assolutamente la possibilità di utilizzo di residui giacenti su capitoli destinati sui piani di ricostruzione; dichiara che la sua parte politica è pronta ad accogliere un emendamento del Governo che disponga una copertura certa e congrua per la legge anche al di là dell'utilizzo del fondo globale. Tuttavia

l'emendamento 7.2, sollevando dubbi in ordine alla reviviscenza di taluni meccanismi insiti nelle leggi relative al piano di ricostruzione di Ancona, non appare congruo allo scopo indicato.

Il relatore FRANZA fa presente che per il completamento dei piani di ricostruzione era stato accertato un fabbisogno oscillante tra i 250 e i 300 miliardi; inoltre ricorda che in sede di legge finanziaria, nell'incertezza sull'utilizzo di residui o disponibilità giacenti sui capitoli destinati ai piani di ricostruzione, era stato approvato un emendamento volto a riservare 105 miliardi al finanziamento della legge a valere sul fondo globale. Successivamente il Governo aveva assicurato che il provvedimento in discussione avrebbe trovato copertura sui suddetti residui o disponibilità: tuttavia la 5^a Commissione ha dato un parere contrario ad emendamenti parlamentari che utilizzavano tale strumento di copertura, mentre ha espresso parere favorevole sull'emendamento 5.4 della senatrice Angeloni. In questa sede pertanto, dichiarandosi pienamente disponibile a rivedere il suo convincimento in Assemblea a seguito di iniziative del Governo presso la 5^a Commissione, non può che dichiararsi contrario al subemendamento 5.4/1 del Governo, anticipando parere favorevole all'emendamento 5.4 della senatrice Angeloni.

Il ministro MERLONI fa presente che, ove sorgessero dubbi sulle conseguenze finanziarie degli emendamenti del Governo, potrebbero essere inviati per il parere alla 5^a Commissione ovvero comunque se ne potrebbe sospendere l'esame. Peraltro sottolinea come l'emendamento della senatrice Angeloni sottragga fondi che si prevedeva di impiegare per la difesa del suolo. Fa presente altresì che le disponibilità fanno riferimento ad 8.971 milioni a partire dal 1994 e fino al 2008.

I senatori GIUNTA e FAGNI si associano alle considerazioni del presidente Franza, dichiarando altresì non opportuno un ulteriore rinvio della discussione.

Il senatore FABRIS preannuncia un voto favorevole della sua parte politica sul subemendamento del Governo, evidenziando la sua preoccupazione di conflitti con altre Commissioni di Camera e Senato per quel che concerne la copertura di disegni di legge afferenti il Ministero dei lavori pubblici. Prospetta un rinvio del seguito dell'esame allo scopo eventualmente di acquisire il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti del Governo.

Il senatore CAPPELLI, associandosi alle dichiarazioni del presidente Franza, esprime parere contrario sul subemendamento 5.4/1.

Il senatore NERLI si dichiara anche egli contrario al subemendamento, precisando che qualora in Assemblea il Governo, attraverso opportuni chiarimenti con il Ministero del tesoro e con la 5^a Commissione, presenti una copertura certa e congrua rispetto alle finalità della legge, alternativa al fondo globale, la sua parte politica la valuterà senz'altro positivamente, in quanto comunque interessata ad utilizzare tutte le disponibilità rivenienti dal bilancio dello Stato per fini di pubblico interesse.

Il senatore PAIRE si associa alle considerazioni del senatore Fabris ed invece il senatore LIBERATORI dichiara di concordare con quanto dichiarato dal presidente Franza, il quale fa presente che il subemendamento 5.4/1, in quanto riduttivo di un emendamento che ha già ottenuto il parere favorevole della 5^a Commissione, può essere posto in votazione.

Il subemendamento è posto ai voti ed è quindi respinto. È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 5.4.

Il senatore COVELLO propone una pausa di riflessione, osservando che si potrebbero manifestare perplessità sul ruolo di relatore rivestito dal Presidente in sede di esame di un provvedimento che tratta anche materia afferente il suo collegio elettorale.

Il presidente FRANZA, anticipando la sua intenzione di dimettersi da relatore del provvedimento, dichiara quindi che, poichè da qualche senatore è stato sollevato un dubbio sull'assenza di conseguenze finanziarie dell'emendamento 7.2, presentato dal Governo, prospetta l'eventualità di sospendere il seguito dell'esame e di inviare l'emendamento per il parere alla 5^a Commissione.

Il senatore NERLI dichiara che a suo avviso l'emendamento può essere posto in votazione; il senatore FABRIS precisa che i suoi interventi precedenti erano tesi ad inviare entrambi gli emendamenti del Governo alla 5^a Commissione, onde consentire un riesame complessivo della materia concernente l'utilizzo dei residui come mezzo di copertura. Dichiara tuttavia di non aver nulla in contrario a che il Presidente ponga ai voti l'emendamento.

Dopo che il senatore FABRIS ha ritirato l'emendamento 7.1, è posto ai voti ed è respinto l'emendamento 7.2 del Governo.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento del senatore Fabris volto a modificare l'articolo 7, nel senso di disporre la cessazione delle disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402. Risulta quindi accolto l'articolo 7 nel testo emendato.

Il PRESIDENTE annuncia quindi le sue dimissioni dall'incarico di relatore, nominando nel contempo per riferire all'Assemblea il senatore Fabris.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire in Assemblea sul provvedimento, con le modifiche accolte.

SU TALUNE QUESTIONI RIGUARDANTI IL CODICE DELLA STRADA

Il senatore FABRIS dichiara di associarsi alla richiesta formulata dal senatore Nerli nella seduta di ieri, circa l'urgenza di una sospensione dell'efficacia di talune norme contenute nel regolamento di

esecuzione del codice della strada e riguardanti le distanze minime per l'effettuazione dei lavori dal confine stradale.

Il ministro MERLONI dichiara che è in fase di predisposizione una modifica di tale norma.

Il senatore PINNA sottolinea al ministro Merloni anche l'esigenza di modificare talune norme riguardanti i trasporti eccezionali.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente FRANZA comunica che al termine della seduta è convocata la Sottocommissione pareri per l'espressione di un parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, sul disegno di legge n. 864.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI**Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126)**

Premettere all'inizio il seguente articolo:

«Art. 0.1.

(Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, di cui all'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80; all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933; agli articoli 13-*sexies decies* e 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; all'articolo 19, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; all'articolo 3, comma 6, della legge 28 ottobre 1986, n. 730».

0.1

LOMBARDI

Art. 1.

Sopprimere il comma 2.

1.1

FRANZA

Sopprimere il comma 2.

1.2

LOMBARDI

Art. 2.

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Abolizione dell'intervento sostitutivo, revoca delle concessioni, definizione dei rapporti in corso)».

2.1

FRANZA

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Revoca delle concessioni e completamento delle opere in corso)».

2.2

LOMBARDI

Sopprimere il comma 1.

2.3

LOMBARDI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. I lavori in corso relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati in concessione sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2-ter. Il Ministro dei lavori pubblici accerta il numero e l'entità degli affidamenti in corso di realizzazione, anche se sia intervenuta sospensione dei lavori, e determina il complessivo fabbisogno finanziario necessario per la definizione economica dei rapporti in corso».

2.4

FRANZA

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Al completamento dei lavori in corso di esecuzione relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati in concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali è già impegnata la relativa spesa, provvedono i comuni interessati mediante affidamento, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, recante attuazione della direttiva n. 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, di contratti di appalto aventi ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la progettazione esecutiva e le ulteriori espropriazioni o acquisizioni di aree eventualmente occorrenti.

2-ter. La gara per l'affidamento dei contratti di cui al comma *2-bis* deve essere svolta mediante licitazione privata. Per gli appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU è facoltativa la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee».

2.5

LOMBARDI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

LOMBARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«1. Nell'ambito dei lavori di completamento delle opere in corso, di quelli finalizzati alla realizzazione di un progetto approvato ovvero strettamente necessari ad assicurare la funzionalità ad opere già ultimate, purchè previsti dai piani di ricostruzione e dai piani regolatori generali vigenti, Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, predispone, sentiti i comuni interessati, un elenco di interventi da realizzare, il cui onere a carico dello Stato è determinato dall'articolo *4-bis*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici trasmette al Parlamento lo schema di decreto, nonchè il quadro del fabbisogno finanziario di cui al comma *2-ter* dell'articolo 2, per l'espressione del parere delle competenti Commissioni permanenti.

2. All'affidamento dei lavori e delle opere di cui al comma 1 provvedono i comuni mediante contratti di appalto ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, aventi ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la progettazione esecutiva e le ulteriori espropriazioni o acquisizione di aree eventualmente occorrenti».

3.2

FRANZA

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

FRANZA

Sopprimere il comma 3.

4.2

LOMBARDI

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «strettamente necessari a completare i lavori in corso fino a renderle funzionali».

4.3

LOMBARDI

Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 4-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, valutato in lire 300 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 193 miliardi, utilizzando le disponibilità in conto residui sui fondi già impegnati nei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli importi accanto ad essi indicati:

- 1) cap. 9306: 20 miliardi,
- 2) cap. 9308: 89 miliardi,
- 3) cap. 9309: 34 miliardi,
- 4) cap. 9417: 50 miliardi;

b) quanto a lire 107 miliardi, mediante l'assunzione di un mutuo quindicennale presso la Cassa depositi e prestiti da ammortizzare utilizzando la disponibilità sul limite di impegno, recato dalla legge n. 363 del 1984, pari a lire 8,5 miliardi annui dal 1994 al 2008, iscritti nel capitolo 9308 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonchè a norma dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi comprese le reiscrizioni nell'esercizio finanziario 1993 di quelle, fra le somme indicate al comma 1, lettera a), colpite da perenzione amministrativa».

5.1

LOMBARDI

Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 4-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutato complessivamente in lire 405 miliardi, di cui

228 miliardi per il 1993, 43,5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e 8,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1996 al 2008, si provvede:

a) quanto a lire 193 miliardi per il 1993, utilizzando le disponibilità in conto residui sui fondi già impegnati nei sottoelencati capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli importi accanto ad essi indicati:

- 1) Cap. 9306: 20 miliardi,
- 2) Cap. 9308: 89 miliardi,
- 3) Cap. 9309: 34 miliardi,
- 4) Cap. 9417: 50 miliardi;

b) quanto a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Ministero lavori pubblici";

c) quanto a lire 8,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008, mediante l'assunzione di un mutuo quindicennale presso la Cassa Depositi e prestiti da ammortizzare utilizzando la disponibilità sul limite di impegno, recato dalla legge n. 363 del 1984, pari a lire 8,5 miliardi annui dal 1994 al 2008, iscritti nel capitolo 9308 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonchè a norma dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi comprese le reiscrizioni nell'esercizio finanziario 1993 di quelle, fra le somme indicate al comma 1, lettera a), colpite da perenzione amministrativa».

5.2

FRANZA

Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 4-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, determinato in 185.192 milioni di lire per il 1993, 43.971 milioni di lire per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in 8.971 milioni di lire per ciascuno degli anni dal 1996 fino al 2008, si provvede:

a) quanto a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Ministero dei lavori pubblici";

b) quanto a lire 150.192 milioni per il 1993, utilizzando quota parte dei residui a valere sui capitoli 9308 (nel limite di 44.855 milioni), 9306 (nel limite di 20.358 milioni), 9309 (nel limite di 34.979 milioni), 9417 (nel limite di 50.000 milioni) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici;

c) quanto a lire 8.971 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008, utilizzando le somme disponibili a valere sul citato capitolo 9308.

2. Sono soppresse le autorizzazioni di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, di cui all'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80 e al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 903, nonchè di cui all'articolo 16 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito dalla legge n. 205 del 17 maggio 1973.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.3 (in via subordinata al 5.2)

FRANZA

Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 4-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutato complessivamente in lire 245 miliardi, si provvede quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1993, 100 miliardi per l'anno 1994 e 100 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Ministero lavori pubblici".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.4

ANGELONI

All'emendamento 5.4, al comma 1, sostituire le parole da «245» a «1995» con le seguenti: «105 miliardi, si provvede quanto a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995».

5.4/1

IL GOVERNO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

LOMBARDI

All'articolo 7, dopo le parole: «13-novies-decies» aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei commi 3 e 8».

7.2

IL GOVERNO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

42^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MICOLINI*La seduta inizia alle ore 16,20.**IN SEDE CONSULTIVA***LIBERTINI ed altri. Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (141)****BONO PARRINO ed altri. Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità (453)****ANDREINI ed altri. Norme in materia di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione di immobili per motivi di interesse generale, di vincoli urbanistici e di contributi afferenti le concessioni edificatorie (470)****GOLFARI ed altri. Istituzione del catasto delle aree edificabili e disciplina generale dell'espropriazione a fini di pubblico interesse (767)**(Seguito e conclusione dell'esame congiunto: parere favorevole con osservazioni e condizione alla 13^a Commissione)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il senatore GALUPPO, premesso che ai quattro disegni di legge in titolo se ne è aggiunto un altro di iniziativa dei senatori del Gruppo socialista, evidenzia la grande attesa nel paese per una definizione legislativa dei problemi connessi con la determinazione della indennità di espropriazione. Le carenze dell'attuale sistema normativo hanno creato una vera e propria situazione di emergenza che rende incerta l'azione della pubblica amministrazione la quale, intervenendo per opere di pubblica utilità, finisce col creare ritardi e determinare un contenzioso giudiziario che rischia di compromettere la situazione economica e finanziaria di molti enti locali.

Ricordato poi che, in conseguenza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 55 del 1968 e n. 5 del 1980, l'espropriazione di aree per l'esecuzione di opere di pubblica utilità compiuta dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali è attualmente soggetta alla legge n. 25/93 del 1865, secondo cui l'indennizzo di espropriazione è rapportato ai valori di mercato, l'oratore sottolinea come le amministrazioni comunali non

possano sopportare un onere gravosissimo. Per questo motivo, egli aggiunge, da un lato lo Stato deve assumersi la responsabilità di concorrere nel pagamento delle indennità di esproprio, mentre dall'altro il legislatore deve approntare soluzioni innovative che consentano una efficace disciplina del problema, che consenta lo svolgimento di un ordinato e corretto esercizio della funzione amministrativa in materia di pianificazione urbanistica.

La regolamentazione della indennità di espropriazione - sottolinea il senatore Galuppo - deve essere strettamente connessa con la definizione del regime al quale è soggetta la rendita urbana ed extra urbana.

Rilevato poi che è giunto il momento di varare una nuova disciplina del settore fondiario che assicuri una situazione di sostanziale perequazione alle diverse posizioni immobiliari, attribuendo alle parti edificabili del territorio valori comparabili con le parti relative ai servizi pubblici e alle opere di interesse collettivo, pone l'accento sulla ingiustizia dell'attuale sistema normativo ed auspica che la nuova normativa permetta scelte di piano aventi un sufficiente margine di libertà operativa e non poste a rimorchio, come spesso avviene, di convenienze settoriali ed occasionali.

L'adeguamento della pianificazione urbanistica locale alle nuove esigenze urbanistico-ambientali, l'affermazione dei principi di perequazione, di indifferenza, di mobilità del diritto di proprietà dei suoli edificati, possono costituire gli obiettivi di una riforma che le forze parlamentari hanno il compito di realizzare in tempi di assoluta urgenza.

Il senatore Galuppo quindi esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore Rabino, con il quale in particolare concorda per quanto riguarda l'opportunità di un testo risultante dall'unificazione dei quattro disegni di legge in titolo e del quinto disegno di legge presentato dai senatori socialisti. In tale testo unificato - egli conclude - bisognerebbe tenere nel dovuto conto gli argomenti richiamati dal relatore riguardanti l'ICI, l'imposta per l'esproprio, le servitù militari, l'occupazione acquisitiva e temporanea, la valutazione degli edifici rurali, il sistema sanzionatorio, l'indicazione di una autorità garante nel corso dei procedimenti, un sistema autonomo di tutela dei diritti anche dei coltivatori diretti anche non proprietari.

Il senatore RABINO riconosce che inizialmente riteneva opportuno attendere un testo unificato. Dovendosi esprimere un parere sui disegni di legge deferiti alla Commissione egli si dice d'accordo ad esprimere un parere con le osservazioni e le raccomandazioni che ha avuto modo di illustrare ed, in particolare con la specifica condizione che nel caso di esproprio di fabbricati rurali l'ammontare dell'indennizzo deve essere tale da permettere la ricostruzione altrove del manufatto espropriato.

Il presidente MICOLINI propone quindi di dare incarico al relatore Rabino di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole con le osservazioni e la condizione da lui proposte, tenendo conto di quanto emerso nel dibattito: la Commissione approva.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 007 0 00, C 09, 0011)*

Il presidente comunica che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 23 febbraio alle ore 16 e mercoledì 24 febbraio alle ore 16 in sede referente per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 219 e n. 413 sul credito agrario e per l'esame del disegno di legge n. 502 concernente modifiche alla legge n. 54 del 1991 sui periti agrari; in sede deliberante per il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 226 e n. 685 concernenti i funghi.

La seduta termina alle ore 16,40.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

81^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
de COSMO*La seduta inizia alle ore 9,10.*

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali in ordine all'esecuzione della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»

(Rinvio)

(R 046 0 03, C 10, 0003)

Il presidente de COSMO, nel constatare ancora una volta l'assenza del Governo, ricorda che le comunicazioni in titolo, sono state ripetutamente rinviate per la indisponibilità del sottosegretario delegato. Ciò appare ancor più incomprensibile atteso che il Ministro dell'industria nella serata di ieri aveva confermato la presenza del rappresentante del Governo.

Il senatore PIERANI propone che la Commissione prospetti alla Presidenza del Senato la necessità di una formale protesta per l'eccessivo numero di assenze del rappresentante del Governo, che finiscono per impedire il corretto espletamento delle funzioni costituzionalmente attribuite al Parlamento.

Il senatore GRANELLI, pur convenendo con la proposta del senatore Pierani, sottolinea non solo l'opportunità di rivendicare i diritti delle Commissioni parlamentari nel rapporto con l'Esecutivo ma anche l'inderogabile necessità di un chiarimento politico in ordine alla progressiva improduttività dei lavori parlamentari, causati dai ripetuti inadempimenti del Governo: questi, infatti, si inseriscono in una crisi strutturale, di più ampie dimensioni, che va manifestandosi nei rapporti tra Parlamento e Governo, sempre più lontani dall'originario disegno previsto dalla vigente Costituzione repubblicana. Assicura infine che si farà interprete del crescente disagio connesso alla mancata soluzione del problema in questione in seno all'Ufficio di Presidenza del Senato.

In senatore GIANOTTI conviene sulla necessità di esprimere al Presidente del Senato una vibrata protesta per le ripetute assenze del Governo nel corso dei lavori della Commissione.

Si associano i senatori LAZZARO e PAIRE.

Il presidente de COSMO prende atto dell'unanime orientamento dalla Commissione al riguardo e comunica che di esso di farà interprete presso il Presidente del Senato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 10, 0030)

Il senatore PIERANI, in riferimento alle dichiarazioni espresse dal ministro Guarino sul progressivo svuotamento delle competenze dei Dicasteri di cui egli è titolare, ritiene che sia indifferibile una iniziativa della Commissione affinché il Governo si assuma le proprie responsabilità in ordine alle competenze in materia di politica industriale: non è oltremodo tollerabile, infatti, che i Ministri del tesoro e dell'industria si dichiarino sostanzialmente incompetenti a riferire in materia, specie allorchè le questioni vertano sulle conseguenze del processo di privatizzazioni recentemente avviato.

Il presidente de COSMO, anche in considerazione delle opportune osservazioni precedentemente espresse dal senatore Granelli, prospetta l'opportunità di valutare nel prossimo ufficio di Presidenza un'apposita iniziativa della Commissione in tal senso.

Il senatore GIANOTTI propone che venga convocato il Presidente del Consiglio dei Ministri per chiarire quali siano gli intendimenti del Governo in materia di politica industriale.

Il presidente de COSMO ricorda che, nell'ultima riunione dell'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si era unanimemente convenuto di richiedere un'audizione del Presidente del Consiglio in ordine alla ristrutturazione del settore industriale, per il quale è sempre più difficile individuare il competente interlocutore istituzionale.

Conviene la Commissione.

SU UNA INTERVISTA RECENTEMENTE RILASCIATA DA UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE

Il senatore PIERANI stigmatizza il fatto che in una recente pubblicazione periodica l'attività legislativa, in particolare quella della Commissione industria, sia stata presentata in termini non corrispondenti alle effettive modalità di svolgimento del lavoro parlamentare.

Il senatore BENETTON, nel chiarire che talune espressioni a lui attribuite non intendevano in ogni caso apparire lesive della dignità del

Parlamento, precisa che l'attività conoscitiva della Commissione potrebbe utilmente avvalersi della consulenza di esperti, anche al fine di esaminare le questioni attinenti le industrie in un'ottica non meramente occupazionale.

Il presidente de COSMO prende atto del chiarimento e ricorda che l'indagine sulle privatizzazioni si avvale da tempo del contributo qualificato offerto nel corso delle audizioni da tecnici competenti nella materia.

La seduta termina alle ore 10.

82^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

*indi del Vice Presidente
PIZZO*

*indi del Presidente
de COSMO*

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'INA, l'avvocato Lorenzo Palesi, accompagnato dai dottori Marino Attisani e Antonio Uliana.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R 033 O 04, C 10, 0009)

Il presidente de COSMO comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del presidente dell'INA

(R 048 O 00, C 10, 0002)

Si riprende l'indagine sospesa nella seduta pomeridiana del 16 febbraio.

Dopo una breve introduzione del presidente de COSMO, il presidente dell'INA, avvocato PALLESI, premette che il consiglio d'amministrazione del 27 gennaio aveva dato incarico all'amministratore delegato di svolgere uno studio sugli aspetti organizzativi interni, connessi alla separazione delle attività, mentre il presidente avrebbe dovuto analizzare gli aspetti tecnico-giuridici. È stato poi conferito incarico all'amministratore delegato di provvedere a una sintesi delle due indagini. In data odierna, sulla base delle conclusioni emerse, lo stesso consiglio ha deliberato di procedere alla separazione delle attività adottando lo strumento giuridico della scissione. Accennando, quindi, ad alcuni momenti della storia dell'INA e alle cessioni legali, si sofferma sulla composizione e l'attività del gruppo, rilevando la progressiva perdita di quote del mercato nazionale negli ultimi anni soprattutto per l'impossibilità dell'istituto, in quanto ente pubblico, di poter operare sul mercato comunitario. Ritiene pertanto necessario operare la separazione delle attività pubbliche da quelle private affinché la società sia in grado di competere sul nuovo scenario europeo: essa può avvenire attraverso gli strumenti giuridici del conferimento o della scissione. La collocazione del portafoglio delle cessioni legali presso l'INA pubblica o INA spa si presenta come l'elemento qualificante della scelta mentre il conferimento di un ramo d'azienda comporta il trasferimento del patrimonio immobiliare della società ad altro soggetto. La valutazione di tale patrimonio appare quanto mai complessa e determina l'impossibilità di concludere il processo di ristrutturazione entro il 1993. È necessario, inoltre, che il trasferimento dei beni immobili avvenga nel rispetto delle norme urbanistiche. Ritiene, quindi, necessario gestire convenientemente il portafoglio delle cessioni legali nell'INA spa, attribuendo all'INA pubblica esclusivamente le funzioni pubbliche. Illustra, infine, un'ipotesi per il collocamento in Borsa delle azioni della società e per lo sviluppo dell'azionariato diffuso con il quale si potrebbero realizzare successive ricapitalizzazioni, la prima delle quali sarebbe pari a circa 300 miliardi di lire. L'accoglimento di tale iniziativa consentirebbe al Governo di raccogliere in cinque anni una somma pari a circa 12 mila miliardi mantenendo la proprietà del 30 per cento della società.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore GIANOTTI domanda le ragioni di mancati provvedimenti a tutela dell'INA dopo che un avviso di garanzia è pervenuto al Presidente della Banca INA di Marino; della facoltà concessa all'agente generale di Milano di stipulare polizze con l'Enel; delle insoddisfacenti risultanze riscontrate nella gestione della zona di Roma e di altre inefficienze.

Il senatore PAIRE sottolinea che le questioni sollevate dal senatore Gianotti confermano l'urgenza di privatizzare l'INA.

Il senatore GRANELLI, rilevato che le contraddizioni tra i documenti approvati dal Governo in materia di privatizzazione dell'INA e la puntuale relazione del presidente Pallesi ripropongono all'attenzio-

ne della Commissione elementi di riflessione molto utili, chiede ulteriori informazioni sulla consistenza e la gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto, anche al fine di una più congrua valutazione della convenienza nel processo di allocazione delle quote azionarie; domanda inoltre chiarimenti sul potenziale riassetto delle partecipazioni estere, in vista della privatizzazione, la quale, peraltro, presupporrebbe l'adozione di strumenti che rendano verosimili le scelte effettuate dal Governo.

Il senatore PIERANI, nel constatare che l'INA è una impresa in buone condizioni operative e che il processo di privatizzazione richiede una più chiara determinazione da parte del Governo, giudica in termini molto problematici il ruolo di indirizzo e controllo che al riguardo il Parlamento può esercitare.

Il presidente de COSMO fornisce precisazioni di ordine procedurale, ricordando che il naturale interlocutore istituzionale del Parlamento resta il Governo. Domanda inoltre se il ricorso alle *golden shares* non rischi di attenuare l'appetibilità delle quote azionarie presso i potenziali acquirenti.

Il senatore PIZZO si associa al senatore Granelli e chiede quale sia l'impatto dell'INA sul mercato comunitario.

Il senatore LAZZARO domanda se le posizioni espresse dal presidente Palesi siano state previamente comunicate al Ministro del tesoro o a quello dell'industria.

Agli intervenuti risponde il Presidente dell'INA il quale, dopo aver precisato di non essere componente del Consiglio di Amministrazione della Banca INA di Marino, comunica di aver informalmente richiesto le dimissioni al Presidente della medesima, dopo esser venuto a conoscenza della discutibile assunzione di un Direttore generale, inquisito successivamente dall'Autorità giudiziaria; sottolinea quindi di non avere poteri legali per provvedere alla sua sostituzione e di attendere la ormai imminente scadenza del Consiglio della Banca per assumere le opportune iniziative che competono, peraltro, all'amministratore delegato dell'istituto e non al presidente. Fornisce quindi chiarimenti sulla vigente normativa in materia agenziale, precisando che l'eventuale anticipazione di fondi a un agente generale da parte del direttore generale dell'Istituto ha effetti molto positivi in termini di bilancio. L'esclusività del rapporto agenziale, egli prosegue, appare alquanto superato perchè non è funzionale a una maggiore produttività ed efficienza delle prestazioni.

Auspicato, quindi, un nuovo respiro culturale e manageriale nell'istituto, afferma che il diritto di operare in esclusiva può subire espresse deroghe da parte del direttore generale dell'INA. Al riguardo fornisce notizie sull'andamento gestionale delle agenzie di Torino, Milano, Civitavecchia e Roma. Con la trasformazione dell'INA in società per azioni, in particolare, la contabilità della gerenza di Roma deve necessariamente rivestire carattere analitico e non a saldo: dalle

verifiche in corso dipenderanno le decisioni attinenti sia il gerente che i dipendenti.

Per quanto concerne la gestione del patrimonio immobiliare, occorre innanzitutto premettere che il suo valore - calcolato in circa 8.000 miliardi di lire - è pari a circa il quadruplo dei premi e risulta mal gestito: per ottenere una maggiore liquidità funzionale allo sviluppo dell'istituto, pertanto, è opportuno alienare parte di esso, atteso che il patrimonio mobiliare ha rendimenti nulli o estremamente contenuti. Resta tuttora aperto il problema dei patti in deroga, la cui stipula provocherebbe la perdita di valore dell'immobile e, comunque, questioni di grande rilevanza sociale. Ricordati, poi, i poteri del direttore generale dell'istituto e gli accordi in esclusiva sottoscritti nel 1990 con la compagnia di stato russa, fornisce informazioni sulle partecipazioni azionarie dell'Assitalia. Circa la quota vendibile dell'INA, essa non è stata rigidamente predeterminata dal Governo e l'istituto è in attesa di istruzioni in proposito. Le prospettive del mercato comunitario sono strettamente connesse alla capacità dell'INA di adeguarsi ai nuovi moduli operativi atteso che il modello di ente pubblico si è rivelato inidoneo allo scopo.

Il presidente Pallesi, infine, accennato ai limitati rapporti con i Ministri del tesoro e dell'industria, avverte che il ricorso alla *golden shares* è ipotizzabile solo in un contesto normativo flessibile.

Il presidente de COSMO ringrazia il presidente dell'INA e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

53ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

COVIELLO

indi del Presidente

GIUGNI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**Interviene il sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale Principe.*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO A DUE CONFLITTI DI COMPETENZA
(A 008 0 00, C 11, 0003)

Il Vice Presidente COVIELLO informa la Commissione che il Presidente del Senato ha risolto a favore della Commissione lavoro il conflitto di competenza sollevato sul disegno di legge n. 546 dalla Commissione giustizia. Il Presidente Spadolini ha invece risolto negativamente per la Commissione lavoro il conflitto di competenza da quest'ultima sollevato sul disegno di legge n. 873, che rimane perciò assegnato alla Commissione giustizia.

*IN SEDE REFERENTE***Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951)***(Esame e rinvio)*

Il relatore, senatore COVIELLO, illustra il provvedimento in titolo ricordando che l'eliminazione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali crea problemi occupazionali alle imprese del settore. A tali problemi il presente decreto intende fornire risposta mediante la concessione di trattamenti straordinari di integrazione salariale, pensionamenti in deroga alla legge n. 438 del 1992 e assunzioni presso il Ministero delle finanze di lavoratori adesso dipendenti da imprese di spedizione doganale. Dopo aver ricordato alcune significative ricerche effettuate da studiosi della materia, il Relatore sottolinea la necessità di chiarimenti da parte del Governo soprattutto in merito ai criteri adottati

per la definizione dei soggetti beneficiari del provvedimento, posto che, con l'integrazione europea, il settore delle spedizioni potrebbe essere rilanciato anche attraverso una diversificazione delle attività. Da considerare sono poi i provvedimenti adottati dalle comunità europee per porre rimedio alla crisi che si è temporaneamente determinata in queste aree. Il Governo dovrebbe inoltre fornire ulteriori lumi riguardo ai duemila lavoratori che il Ministero delle finanze si impegna ad assorbire, chiarendo quali siano i criteri per l'individuazione dei soggetti in questione. Il Relatore riterrebbe infine opportuno essere informato di quali provvedimenti siano stati adottati in materia dagli altri paesi europei.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINUCCI MARIANI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità AZZOLINI.**La seduta inizia alle ore 16.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore BRESCIA fa presente che questa mattina alcuni senatori del Gruppo del PDS hanno presentato una interrogazione, da svolgere in Commissione, sui problemi derivanti dal nuovo sistema di assistenza per i cittadini esenti dal pagamento dei *tickets*. Sollecita quindi l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione della suddetta interrogazione, che concerne la situazione di molte migliaia di assistiti in condizioni di disagio.

Il presidente MARINUCCI MARIANI assicura che prenderà gli opportuni contatti con il rappresentante del Governo perchè l'interrogazione possa essere svolta al più presto possibile.

IN SEDE DELIBERANTE**SIGNORELLI ed altri: Disciplina dei trapianti di cornea (439)****CONDORELLI ed altri: Norme in materia di prelievi di cornea e di parti di cadavere non facilmente deperibili (458)****GARRAFFA ed altri: Regolamentazione degli espianti e dei trapianti di cornea (497)**

(Discussione e approvazione in un testo unificato)

Riferisce alla Commissione il presidente MARINUCCI MARIANI. Ricorda i gravi problemi derivanti dallo scarso numero di trapianti di cornea che si effettuano nel nostro paese, e rileva che in sede di contatti *informali con la Commissione Affari sociali della Camera si decise che presso il Senato sarebbe stato affrontato con precedenza proprio il problema dei trapianti di cornea, essendo impegnata la Camera nell'esame del disegno di legge sull'accertamento della morte. Passa*

quindi ad illustrare il testo unificato dei disegni di legge in titolo, già definito in sede di comitato ristretto. L'articolo 1 riguarda l'assenso ai prelievi, e rispecchia la norma generale vigente in materia. L'articolo 2 prevede che per l'accertamento della morte si faccia riferimento all'arresto cardiaco. L'articolo 3 consente l'effettuazione di prelievi di cornee presso strutture pubbliche o private, nonché a domicilio, mentre per gli innesti prevede l'effettuazione presso strutture pubbliche o private, purchè autorizzate ai sensi della normativa vigente. L'articolo 4 prevede l'istituzione da parte delle Regioni dei centri di riferimento, con compiti di informazione, promozione, organizzazione dei prelievi, nonché di selezione e trattamento delle cornee prelevate. L'articolo 5 abroga ogni disposizione in contrasto con la nuova legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore CONDORELLI raccomanda una sollecita approvazione del provvedimento, e sottolinea la necessità di evitare di allungare eccessivamente il dibattito e di appesantire il testo con disposizione troppo minuziose.

La senatrice BETTONI BRANDANI, pur condividendo in sostanza il testo illustrato dal presidente, ritiene necessario modificare gli articoli 3 e 4; all'articolo 3 occorre precisare che i prelievi possono essere effettuati anche presso strutture private, o a domicilio, ma secondo modalità stabilite dai centri di riferimento; all'articolo 4 si deve stabilire che i centri devono riferirsi alle strutture pubbliche, e che ad essi spetti anche il compito del deposito e della conservazione delle cornee. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti al riguardo.

Il senatore MANARA condivide il testo illustrato dal Presidente. Rileva poi che sarebbe stato più opportuno arrivare ad un unico testo che affrontasse nel suo complesso la materia dei trapianti. Ritiene necessario che all'articolo 4 sia precisato che ai centri di riferimento debbono spettare anche compiti di controllo.

Il senatore STEFANO ritiene necessario stabilire che nell'effettuazione degli innesti siano rispettate le liste di attesa.

Il senatore PERINA, in relazione alle proposte di modifica di cui è stata preannunciata la presentazione, rileva che l'articolo 4 è stato definito sulla base delle indicazioni di alcuni esperti di chiarissima fama, ascoltati in sede ristretta. In ogni caso, chi intende aumentare le competenze dei centri di riferimento dovrebbe anche attribuire ad essi il rilascio dell'autorizzazione per le effettuazioni di innesti.

Il senatore MURATORE si dichiara a favore del testo illustrato dal Presidente. Ricorda che nella scorsa legislatura il disegno di legge sui trapianti non andò avanti, anche per la volontà di arrivare ad un testo eccessivamente minuzioso. Non ritiene che le modifiche proposte stravolgano le disposizioni più importanti, e sottolinea, che per quanto riguarda l'assenso, occorrerebbe superare la normativa attuale.

Il senatore GRASSANI ritiene che occorra prevedere che gli innesti debbano essere effettuati solo presso strutture pubbliche.

Il senatore MARTELLI fa presente che il maggior numero di interventi di vitrectomia nel nostro paese è effettuato da una struttura privata romana, a costi pari ad un quinto di quelli sostenuti nelle strutture pubbliche per identiche operazioni. Per quanto riguarda l'accertamento della morte, rileva che negli Stati Uniti sono già in uso tecniche a prova di errore, che consentirebbero di superare del tutto il problema. Raccomanda una sollecita approvazione del testo, al quale occorre apportare il minimo di modifiche.

Il senatore CARRARA ritiene necessario che si prevedano adeguati controlli, e si dichiara favorevole al testo illustrato dal Presidente. Occorre ora il massimo impegno, anche da parte del Governo, perchè alla Camera il disegno di legge sull'accertamento della morte sia approvato nei tempi più brevi.

Il senatore GARRAFFA si augura che oggi si possa arrivare alla approvazione del testo, ora illustrato che è sufficientemente chiaro, ma contiene anche adeguate garanzie. All'articolo 4 ritiene condivisibile la modifica proposta dalla senatrice Bettoni Brandani circa il compito di conservazione delle cornee da attribuire ai centri di riferimento.

Il senatore TORLONTANO osserva che nel nostro paese vi è una diffusa immoralità che giustifica diffidenze e timori da parte di vasti settori dell'opinione pubblica nei confronti dei trapianti. Occorre quindi attribuire ai centri di riferimento sia il compito di conservare le cornee prelevate, sia quello di compilare le liste di attesa e garantirne il rispetto, anche allo scopo di evitare che la Camera sia indotta a modificare il testo rinviandolo al Senato, con conseguenti notevoli perdite di tempo.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, replicando agli intervenuti, esprime l'auspicio che entro oggi si arrivi alla definizione di un testo, e preannuncia di condividere alcune delle modifiche proposte.

Il sottosegretario AZZOLINI, replicando a sua volta, valuta positivamente il lavoro svolto dalla Commissione durante l'esame in sede referente, e preannuncia che il Governo si adopererà presso la Camera perchè il testo pervenuto dal Senato venga approvato senza modifiche.

Si prende a base dell'esame il testo proposto dal Presidente.

Si passa all'esame degli articoli.

Senza discussione sono approvati gli articoli 1 e 2 ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Il sottosegretario AZZOLINI illustra l'emendamento 2.0.1.

Il senatore GARRAFFA ricorda che nel corso delle audizioni di esperti, si disse che le cornee vengono sempre sottoposte ad esami al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive. L'emendamento 2.0.1 implica lo svolgimento di complessi esami sul cadavere del donatore, mentre sarebbe preferibile che i riscontri fossero effettuati sulle cornee.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, pur rilevando che dall'innesto di cornee non può derivare la diffusione di malattie infettive, ritiene condivisibile l'emendamento 2.0.1, al fine di far cadere presso l'opinione pubblica tutte le possibili diffidenze.

Il sottosegretario AZZOLINI ritira l'emendamento 2.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

La senatrice BETTONI BRANDANI illustra l'emendamento 3.1.

Il presidente MARINUCCI MARIANI si dichiara contrario all'emendamento 3.1, che porterebbe ad un rallentamento delle procedure perchè i centri di riferimento in molte zone non esistono.

La senatrice BETTONI BRANDANI ritira l'emendamento 3.1.

Viene quindi approvato l'articolo 3 senza modifiche.

Si passa all'articolo 4.

La senatrice BETTONI BRANDANI illustra gli emendamenti 4.1, 4.3 e 4.4.

Il senatore MANARA illustra l'emendamento 4.2.

Il senatore CARRARA, in relazione al contenuto dell'emendamento 4.2, propone l'emendamento 4.2 bis che, a suo avviso, assorbe l'emendamento 4.2. Con riferimento all'emendamento 4.4, ritiene che esso sia di fatto insultante per i medici che operano nel settore.

La senatrice BETTONI BRANDANI ritira l'emendamento 4.1, in relazione alla presentazione da parte dei senatori Manara e Pisati dell'emendamento 4.2.

Il senatore GARRAFFA esprime dissenso sull'emendamento 4.4. Rileva che non tutte le cornee sono applicabili a tutti i bulbi oculari, per cui non ha senso parlare di liste di attesa, e ricorda che comunque si tratta di interventi gratuiti.

Il senatore TORLONTANO osserva che le liste di attesa esistono per tutti i trapianti.

Il senatore ZOTTI ed il senatore Perina sottolineano l'inopportunità di dare per scontato nel testo di una legge che esistano liste di attesa. Esprimono altresì dissenso sull'emendamento 4.2.

Il senatore SIGNORELLI rileva che le liste di attesa si sono create proprio per la mancanza di una legge.

Il senatore STEFANO sottolinea che vi sono liste di attesa per gli interventi più semplici.

Il senatore MANARA ritira l'emendamento 4.2, aggiungendo la propria firma all'emendamento 4.2 bis.

Il presidente relatore MARINUCCI MARIANI si dichiara favorevole agli emendamenti 4.2 bis, 4.3 e 4.4.

La Commissione approva gli emendamenti 4.2 bis e 4.3.

Viene invece respinto l'emendamento 4.4, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Grassani, che sottolinea l'esistenza di diffusi fenomeni di malcostume negli ospedali.

È quindi approvato l'articolo 4 con le modifiche accolte. È poi approvato l'articolo 5 senza modifiche.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Il senatore SIGNORELLI esprime soddisfazione per la conclusione dell'*iter* del disegno di legge ed annuncia il voto favorevole.

Il senatore TORLONTANO esprime il timore che alla Camera dei deputati il testo che la Commissione si appresta a votare sia accolto con ostilità; e rileva che gli emendamenti originariamente presentati dal Gruppo del PDS erano scaturiti proprio dalla volontà di ridurre le difficoltà dell'ulteriore *iter* del provvedimento. Annuncia il voto favorevole del Gruppo del PDS.

Il senatore CONDORELLI annuncia il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana e ringrazia il Presidente per quanto ha fatto per l'approvazione del provvedimento.

La Commissione approva quindi all'unanimità il provvedimento nel testo unificato, con il seguente titolo: «Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea».

SULLA ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE MINISTERIALI IN MATERIA VETERINARIA

Il senatore MURATORE sottolinea che il disegno di legge che il Governo sta predisponendo per la trasformazione del Ministero dell'agricoltura in Ministero della produzione alimentare attribuirebbe a quest'ultimo la materia veterinaria, sottraendola al Ministero della sanità. Tale passaggio di competenze implicherebbe la volontà di porre al centro dell'attenzione non già la tutela della salute pubblica, ma la tutela di interessi economici. Esprime forte preoccupazione per tale

eventuale orientamento, e raccomanda una iniziativa da parte della Commissione per evitare che si arrivi ad una modifica della normativa vigente, che andrebbe anche contro gli orientamenti emersi in sede internazionale.

La senatrice ROCCHI si associa alle preoccupazioni espresse dal senatore Muratore.

Il presidente MARINUCCI MARIANI assicura che effettuerà i necessari approfondimenti su quanto affermato dal senatore Muratore, e si riserva di avviare adeguate iniziative parlamentari sulle quali si augura che si registreranno le più ampie convergenze tra i gruppi.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative ai controlli veterinari

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489. Parere favorevole con osservazioni)

(R 144 0 03, C 12, 0013)

Riferisce il senatore MURATORE. Lo schema di decreto legislativo recepisce le direttive comunitarie 90/675 e 91/496 in materia di controllo veterinario di animali e dei prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi. L'articolo 1 stabilisce l'esclusione dal controllo per gli animali domestici da compagnia diversi dagli equidi a seguito dei viaggiatori. L'articolo 2 fornisce talune definizioni, tra cui quelle di controllo documentale, controllo fisico, controllo materiale, di territorio comunitario, di posto d'ispezione frontaliero, d'importatore, di partita, di prodotti e di veterinario ufficiale. All'articolo 3 sono previste le modalità di controllo degli animali. L'articolo 4 prescrive l'obbligo di sottoporre ciascuna partita a ben precisi e determinati controlli. Sono altresì individuati i compiti del veterinario del posto di ispezione frontaliero per quanto riguarda il controllo fisico degli animali consistente, salvo deroghe in base a provvedimento ministeriale, in un esame clinico, in eventuali esami di laboratorio, in eventuali prelievi di campioni e nella verifica dell'osservanza di determinati requisiti minimi. Il veterinario di frontiera deve altresì informare il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di destinazione. Il Ministro della sanità con proprio decreto dispone le modalità di applicazione di tale articolo. L'articolo 5, tra l'altro, dispone il divieto di introduzione di animali nei territori di cui all'allegato I in base a precisi accertamenti risultanti dai controlli. L'articolo 6 individua i posti di ispezione frontalieri per gli animali. L'articolo 7 prevede le modalità di rilascio delle certificazioni. L'articolo 8 stabilisce per determinati animali presentati ad un posto di frontiera italiana controlli diversificati a seconda che tali animali siano destinati al territorio nazionale o ad altro Stato membro. Sono quindi stabilite le condizioni all'importazione di animali provenienti da un paese terzo per il quale non sono ancora state stabilite le condizioni uniformi di polizia veterinaria. L'articolo 9 prevede l'autorizzazione del Ministero della sanità per il transito sul

territorio nazionale di animali in provenienza da un paese terzo con destinazione ad un altro paese terzo. Sono elencate le condizioni in base alle quali è possibile concedere l'autorizzazione. Lo stesso articolo individua le condizioni in base alle quali il veterinario del posto di ispezione frontaliero consente il transito. L'articolo 10 definisce le norme relative alla permanenza in quarantena degli animali e le connesse funzioni del veterinario responsabile del posto di ispezione frontaliero, individuando altresì quali sono le stazioni di quarantena. L'articolo 11 individua le competenze del veterinario responsabile di un posto di ispezione frontaliera nel caso in cui gli animali, in base ai controlli veterinari, non soddisfano le condizioni fissate dalla normativa vigente in materia. L'articolo 12 prevede che il Ministro della sanità emanì disposizioni conformi a quelle comunitarie sia per l'importazione di animali da macello destinati al consumo locale, sia per l'importazione di animali da allevamento e produzione in determinate parti del territorio comunitario. L'articolo 13, tra l'altro stabilisce che l'identificazione e la registrazione debbano essere effettuate nel luogo di destinazione degli animali. L'articolo 14 prevede un contributo, il cui ammontare è stabilito dal Ministro della sanità, per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli sanitari. L'articolo 15 dà facoltà al Ministro della sanità di disporre una frequenza ridotta dei controlli, mentre l'articolo 16 indica le modalità di comunicazione all'importatore delle decisioni adottate. L'articolo 17 stabilisce le sanzioni per qualsiasi introduzione illecita di animali nel territorio italiano. L'articolo 18 indica le condizioni in base alle quali l'autorità doganale consente l'immissione in consumo nel territorio comunitario. L'articolo 19 individua le finalità cui sono tesi i controlli di ciascuna partita di prodotti. L'articolo 20 individua le fattispecie che danno luogo al divieto dei prodotti nel territorio comunitario. L'articolo 21 detta norme circa la sottoposizione dei prodotti ai controlli veterinari, nonché sull'organizzazione degli stessi. L'articolo 22 prevede controlli doganali in una zona franca stabilendo l'intervento del veterinario di frontiera più vicino in caso di sospetto. In base all'articolo 23 il Ministro della sanità individua i depositi doganali e i depositi di temporanea custodia per i prodotti e stabilisce il tipo di controllo veterinario all'entrata ed all'uscita dei prodotti stessi. Sono individuate anche le condizioni che consentono l'uscita dei prodotti dai depositi. L'articolo 24 stabilisce a quali condizioni il Ministero della sanità può consentire l'introduzione in una zona franca dei prodotti che non soddisfano i requisiti prescritti. L'articolo 25 disciplina i controlli dei prodotti i cui scambi avvengono ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 1993. Il veterinario del posto d'ispezione procede al controllo materiale, agli esami di laboratorio ed al prelievo dei campioni. Il Ministro della sanità adotta i provvedimenti concernenti le modalità di controllo. L'articolo 26 individua i posti d'ispezione frontaliero. L'articolo 27 definisce le funzioni di certificazione dell'ufficio veterinario del posto d'ispezione frontaliera. L'articolo 28 concerne i controlli veterinari per i prodotti destinati ad altro Stato membro che ne ha autorizzato l'immissione. L'articolo 29 regola il transito dei prodotti provenienti da paesi terzi destinati a paesi terzi attraverso un territorio comunitario.

L'articolo 30 si occupa dei controlli d'identità, mentre l'articolo 31 individua i prodotti ai quali non si applicano le norme di cui agli articoli da 18 a 34 con l'eccezione dell'articolo 32. L'articolo 32 dispone il controllo veterinario adeguato da parte del veterinario del posto d'ispezione frontaliero in caso di sospetto d'inosservanza della legislazione veterinaria o di dubbi sull'identità del prodotto. L'articolo 33 stabilisce i compiti del veterinario del posto d'ispezione frontaliera se i controlli rivelano che il prodotto non soddisfa le condizioni prescritte. L'articolo 34 detta norme relative ai prodotti vegetali assoggettati ai controlli veterinari, nonché le garanzie che i paesi terzi devono offrire. L'articolo 35 prevede la possibilità per il Ministero della sanità di richiedere misure adeguate in caso d'insorgenza in un paese terzo di una malattia. Sono quindi indicate le misure da adottare nonché quelle che il responsabile del posto d'ispezione frontaliero può adottare immediatamente. L'articolo 36 prevede che il Ministro della sanità fornisca collaborazione ed assistenza agli esperti veterinari della Commissione. L'articolo 37 consente l'intervento del Ministero della sanità presso qualsiasi Stato membro. L'articolo 38 riguarda l'elaborazione di programmi di scambi di funzionari competenti in materia di controlli veterinari, mentre l'articolo 39 stabilisce le sanzioni. A conclusione della sua esposizione il relatore Muratore, ricordando le osservazioni formulate dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, propone che la Commissione esprima parere favorevole con talune osservazioni. Agli articoli 4, 7, 9, 10, 13, 25 e 27 occorrerebbe sostituire il riferimento ad un emanando decreto di attuazione di direttive comunitarie con la corretta citazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 28. Occorrerebbe inoltre precisare che la parte dell'allegato A all'anzidetto decreto cui si fa riferimento è solo la parte I. All'articolo 6 occorrerebbe poi introdurre una disposizione che tenga conto dell'esigenza di adeguarsi in tempi brevi ai requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva comunitaria 91/496. La Commissione accoglie la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 40 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Parere favorevole con osservazioni)

(R 144 0 03, C 12, 0014)

Riferisce il senatore PERINA. Lo schema di decreto riguarda l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati in laboratorio. L'articolo 2 dà le definizioni di microorganismo, di microorganismo geneticamente modificato, di modifica genetica, nonché di impiego confinato; in particolare s'intende per impiego confinato quello nel quale vengono usate barriere fisiche, chimiche, o biologiche per limitare il contatto dei microorganismi con l'ambiente esterno. Si distinguono poi due tipologie di operazioni: quella di tipo A concerne le operazioni effettuate a fini di insegnamento, ricerca o comunque per scopi non industriali o commerciali; per tale tipologia è previsto un limite rigido di dieci litri di materiale impiegato che appare

eccessivamente ridotto. A tal riguardo il relatore propone che nel parere si richieda una modifica della disposizione in questione. La tipologia B riguarda tutte le altre operazioni. L'articolo 3 stabilisce che il decreto non si applica laddove la modificazione genetica sia ottenuta con l'impiego delle tecniche contenute nell'allegato I/B. L'articolo 4 classifica i microorganismi in due gruppi, a seconda del tasso di pericolosità. Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano le misure che gli utilizzatori sono tenuti ad adottare per prevenire effetti negativi sulla salute e sull'ambiente derivanti dall'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati. Gli articoli 8, 9 e 10 riguardano le misure che gli utilizzatori sono tenuti a prendere nelle operazioni che comportano l'impiego di microorganismi geneticamente modificati. L'articolo 11 prevede che il Ministero della sanità riceva dagli utilizzatori le notifiche di primo impiego degli organismi in questione, e che su di esse svolga una istruttoria preliminare; il Ministero può chiedere agli utilizzatori l'invio di ulteriori informazioni, è può delimitare i modi e i tempi dell'impiego; ove l'impiego riguardi microorganismi geneticamente modificati che presentano potenziali pericoli in sede di diffusione, l'utilizzatore non può iniziare l'attività senza l'assenso del Ministero; il provvedimento ministeriale è comunicato per iscritto all'utilizzatore entro 90 giorni dal ricevimento della notifica; decorso tale termine il provvedimento di assenso si intende comunque rifiutato. Rispetto a tale previsione il relatore esprime forti perplessità, in quanto gli utilizzatori possono essere indotti ad affrontare spese in vista delle operazioni di cui al decreto, e non possono quindi essere posti alla mercè dei ritardi burocratici del Ministero: ritiene quindi opportuno proporre che nel parere si richieda la modifica dell'articolo 12 nel senso di prevedere un meccanismo di silenzio-assenso anziché di silenzio rifiuto. L'articolo 12 riguarda l'obbligo per gli utilizzatori di informare il Ministero relativamente a modificazioni ulteriori di microorganismi il cui impiego sia stato già autorizzato, o a nuove conoscenze, influenti ai fini dei rischi. L'articolo 13 prevede che ai procedimenti amministrativi cui il decreto fa riferimento si applicano gli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'articolo 14 riguarda la riservatezza di talune informazioni concernenti i microorganismi geneticamente modificati. L'articolo 15 istituisce una Commissione interministeriale chiamata a svolgere compiti di consulenza e di controllo. Gli articoli 16 e 17 riguardano l'obbligo di predisporre piani di emergenza per gli utilizzatori di microorganismi geneticamente modificati che presentino potenzialità di pericolo in caso di diffusione. Gli articoli 18 e 19 riguardano le ispezioni. L'articolo 20 stabilisce che anche gli utilizzatori che alla data di entrata in vigore del decreto effettuano operazioni implicanti l'impiego di microorganismi geneticamente modificati potenzialmente pericolosi siano tenuti ad inviare al Ministero della sanità una circostanziata notifica, in vista dell'ottenimento di uno specifico assenso. Anche in questo caso vale il principio di silenzio rifiuto già contenuto nell'articolo 12; anche a tal riguardo il relatore si pronuncia a favore di una modifica del testo. Gli articoli 21, 22 e 23 riguardano le sanzioni. Il relatore propone pertanto che la Commissione esprima un parere favorevole con le osservazioni testè svolte. La Commissione accoglie la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 90/220/CEE sulla emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 40 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

Parere favorevole con osservazioni)

(R 144 0 03, C 12, 0015)

Riferisce alla Commissione il senatore PERINA. Egli illustra dettagliatamente il provvedimento. Sottolinea in particolare il contenuto dell'articolo 1 che stabilisce le finalità del decreto e cioè la protezione della salute umana e dell'ambiente nei confronti dell'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente e dell'immissione sul mercato di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati destinati alla successiva immissione deliberata nell'ambiente. Di interesse è anche l'articolo 3 che fornisce le definizioni di organismo, di organismo geneticamente modificato, di emissione deliberata, di immissione sul mercato, di valutazione del rischio ambientale ecc. L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni del decreto non si applicano al trasporto di organismi geneticamente modificati per ferrovia, per strada, per vie navigabili interne, per aria e per mare. Gli articoli successivi si riferiscono dettagliatamente alle modalità di controllo. Come già rilevato a proposito del provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria 90/219, il relatore Perina si dice contrario al meccanismo del silenzio rifiuto da parte dell'autorità amministrativa, riproposto anche nel provvedimento all'esame. Propone che la Commissione esprima parere favorevole con l'osservazione da lui stesso formulata.

La senatrice ROCCHI ritiene che in una materia così delicata come quella contenuta nel provvedimento dovrebbero esprimere il proprio parere il Comitato di bioetica ed altri organismi tecnico-scientifici competenti.

Il relatore PERINA precisa che la normativa non riguarda la manipolazione genetica, bensì l'organizzazione del lavoro e le procedure di controllo finalizzate alla prevenzione di incidenti.

Il senatore BRESCIA propone una pausa di riflessione onde avere il tempo di valutare più attentamente la materia.

Il presidente MARINUCCI MARIANI si dichiara contraria al rinvio dell'espressione del parere.

Quindi la Commissione dà mandato al relatore ad esprimere parere favorevole con osservazioni.

IN SEDE DELIBERANTE

PROCACCI ed altri: Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151)

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice ROCCHI. Ella rimanda a quanto già ebbe a considerare nella sua relazione sul provvedimento in

sede referente. Ricorda che in tale sede ella presentò anche taluni emendamenti. Fa presente che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul provvedimento, formulando peraltro talune osservazioni. Tali osservazioni sono state recepite negli emendamenti che ella si appresta a presentare, alcuni dei quali già presentati in occasione dell'esame del provvedimento in sede referente. Comunica altresì che il parere della Commissione bilancio è favorevole a condizione dell'introduzione di talune modifiche. In proposito la relatrice osserva che il parere espresso dalla Commissione bilancio sul provvedimento partiva dal presupposto che il diritto all'obiezione di coscienza, così come previsto dall'articolo 2 era generalizzato e non circoscritto a determinati soggetti legittimati ad esplicitarlo in quanto direttamente impegnati nell'attività di sperimentazione animale. Con gli emendamenti presentati invece si precisano i soggetti legittimati all'azione, e i tempi per dichiarare l'obiezione di coscienza. Illustra quindi gli emendamenti 2.1, 3.1, 4.1 e 4.2. Con l'emendamento 2.1, sostitutivo dell'articolo 2 si indicano con precisione i soggetti che possono dichiarare l'obiezione di coscienza. Con l'emendamento 3.1 sostitutivo del comma 1 dell'articolo 3, si precisano modalità e tempi della dichiarazione dell'obiettore. Con l'emendamento 4.1, sostitutivo del comma 2 dell'articolo 4, si prevede la possibilità di una ricollocazione dei soggetti obiettori in attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale. Con l'emendamento 4.2, sostitutivo del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4, si dispone l'attivazione all'interno dei corsi universitari di modalità d'insegnamento che non prevedano pratiche di sperimentazione animale. Con tali emendamenti, ad avviso della relatrice, dovrebbero essere superate le osservazioni condizionanti espresse dalla Commissione bilancio, soprattutto alla luce del fatto che vengono ben precisati i soggetti legittimati all'obiezione di coscienza.

Il presidente MARINUCCI MARIANI avverte che tali emendamenti saranno trasmessi alla Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19.

**Testo predisposto dal relatore
sui disegni di legge nn. 439-458-497**

Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea

Art. 1.

(Assenso)

1. La donazione delle cornee è gratuita. È consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato, o in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.

2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso è espresso dai rispettivi rappresentanti legali.

Art. 2.

(Accertamento della morte mediante mezzi strumentali)

1. Il prelievo di cui all'articolo 1 può essere effettuato con l'accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile.

2. La morte per arresto cardiaco irreversibile può essere accertata nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio mediante rilievo grafico continuo dell'elettocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.

3. Il medico che dichiara la morte è tenuto a darne immediata comunicazione al più vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'articolo 4.

Art. 3.

(Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea)

1. Le operazioni di prelievo della cornea possono essere effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio da parte di personale medico.

2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non è prevista alcuna autorizzazione particolare.

Art. 4.

(Centri di riferimento per gli innesti corneali)

1. Le regioni singolarmente o d'intesa tra loro provvedono all'organizzazione ed al funzionamento dei centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali.

2. I compiti dei centri di cui al comma 1 sono i seguenti:

- 1) informazione e propaganda sul territorio;
- 2) organizzazione dei prelievi;
- 3) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee;
- 4) promozione degli innesti;
- 5) promozione della ricerca.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

EMENDAMENTI

al testo predisposto dal relatore

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accertamento dello stato di salute del donatore)

1. Prima di procedere all'espianto il personale medico responsabile dello stesso deve disporre tutti gli esami idonei ad accertare l'assenza di malattie infettive trasmissibili attraverso il materiale biologico e la funzionalità dell'organo da impiantare».

«Art. 3.

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «secondo i criteri stabiliti dal centro di riferimento».

- 3.1** BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, BRESCIA,
STEFÀNO, ZUFFA

Art. 4.

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «che devono obbligatoriamente riferirsi alle strutture sanitarie pubbliche»

- 4.1** STEFÀNO, BRESCIA, TORLONTANO, ZUFFA,
BETTONI BRANDANI

Al comma 1 alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «sui quali le stesse esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.»

- 4.2** MANARA, PISATI

Al comma 1 dopo le parole: «provvedono all'organizzazione», fare virgola e sopprimere la parola: «ed»; dopo la parola «funzionamento» aggiungere le altre: «ed al controllo».

- 4.2-bis** CARRARA, MANARA, BETTONI BRANDANI, TOR-
LONTANO

Al comma 2, dopo il punto 2), aggiungere il seguente punto:

«2-bis) deposito e conservazione delle cornee».

- 4.3** TORLONTANO, BRESCIA, BETTONI BRANDANI,
ZUFFA, STEFÀNO

Al comma 2, alla fine del punto 3), aggiungere le seguenti parole: «nel rispetto delle liste di attesa».

- 4.4** STEFÀNO, TORLONTANO, BRESCIA, ZUFFA,
BETTONI BRANDANI

Procacci ed altri: Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151)

Art. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario del ruolo dei professionisti laureati, tecnico infermieristico, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale».

2.1

IL RELATORE

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale entro un mese dalla conclusione del periodo di prova successivo all'assunzione; nel caso degli studenti universitari la comunicazione deve essere fatta al docente del corso interessato al momento dell'inizio dello stesso.

2. L'obiezione può essere revocata o essere dichiarata anche al di fuori dei termini in cui al comma 1; in tal caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione».

3.1

IL RELATORE

Art. 4.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 della presente legge dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere ricollocati, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche esistenti, in attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico».

4.1

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano tali pratiche per il superamento dell'esame».

4.2

IL RELATORE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

46^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PIERRI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali C.G.I.L., architetto Falasca, C.I.S.L., architetto Pignocco, U.I.L., dottor De Gasperi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle prospettive della legislazione urbanistica: audizione dei rappresentanti delle Associazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L e U.I.L.

(R 048 0 00, C 13, 0003)

Dopo brevi parole di presentazione delle finalità dell'indagine da parte del presidente PIERRI, ha la parola l'architetto FALASCA, secondo cui l'urgenza di affrontare la tematica espropriativa non deve offuscare la necessità di mettere ordine all'intera legislazione urbanistica; ciò dovrebbe avvenire alla luce degli sviluppi della pianificazione territoriale - che andrebbe svolta senza ignorare il livello sovranazionale (come emerge dal Programma Europa 2000) - nonché delle tematiche ambientali e delle trasformazioni delle città.

All'attribuzione di compiti in materia di pianificazione territoriale spesso non ha corrisposto un complesso di poteri di governo dell'economia in capo alle regioni stesse, oggettivamente prive di una strumentazione capace di attuare gli indirizzi fissati. La rigidità del sistema dei piani si è poi rivelata inadeguata a seguire la dinamica dei processi di trasformazione urbana: l'uso dei centri storici è una priorità strategica di cui occorre tener conto, anche alla luce dei nuovi poteri delle province e delle aree metropolitane. I programmi di recupero sono finora rimasti inattuati, mentre il programma integrato previsto dalla legge n. 179 del 1992 costituisce una procedura di opportuna concertazione tra diversi soggetti istituzionali ma non può sostituire la pianificazione territoriale. Lo sviluppo di competenze tecniche nella pubblica amministrazione è necessario per governare i processi di trasformazione; il conferimento delle risorse va poi collegato con le dinamiche del mercato immobiliare, anche seguendo la strada dell'art. 17 del decreto legislativo n. 504 del 1992 istitutivo dell'ICI.

Il dottor DE GASPERI auspica il superamento della legislazione speciale dell'emergenza, che ha subito censure di costituzionalità e ha prodotto una cultura dell'Amministrazione da superare con nuove fondamenta legislative in materia urbanistica. Lo strumento apprestato ex articolo 18 della legge n. 457 del 1978, che agiva in deroga ai piani regolatori, offre un'indicazione di gestione complessiva del territorio anche più utile dei programmi integrati di cui alla legge 179 del 1992. L'esperienza legislativa sull'edilizia ha consentito il superamento della monosettorialità urbanistica, con l'attivazione di risorse anche private: una legislazione organica dovrebbe recepire e sviluppare tali istanze.

L'architetto PIGNOCCO lamenta l'assenza di una prospettiva legislativa che, nel disciplinare i patti locatizi in deroga e l'edilizia residenziale, tenga conto dei valori reali del mercato immobiliare. Occorre intervenire nei processi di riqualificazione del patrimonio edilizio urbano, considerando le loro conseguenze sociali e sul governo della città; a tali finalità andrebbero collegate anche le dismissioni del patrimonio urbano.

Seguono alcune domande dei senatori.

Il senatore PARISI Vittorio si sofferma sul problema delle delocalizzazioni di aree industriali chiedendo un giudizio del sindacato in merito.

Il senatore MONTRESORI riconosce la necessità di una visione urbanistica strategica di livello sovranazionale, ma domanda come essa si concili con la richiesta di più estesi poteri regionali; il governo della rendita attiene al regime giuridico dei suoli ma anche alla legislazione urbanistica, per cui chiede se non si ritenga opportuno esaminare a parte la questione delle espropriazioni.

Il senatore ANDREINI chiede se tra ampliamento e recupero delle città ci sia un'alternativa univoca, dovendosi forse modulare la scelta a seconda delle situazioni concrete; la flessibilità amministrativa agevola poi, a suo avviso, i meccanismi della rendita, mentre sul regime dei suoli e sulle espropriazioni chiede la posizione dei rappresentanti del mondo del lavoro.

Il senatore TABLADINI domanda se le varianti di piano regolatore possano essere d'incentivo alle aziende per delocalizzare e dismettere aree urbane; il settore pubblico spesso non ha affatto agevolato operazioni urbanistiche volte al recupero della cubatura edilizia esistente.

Il senatore CUTRERA ricorda che la questione della rendita - e della necessità di mobilitare le risorse esistenti - può essere risolta introducendo un principio di indifferenza delle scelte del piano rispetto alla proprietà delle aree edificabili: richiede ai sindacati un sostegno rispetto a tale posizione, anche per valutare se mantenere un collegamento tra trasformazione degli usi delle aree ed espropriazioni.

L'architetto FALASCA assicura il sostegno sindacale a modifiche del regime giuridico dei suoli volte al controllo della rendita immobiliare; la perequazione immobiliare potrebbe essere collegata con la declaratoria dei valori ai fini fiscali. Il trasferimento di competenze a livelli sovranazionali ed infranazionali risponde al medesimo scopo di minore accentramento di competenze in capo allo Stato nazionale, recuperando poteri di gestione territoriale a livello comunitario ed a livello regionale.

Le delocalizzazioni preoccupano il sindacato sia per gli aspetti sociali ed occupazionali, sia per i rischi di guadagni indebiti a valere sulla rendita delle aree dismesse: le aree dismesse sono una risorsa pregiata nell'ambito dei progetti di riqualificazione urbana, rispondendo ad una visione strategica sin qui assente. La riqualificazione urbana rappresenta infatti un'opportunità che il sindacato ha valorizzato con la proposta di utilizzare le risorse *ex* GESCAL per piani mirati al recupero di quartieri periferici ad alti livelli di degrado.

L'architetto PIGNOCCO dichiara che l'assetto territoriale degradato colpisce anche il mondo del lavoro, in termini sia di qualità della vita sociale sia di investimenti ad alta valenza occupazionale. Il rapporto tra l'edilizia economica e popolare ed il patrimonio edilizio privato registra uno squilibrio da superare con un controllo sul mercato e con una maggiore snellezza delle procedure di attivazione di risorse pubbliche e private a favore dell'edilizia pubblica.

Il presidente PIERRI ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq
dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro.**

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORA

La seduta inizia alle ore 19,10.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Presidente MORA avverte che si procederà alla discussione di una proposta di Regolamento, che egli ha elaborato, seguendo in molti casi la traccia del Regolamento della precedente Commissione di inchiesta.

Vengono quindi approvati i primi cinque articoli del Regolamento, il cui testo è il seguente:

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti e poteri della Commissione)

1. La commissione di inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla Filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri secondo le norme e per le finalità previste dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 17 novembre 1992, istitutiva della Commissione medesima.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura stabilita dall'articolo 3 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale del Senato specificamente addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato e dei collaboratori esterni, di cui al successivo articolo 19, comma 2.

Art. 4.

(Costituzione della Commissione)

1. La Commissione, nella sua prima seduta, è convocata dal Presidente per procedere alla elezione, fra i suoi componenti, di due Vicepresidenti e di due Segretari. Sono chiamati a fungere da Segretari provvisori i due componenti della Commissione più giovani per età presenti alla seduta.

2. Indetta la votazione, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vicepresidenti ed un solo nome per i Segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano per età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

3. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione al Presidente del Senato.

Art. 5.

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le

norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Può direttamente proporre alla Commissione il programma e il calendario dei lavori. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

In ordine all'articolo 6, concernente le funzioni dell'Ufficio di Presidenza, il presidente MORA ritiene che non sia opportuno prevedere in tale articolo una esplicita autorizzazione del Presidente del Senato per le spese di straordinaria amministrazione, poichè tale previsione parrebbe contrastare con l'autonomia delle Commissioni di inchiesta, prevista sia dalla Costituzione della Repubblica sia dal Regolamento del Senato. Naturalmente la Commissione, nell'autonomo esercizio dei suoi poteri, provvederà a contenere al massimo le spese, procedendo alle opportune consultazioni con i Senatori Questori.

Il senatore PICCOLO ritiene che sarebbe opportuno prevedere l'obbligo, per il Presidente della Commissione, di convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi, ove ne sia fatta richiesta da almeno un rappresentante di Gruppo.

La Commissione conviene con le osservazioni del presidente Mora e del senatore Piccolo.

Viene quindi approvato l'articolo 6 del Regolamento, nel seguente testo:

Art. 6.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza:

a) propone il programma e fissa il calendario dei lavori della Commissione;

b) esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgono nel corso dell'attività della Commissione alla quale riferisce;

c) delibera sulla nomina dei collaboratori esterni della Commissione;

d) decide in ordine al compenso da corrispondere ai collaboratori esterni della Commissione e alle altre spese di straordinaria amministrazione.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi ove lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un rappresentante di Gruppo.

3. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Dopo interventi del presidente MORA e dei senatori PAIRE e LAZZARO, la Commissione approva l'articolo 7 del Regolamento, nel seguente testo:

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, salvo casi eccezionali, almeno 48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da cinque dei componenti della Commissione per la discussione di specifici argomenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Vengono quindi approvati gli articoli 8 e 9 del Regolamento, nel seguente testo.

Art. 8.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta salvo che non venga diversamente deciso con la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Art. 9.

(Numero legale per la validità delle sedute)

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 10.

2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiederne la verifica.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Dopo interventi del Presidente MORA e dei senatori PAIRE, PICCOLO e LAZZARO, la Commissione approva l'articolo 10 del Regolamento, nel seguente testo:

Art. 10.

(Deliberazione della Commissione)

1. Per le deliberazioni della Commissione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, comprendendosi in essi anche gli astenuti. In caso di parità di voti, la deliberazione s'intende non approvata.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque impicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative alla redazione ed approvazione della relazione di cui al successivo articolo 17 ovvero per la elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il presente Regolamento e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari chiedano la votazione nominale o cinque lo scrutinio segreto.

5. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in Commissione al momento in cui si apre la votazione è inferiore a quello previsto dal comma precedente, la domanda si intende ritirata.

6. In caso di constatate irregolarità, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

In ordine alla pubblicità dei lavori, disciplinata dall'articolo 11, il senatore FERRARA osserva criticamente che tutti i poteri sembrano promanare dal Presidente. Dopo osservazioni dei senatori COVI e RASTRELLI, il Presidente MORA rassicura il senatore Ferrara; resta inteso che la delibera del Presidente in materia di pubblicità dei lavori potrà derivare da una sua convinzione autonoma o da un suggerimento del singolo Commissario.

Dopo altri interventi dei senatori GAROFALO e COVI, viene approvato l'articolo 11 del Regolamento, nel seguente testo:

Art. 11.

(Pubblicità dei lavori)

1. La pubblicità dei lavori della Commissione è assicurata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della deliberazione istitutiva e mediante la pubblicazione del resoconto sommario nel Bollettino Giunte e Commissioni del Senato della Repubblica. Il Presidente può disporre la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico della seduta, che viene comunque sempre redatto per le sedute di cui al comma 3 dell'articolo 13.

2. Il Presidente può disporre, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, l'esclusione del circuito audiovisivo interno, nonché la pubblicazione, in luogo del resoconto sommario, di un breve comunicato sui lavori che ometta l'indicazione del contenuto delle discussioni o delle audizioni libere, interrogatori liberi o testimonianze formali ovvero dell'oggetto delle deliberazioni.

3. Su richiesta del Presidente o di due dei suoi componenti, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta con la partecipazione solo dei commissari. In tal caso non viene redatto il resoconto sommario o altro comunicato, nè il resoconto stenografico, e il Presidente può disporre che non si faccia processo verbale.

Viene quindi approvato l'articolo 12 del Regolamento, nel seguente testo:

Art. 12.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento del Senato della Repubblica.

In ordine all'attività istruttoria, di cui all'articolo 13, il senatore RASTRELLI sottolinea l'opportunità che nel caso di attività istruttorie, nel corso di sopralluoghi fuori sede, da affidare a delegazioni, tali delegazioni siano sempre pienamente rappresentative della Commissione. I senatori GAROFALO e COVI ricordano l'esperienza della precedente Commissione di inchiesta e rilevano che talvolta eccessivi vincoli formali possono portare ad impedire l'acquisizione di testimonianze o di dichiarazioni di decisiva importanza.

Viene quindi approvato l'articolo 13, nel seguente testo:

TITOLO IV

MODALITÀ E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 13.

(Attività istruttoria)

1. La Commissione procede alle indagini, agli esami e all'acquisizione dei documenti con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Al di fuori dell'esercizio dei poteri di cui al precedente comma, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nelle ordinarie forme parlamentari.

3. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali o interrogatori liberi ovvero mediante confronti fra due o più persone. La Commissione può decidere di passare, valutate le circostanze, dalla libera audizione alla testimonianza formale o interrogatorio libero.

4. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre ascoltati con la procedura della libera audizione.

5. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al successivo articolo 14 può essere svolta anche da una delegazione, previa delibera della Commissione.

In ordine allo svolgimento degli esami testimoniali, di cui all'articolo 14, si svolge un dibattito, nel quale intervengono i senatori FERRARA, PAIRE, RASTRELLI e il presidente MORA. Viene valutata l'opportunità di prevedere che la convocazione del teste avvenga mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria.

Il senatore PAIRE auspica che si possa procedere alla registrazione fonografica di tutte le sedute in cui vengono ascoltati testimoni. Il presidente MORA si lamenta della ristrettezza dei mezzi materiali posti a disposizione della Commissione e in particolare della angustia dei locali.

Viene quindi approvato l'articolo 14 del Regolamento, nel seguente testo:

Art. 14.

(Testimonianze, interrogatori liberi, confronti)

1. Nello svolgimento di esami testimoniali, interrogatori liberi e confronti, le persone da ascoltare come testimoni possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo.

2. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

3. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o se questa rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'Autorità giudiziaria competente.

4. Le persone imputate in un procedimento penale in ordine ai fatti sui quali indaga la Commissione o a fatti a questi connessi possono essere esaminate in sede di interrogatorio libero, previa convocazione secondo le modalità stabilite dal comma 1. L'atto di convocazione deve contenere, tuttavia, l'avviso della facoltà di nominare un difensore che ha diritto di presenziare all'interrogatorio.

5. La Commissione può procedere a confronti fra persone già esaminate o interrogate quando vi è disaccordo fra esse su fatti o circostanze.

6. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente. Le domande possono essere poste dal Presidente anche sulla base di capitoli predisposti, salva sempre la possibilità di ulteriori domande da parte dei singoli commissari. Il Presidente decide sulla ammissibilità delle domande.

7. Alle persone ascoltate è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della testimonianza o interrogatorio libero perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione che delibera in merito.

Viene quindi approvato l'articolo 15, nel seguente testo:

Art. 15.

(Segreto funzionale)

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti dal segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonchè le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle

autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

Sulle modalità di consultazione dell'archivio della Commissione, di cui all'articolo 16, il senatore GAROFALO rimarca la necessità di un estremo rigore nella tutela della segretezza dei documenti. I documenti segreti devono essere certo liberamente consultabili dai commissari, ma non può esserne rilasciata copia.

Conviene la Commissione.

Viene quindi approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

Art. 16.

(Archivio della Commissione)

1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e per le opportune misure di sicurezza.

2. L'archivio di cui al precedente comma è liberamente consultabile dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 19, comma 2, e dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione.

3. È proibita l'estrazione di copie di atti e documenti coperti da segreto. Il Presidente può autorizzare di volta in volta la consultazione di atti e di documenti coperti da segreto da parte dei collaboratori della Commissione e di autorità richiedenti, previa annotazione in apposito registro a cura dell'ufficio di segreteria.

Vengono quindi approvati gli articoli 17, 18, 19 e 20, nel seguente testo:

Art. 17.

(Relazione conclusiva e menzione nella stessa di atti e documenti)

1. La Commissione presenta al Presidente del Senato della Repubblica, entro il termine fissato per l'ultimazione dei suoi lavori, una relazione sulle risultanze delle indagini e degli esami svolti.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'archivio storico del Senato della Repubblica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

*(Sede, segreteria e dotazione finanziaria
della Commissione)*

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnato dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 19.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione può avvalersi di un nucleo di un Corpo di polizia per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria.

2. La Commissione si avvale altresì dell'opera di consulenti ed esperti (collaboratori esterni) cui spetta un compenso adeguato alle funzioni cui sono preposti.

3. I collaboratori di cui al comma precedente prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 6, comma 3, della deliberazione istitutiva. Essi possono, secondo i criteri stabiliti dal Presidente, assistere alle sedute della Commissione e riferire alla stessa.

Art. 20.

(Modifiche del presente Regolamento)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche del presente Regolamento.

Il Regolamento viene quindi approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 20,30.

ALLEGATO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti e poteri della Commissione)

1. La commissione di inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla Filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri secondo le norme e per le finalità previste dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 17 novembre 1992, istitutiva della Commissione medesima.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura stabilita dall'articolo 3 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale del Senato specificamente addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato e dei collaboratori esterni, di cui al successivo articolo 19, comma 2.

Art. 4.

(Costituzione della Commissione)

1. La Commissione, nella sua prima seduta, è convocata dal Presidente per procedere alla elezione, fra i suoi componenti, di due Vicepresidenti e di due Segretari. Sono chiamati a fungere da Segretari provvisori i due componenti della Commissione più giovani per età presenti alla seduta.

2. Indetta la votazione, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vicepresidenti ed un solo nome per i Segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano per età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

3. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione al Presidente del Senato.

Art. 5.

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Può direttamente proporre alla Commissione il programma e il calendario dei lavori. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 6.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza:

a) propone il programma e fissa il calendario dei lavori della Commissione;

b) esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgono nel corso dell'attività della Commissione alla quale riferisce;

c) delibera sulla nomina dei collaboratori esterni della Commissione;

d) decide in ordine al compenso da corrispondere ai collaboratori esterni della Commissione e alle altre spese di straordinaria amministrazione.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi ove lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un rappresentante di Gruppo.

3. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, salvo casi eccezionali, almeno 48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da cinque dei componenti della Commissione per la discussione di specifici argomenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 8.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta salvo che non venga diversamente deciso con la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Art. 9.

(Numero legale per la validità delle sedute)

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 10.

2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiederne la verifica.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 10.

(Deliberazione della Commissione)

1. Per le deliberazioni della Commissione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, comprendendosi in essi anche gli astenuti. In caso di parità di voti, la deliberazione s'intende non approvata.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative alla redazione ed approvazione della relazione di cui al successivo articolo 17 ovvero per la elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il presente Regolamento e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari chiedano la votazione nominale o cinque lo scrutinio segreto.

5. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in Commissione al momento in cui si apre la votazione è inferiore a quello previsto dal comma precedente, la domanda si intende ritirata.

6. In caso di constatate irregolarità, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

Art. 11.

(Pubblicità dei lavori)

1. La pubblicità dei lavori della Commissione è assicurata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della deliberazione istitutiva e mediante la pubblicazione del resoconto sommario nel Bollettino Giunte e Commissioni del Senato della Repubblica. Il Presidente può disporre la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico della seduta, che viene comunque sempre redatto per le sedute di cui al comma 3 dell'articolo 13.

2. Il Presidente può disporre, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, l'esclusione del circuito audiovisivo interno, nonchè la pubblicazione, in luogo del resoconto sommario, di un breve comunicato sui lavori che ometta l'indicazione del contenuto delle discussioni o

delle audizioni libere, interrogatori liberi o testimonianze formali ovvero dell'oggetto delle deliberazioni.

3. Su richiesta del Presidente o di due dei suoi componenti, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta con la partecipazione solo dei commissari. In tal caso non viene redatto il resoconto sommario o altro comunicato, nè il resoconto stenografico, e il Presidente può disporre che non si faccia processo verbale.

Art. 12.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento del Senato della Repubblica.

TITOLO IV

MODALITÀ E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 13.

(Attività istruttoria)

1. La Commissione procede alle indagini, agli esami e all'acquisizione dei documenti con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Al di fuori dell'esercizio dei poteri di cui al precedente comma, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nelle ordinarie forme parlamentari.

3. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali o interrogatori liberi ovvero mediante confronti fra due o più persone. La Commissione può decidere di passare, valutate le circostanze, dalla libera audizione alla testimonianza formale o interrogatorio libero.

4. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre ascoltati con la procedura della libera audizione.

5. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al successivo articolo 14 può essere svolta anche da una delegazione, previa delibera della Commissione.

Art. 14.

(Testimonianze, interrogatori liberi, confronti)

1. Nello svolgimento di esami testimoniali, interrogatori liberi e confronti, le persone da ascoltare come testimoni possono essere

convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo.

2. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

3. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o se questa rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'Autorità giudiziaria competente.

4. Le persone imputate in un procedimento penale in ordine ai fatti sui quali indaga la Commissione o a fatti a questi connessi possono essere esaminate in sede di interrogatorio libero, previa convocazione secondo le modalità stabilite dal comma 1. L'atto di convocazione deve contenere, tuttavia, l'avviso della facoltà di nominare un difensore che ha diritto di presenziare all'interrogatorio.

5. La Commissione può procedere a confronti fra persone già esaminate o interrogate quando vi è disaccordo fra esse su fatti o circostanze.

6. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente. Le domande possono essere poste dal Presidente anche sulla base di capitoli predisposti, salva sempre la possibilità di ulteriori domande da parte dei singoli commissari. Il Presidente decide sulla ammissibilità delle domande.

7. Alle persone ascoltate è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della testimonianza o interrogatorio libero perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione che delibera in merito.

Art. 15.

(Segreto funzionale)

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti dal segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonchè le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle

notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

Art. 16.

(Archivio della Commissione)

1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e per le opportune misure di sicurezza.

2. L'archivio di cui al precedente comma è liberamente consultabile dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 19, comma 2, e dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione.

3. È proibita l'estrazione di copie di atti e documenti coperti da segreto. Il Presidente può autorizzare di volta in volta la consultazione di atti e di documenti coperti da segreto da parte dei collaboratori della Commissione e di autorità richiedenti, previa annotazione in apposito registro a cura dell'ufficio di segreteria.

Art. 17.

*(Relazione conclusiva e menzione
nella stessa di atti e documenti)*

1. La Commissione presenta al Presidente del Senato della Repubblica, entro il termine fissato per l'ultimazione dei suoi lavori, una relazione sulle risultanze delle indagini e degli esami svolti.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'archivio storico del Senato della Repubblica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

*(Sede, segreteria e dotazione finanziaria
della Commissione)*

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnato dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 19.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione può avvalersi di un nucleo di un Corpo di polizia per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria.

2. La Commissione si avvale altresì dell'opera di consulenti ed esperti (collaboratori esterni) cui spetta un compenso adeguato alle funzioni cui sono preposti.

3. I collaboratori di cui al comma precedente prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 6, comma 3, della deliberazione istitutiva. Essi possono, secondo i criteri stabiliti dal Presidente, assistere alle sedute della Commissione e riferire alla stessa.

Art. 20.

(Modifiche del presente Regolamento)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche del presente Regolamento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
RADI

La seduta inizia alle ore 15,15.

(Vengono introdotti il dottor Albino Longhi, direttore del Tg1, il dottor Alberto La Volpe, direttore del Tg2, il dottor Alessandro Curzi, direttore del Tg3, il dottor Leonardo Valente, direttore della testata Informazione Giornalistica Regionale e il dottor Gilberto Evangelisti, direttore della testata giornalistica sportiva).

SU UN RILIEVO DEL SENATORE GUALTIERI

Prende la parola il senatore GUALTIERI il quale desidera cogliere l'occasione della presenza dei vertici della Rai e dei direttori delle testate televisive per denunciare la mancata informazione delle testate del servizio pubblico televisivo in merito ad una importante conferenza stampa tenuta questa mattina da sei partiti nazionali di opposizione, insieme a ben cinquantadue associazioni mediche, in ordine all'iniziativa referendaria contro la riforma sanitaria che porta il nome del ministro De Lorenzo.

Il dottor CURZI, direttore del Tg3, desidera precisare che il referendum sulla riforma sanitaria ha costituito oggetto di appositi servizi ed approfondimenti nell'ambito della testata da lui diretta. Quanto all'episodio cui si riferisce il senatore Gualtieri, non era pervenuta alla redazione alcuna notizia; assicura comunque che l'edizione serale darà ampia copertura all'evento.

Anche il dottor LA VOLPE ricorda come il Tg2 abbia dato ampio risalto, anche nelle trasmissioni di approfondimento, all'iniziativa referendaria ed assicura il senatore Gualtieri che la notizia sarà adeguatamente ripresa dall'edizione serale. Si associa il dottor LONGHI, direttore del Tg1.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICE DIRETTORE GENERALE E DEI DIRETTORI DELLE TESTATE TELEVISIVE DELLA RAI SULLA PROGRAMMAZIONE PER IL 1993
(R 047 0 00, B 60, 0006)

Prende la parola il presidente RADI il quale, rivolto un saluto ed un particolare ringraziamento agli intervenuti, ricorda che l'evoluzione culturale, civile e politica del Paese sollecita un salto di qualità dell'informazione e che - al di là delle soluzioni che verranno date al problema del governo dell'azienda pubblica televisiva - i criteri di trasparenza e di imparzialità non potranno subire mutamenti. In un contesto quale quello attuale, in cui è amplissima la gamma delle posizioni politiche, appare essenziale evidenziare il criterio ed il valore del pluralismo come garanzia primaria del servizio pubblico: quest'ultimo ha il compito di tutelare il diritto dei cittadini ad essere informati per conoscere senza esclusioni, omissioni, distorsioni, per poi giudicare e scegliere. Il pluralismo tuttavia non può essere inteso come la somma di diverse parzialità ed è indispensabile sradicare, per quanto possibile, la comune convinzione che ciascuna testata televisiva si riferisca ad una particolare area politico-parlamentare. Del resto, la stessa riforma del 1975 volle prevedere una pluralità di strutture interne all'azienda per legittimare una stimolante concorrenza tra modi professionalmente diversi di fare informazione e non certo per giustificare parzialità ed unilateralità.

Nel richiamarsi ai contenuti di un documento di indirizzo che la Commissione approvò e trasmise all'azienda nel 1989 - atto tuttora pienamente valido - il presidente Radi si sofferma sull'opportunità che l'azienda stessa ponga la massima cura nel differenziare il suo servizio di informazione in termini di contenuti, di tecniche propositive, di linguaggio, con il disegno di realizzare un arricchimento della qualità complessiva e di superare una inutile ripetitività. Chiede pertanto ai responsabili oggi intervenuti se siano stati avviati, e con quali esiti, periodici meccanismi di verifica sull'informazione, onde riscontrare il rispettoso equilibrio fra tutte le posizioni espresse nella diversità di rapporti tra società civile, sistema politico ed istituzioni; domanda inoltre quali iniziative siano state assunte per liberare l'informazione televisiva da ogni residuo provincialistico e, infine, quali misure siano state programmate per valorizzare l'informazione sull'attività del Parlamento e degli altri organi costituzionali.

Prende la parola il presidente della Rai, professor PEDULLÀ, il quale concorda con le osservazioni sviluppate dal presidente Radi nel suo intervento iniziale e conviene sulla necessità di rinnovare l'informazione televisiva per superare i residui dell'impostazione che l'ha caratterizzata fin dalla sua nascita, negli anni '50. Fino alla riforma del 1975 - e nonostante vigesse il monocoloro politico e informativo - l'informazione Rai manteneva una solida impostazione monoculturale, pur con la capacità di rispondere e di aprirsi a problemi ed impulsi di una società in fase di profonda evoluzione. Successivamente il monolitismo fu sostituito con la dialettica tra una visione del mondo

cattolico-liberale ed una laico-socialista. Tale esperienza si concluse con il superamento della formula politica della solidarietà nazionale e la fine del drammatico periodo del terrorismo; seguì, dal 1980 al 1987, una fase in cui la concorrenza privata, sul versante esterno alla Rai, si andava ristrutturando intorno alla dinamica vincente del gruppo Fininvest. Nello stesso periodo, il Tg3, data la sperimentabilità della nuova rete, rivestiva scarso rilievo anche sul piano politico.

Dopo il 1987, di fronte alla necessità di stringere attorno alla Rai il massimo di solidarietà politica, anche per controbattere l'agguerrita concorrenza del principale gruppo privato che tentava il «sorpasso», l'informazione della Rai si tripartì fra le tre principali formazioni politiche, la DC, il PSI e il PCI. In apparenza si accentuò il pluralismo, nella sostanza invece esso si sclerotizzò ed iniziò la sua degenerazione. Cionondimeno il relativismo ha avuto il merito di allenare i cittadini a decifrare la realtà nell'avvicinarsi dei punti di vista. Certo, l'interpretazione troppo militante che alcune testate hanno dato del loro ruolo, unita ai rapidissimi processi di trasformazione che la storia più recente - anche in ambito internazionale - ha determinato, mette in evidenza il superamento delle vecchie categorie politiche, delle vecchie stesse strutture politiche ed informative, mentre ci si attende dal servizio pubblico che esso dia voce agli esclusi, ai nuovi soggetti politici. Tuttavia l'informazione dell'azienda pubblica non può limitarsi a registrare gli estremismi, nè deve esasperare le tensioni: di fronte all'emergente rischio di un khomeinismo informativo che distrugge i vecchi metodi della politica senza indicare nuovi obiettivi e nuovi strumenti per conseguirli, non resta che l'imparzialità e la completezza dell'informazione, resa dalla Rai nella consapevolezza che oggi ci si rivolge non a semplici utenti bensì a cittadini che devono essere aiutati a scegliere la soluzione migliore della crisi.

Il Consiglio di amministrazione in carica ha il compito di garantire la transizione verso un nuovo modello aziendale - e verso un nuovo modo di fare informazione - cercando di attutire i difetti di quello attuale, cogliendo il meglio dei suggerimenti che vengono dall'interno e dall'esterno dell'azienda. E tuttavia solo un nuovo vertice aziendale potrà operare quelle riforme radicali capaci di rilanciare la funzione del servizio pubblico televisivo.

Interviene quindi il dottor LONGHI, direttore del Tg1, il quale ricorda di essere stato nominato con voto unanime dal Consiglio di amministrazione; il suo mandato è pieno, anche se con il limite oggettivo della prossima ed auspicata nomina del prossimo Consiglio di amministrazione, al quale non mancherà di mettere a disposizione l'incarico ricevuto.

Nell'assumere la direzione del Tg1, il suo primo proposito è stato quello di rimuovere le ragioni di malessere e disagio che sono state segnalate in varie sedi ed anche nella sua testata, dove tuttavia è presente uno straordinario orgoglio professionale, una leale comunità di lavoro unita ad indiscusse capacità professionali. La tradizione più autentica del telegiornale della prima rete, intesa come somma di equilibrio, rispetto delle varie culture, completezza di informazione ed impostazione problematica delle notizie, sarà mantenuta e perpetuata.

Certo, l'informazione televisiva, con l'incalzare delle notizie trasmesse quasi in tempo reale, tende a comprimere il momento della riflessione, del dubbio metodologico, della ricerca delle cause dell'accertamento della verità; l'errore è sempre in agguato e può essere tollerato solo se compiuto in perfetta buona fede.

Una testata del servizio pubblico, prosegue il dottor Longhi, ha soprattutto il dovere di svolgere un'azione positiva sui temi cruciali del tempo presente, prestando attenzione alle realtà minori, a coloro che non trovano altrimenti tutela e rappresentazione, ai fermenti e ai conflitti che agitano la società nazionale e la comunità internazionale, rifuggendo dalla facile tentazione dell'informazione-spettacolo che sembra essere il connotato più evidente della emittenza commerciale. I principi fondamentali che, per legge, ispirano l'informazione del servizio pubblico - indipendenza, obiettività, pluralismo - escludono che possano essere accettate od imposte signorie partitiche o editori di riferimento, ed il realizzarsi di queste condizioni è affidato anche alla capacità delle forze politiche di dare finalmente una risposta istituzionale ai problemi del servizio pubblico radiotelevisivo.

Prende quindi la parola il dottor LA VOLPE, direttore del Tg2, il quale si sofferma sulla linea editoriale della testata da lui diretta, ricordando come essa abbia per prima dato risalto ai problemi della società civile; si trattò di un'intuizione fondamentale, ispirata all'obiettivo di colmare il profondo distacco esistente tra il Paese legale e quello reale, data l'ormai cronicizzata incapacità dei partiti tradizionali di esercitare la loro funzione primaria di mediazione politica.

Nel portare avanti con tenacia la linea della difesa e della promozione della società civile, il Tg2 ha affrontato con estremo rispetto dell'etica professionale i nodi dello scandalo di tangentopoli e della crisi del partito socialista. Nel contempo, si è inteso valorizzare l'esperienza di edizioni specializzate per materia dell'informazione televisiva, dando ampio risalto alle problematiche comunitarie, ai temi dell'economia e ai fermenti del mondo culturale ed artistico.

In conclusione, ribadisce il suo profondo convincimento di essere stato incaricato della direzione del Tg2 non solo o non tanto per la sua appartenenza ad una determinata area politico-culturale, quanto piuttosto per ragioni di competenza e professionalità, presenti diffusamente nella stessa redazione. Purtroppo polemiche spesso anche amare sfociano in giudizi sommari e talvolta può rendersi necessario un puntuale intervento dei direttori per ripristinare la credibilità delle testate.

Il dottor CURZI, direttore del Tg3, contesta il fondamento della ricostruzione storica dell'informazione televisiva pubblica, come delineata dal presidente Pedullà; respinge infatti l'idea che, con il 1987, si sia proceduto ad una vera e propria spartizione delle testate televisive fra i tre maggiori partiti nazionali. A dimostrazione di ciò, ricorda che, in occasione della sua nomina al vertice della testata della terza rete, ebbe la sgradita sorpresa di registrare, sul suo nome, l'astensione dei consiglieri di amministrazione espressi dal partito comunista; in realtà, non era stato gradito l'orientamento aziendale - da lui invece condiviso

- di sottrarre al Tg3 le testate dell'informazione regionale. Ogni giornalista, lui per primo, ha il diritto e il dovere di non rinnegare il proprio bagaglio culturale e di opinioni politiche, anche se deve scrupolosamente osservare il dovere di esprimerle separatamente dai fatti che riferisce.

Il professor Pedullà - prosegue il dottor Curzi - ha recato una vera e propria offesa alla sua dignità professionale, a coloro che gli affidarono la direzione del Tg3, alla sua stessa redazione, giustamente fiera di aver trasformato una testata, che registrava il 2 per cento dell'ascolto, in un grande giornale televisivo che incontra il favore degli utenti per la sua elevata capacità di rappresentazione della società reale. Tali obiettivi sono stati conseguiti grazie allo sforzo intelligente della struttura e - giova sottolinearlo - con il minor *budget* fra quelli messi a disposizione delle varie testate. Desidera infine mettersi a disposizione di tutti i membri della Commissione per fornire - se vi sarà l'autorizzazione della direzione aziendale - ogni chiarimento utile in merito ai rapporti di collaborazione in atto presso il Tg3, argomento che forma oggetto di scandalistiche quanto infondate campagne di stampa.

Il deputato PAISSAN ritiene che, al di là dell'autonomia e della professionalità che ai singoli si può riconoscere il sistema si è obiettivamente fondato su criteri di appartenenza politica. Del resto, la stessa recente decisione del Consiglio di amministrazione per la sostituzione di Vespa non si è mossa in controtendenza, sebbene la scelta sia caduta su un professionista dalle indubbie e ben sperimentate capacità. È confortante ascoltare il Dottor Longhi quando afferma che il suo vero editore di riferimento è il cittadino: a lui vada l'augurio sincero di saper rispondere alle attese di rinnovamento della testata che vengono dalla redazione e dall'opinione pubblica.

Rifacendosi a un voto espresso nel recente congresso di Bari, il deputato Paissan esprime l'auspicio che le testate giornalistiche dedichino la necessaria attenzione non solo e non tanto ai vecchi soggetti politici, ma finalmente anche a quei soggetti sociali la cui voce fino ad oggi è stata pressochè inascoltata.

Bisogna infatti osservare, conclude il deputato Paissan, che se fino ad oggi, nell'ambito del servizio pubblico, l'universo redazionale ha riflettuto le forze politiche egemoni, diviene ora necessario fare appello al patrimonio di professionalità, affinché possano avere voce anche i nuovi soggetti politici che vanno emergendo.

È quindi la volta del deputato NUCCIO, il quale in primo luogo lamenta il mancato invio alla Commissione di vigilanza, da parte dei vertici della Rai, della documentazione sugli appalti; la Rai del resto ha anche sinora ommesso, nonostante gli affidamenti dati, di inviare un elenco completo delle collaborazioni e dei relativi compensi.

Giudica tale comportamento politicamente rilevante, poichè costituisce un sostanziale rifiuto di porre la Commissione di vigilanza in grado di svolgere pienamente e concretamente le sue funzioni.

A quanti hanno sottolineato che l'informazione deve essere gestita in modo tale da non stimolare risposte sociali esasperate, il deputato Nuccio obietta che in realtà è proprio l'informazione omissiva - che a

suo avviso *caratterizza non piccola parte dell'informazione Rai* - a suscitare reazioni a livello sociale; sono le omissioni, le reticenze, gli eccessi di zelo nei riguardi di questa o quella parte politica a favorire l'exasperazione. Esemplare è a questo riguardo, a suo parere, la vicenda del TG1.

Il deputato Nuccio accoglie assai positivamente il proposito espresso da tutti i direttori di TG, con una chiarezza ed uno stile che fa loro onore, di rimettere gli incarichi non appena verrà formato il nuovo Consiglio di amministrazione che, si augura, vorrà a sua volta essere pari a tale stile, uscendo finalmente dalla vecchia logica delle spartizioni. Rivolge infine un quesito specifico al Direttore del TG1, per sapere se, dinanzi alla pretesa del dottor Vespa, che nella sua lettera di dimissioni ha chiesto il conferimento di uno status particolare come *conduttore di un contenitore settimanale, l'attuale direzione intenda soddisfare tale aspirazione.*

Interviene poi il deputato MANISCO, il quale, nel dissentire con le considerazioni svolte dal presidente Radi e dal presidente della Rai Pedullà sui criteri che debbono presiedere al lavoro informativo del giornalista, sostiene che la notizia obiettiva ed asettica è un mito, una utopia, non essendo in realtà possibile separare il fatto dal commento, senza dimenticare poi che la stessa selezione delle notizie è già essa stessa una interpretazione della realtà.

Nel dare poi atto al Direttore del TG2, del notevole salto di qualità che si è verificato a partire dallo scorso Natale, si domanda a che cosa debba imputarsi tale significativo miglioramento e chiede invece al Direttore del TG3 di chiarire quanto da lui affermato in ordine agli ambiti di responsabilità e di autonomia dei Direttori di testata. Il deputato Manisco conclude il suo intervento chiedendo di conoscere quali siano i criteri adottati per la ripartizione tra i diversi TG delle risorse finanziarie, in particolare di quelle provenienti dagli introiti pubblicitari.

Il deputato BATTISTUZZI, premesso che al termine di questo ciclo di audizioni occorrerà un approfondito esame per definire, nell'attuale temperie politica e istituzionale, il ruolo stesso della Commissione di vigilanza, ricorda che ad essa competono funzioni di indirizzo e di controllo e non compiti che la legge non le assegna. Secondo il deputato Battistuzzi, per il quale l'odierna discussione ha in parte eluso quanto era all'ordine del giorno, poichè si è parlato assai poco della impostazione del palinsesto 1993 dei telegiornali, non si può oggi dimenticare o ignorare che presso la Rai la tripartizione ha operato e fortemente influito: la questione *semai* consiste nella necessità, non più differibile, di introdurre meccanismi nuovi rispetto al passato, che superino il criterio di appartenenza politica o peggio partitica, per privilegiare la professionalità e la capacità di fare un'informazione realmente pluralistica.

L'intero sistema politico, prosegue il deputato Battistuzzi, si va sfaldando sotto un impetuoso vento di rinnovamento che può mettere a rischio la stessa tenuta dell'ordinamento democratico; il servizio pubblico radiotelevisivo, attraverso un'informazione corretta e puntua-

le, deve evitare che l'ansia del nuovo partorisca la violenza ed il ribellismo fine a se stesso. Rivolge pertanto la personale raccomandazione ai Direttori dei telegiornali affinché l'opera di informazione e di analisi venga sempre compiuta nella consapevolezza dei pericoli che l'ordinamento democratico, in questo difficile contesto, rischia di affrontare.

Il senatore ZITO, che giudica necessario alla fine del ciclo di audizioni la elaborazione di uno specifico documento di indirizzi da parte della Commissione, non concorda con quanto affermato dal dottor Curzi a proposito della ripartizione per incarichi secondo criteri di mera professionalità e non per aree di appartenenza politica: sino ad oggi infatti il criterio dell'appartenenza è stata una condizione non sufficiente, ma necessaria, nelle scelte dei responsabili dei tre TG e nessuno può negare che le tre testate siano facilmente riconducibili a specifiche aree.

Il problema semmai è quello di uscire da questo metodo spartitorio, poichè è comune convinzione che il servizio pubblico non possa essere più rappresentato da un insieme di parzialità. A tale riguardo condivide il giudizio espresso dal presidente Pedullà il quale ha individuato nel senso dello Stato il requisito primario e indispensabile di ogni professionista dell'informazione. Solo se nel bagaglio di ciascun giornalista sarà presente questo necessario strumento si eviterà al sistema informativo pubblico di diventare mero moltiplicatore di crisi e lo si renderà capace, invece, di essere catalizzatore di uno sbocco politico ed istituzionale costruttivo e positivo.

Secondo il senatore GUALTIERI, il sistema radiotelevisivo pubblico sta attraversando un periodo transitorio, apertosi con la ricerca di nuovi meccanismi per la designazione del consiglio di amministrazione della Rai, ma che potrà peraltro considerarsi concluso solo quando verranno anche ridefiniti la struttura e le funzioni stesse della Commissione di vigilanza.

È la consapevolezza di essere in una fase di passaggio, prosegue il senatore Gualtieri, che ha indotto la Commissione ad esprimere preoccupazione circa l'inopportunità che venissero prese ora decisioni riguardanti gli assetti dell'azienda.

Espresso particolare apprezzamento per il TG3, che si è caratterizzato per vivacità, al cospetto del logoramento nel quale invece sembrano dibattersi gli altri telegiornali, anche il senatore Gualtieri desidera mettere in guardia dal pericolo di fornire una informazione che finisca soltanto con l'enfatizzare e drammatizzare i problemi, senza prospettare soluzioni.

Interviene quindi il senatore ROGNONI, il quale si domanda se di fronte alla generale crisi della politica sia proprio vero che l'informazione rischi di diventare acceleratore di pericoli per la democrazia.

In realtà ciò che sta andando a pezzi non è l'ordinamento democratico, ma un particolare sistema politico, di cui la stessa Rai è elemento organico, in un contesto in cui la mancanza di una nitida definizione di ruoli politici ha portato ad una generale deresponsabiliz-

zazione. L'obiettivo al quale con maggiore o minore consapevolezza oggi si vuole arrivare è proprio il superamento delle logiche di appartenenza e la conferma dei criteri di responsabilizzazione, ponendo fine, ai vari livelli, a quel consociativismo che per lunghi anni è stato il vero «ammortizzatore sociale» della sinistra.

Dopo i fatti dell'89 è iniziato il crollo di un sistema: la Commissione di vigilanza ha preso atto della necessità del cambiamento ed ha proposto di spogliarsi dei suoi stessi poteri di nomina del Consiglio di amministrazione, per aprire una fase nuova, in grado di condurre a diverse basi di legittimazione.

In questa fase di gravi difficoltà e di incertezze politiche ed istituzionali, ai direttori dei telegiornali incombe un compito assai difficile ed oneroso, se si conviene che in questo contesto il sistema informativo deve soprattutto fornire materiali per l'analisi e la comprensione della realtà da parte dell'opinione pubblica e della stessa classe politica. È indubbio che in una parte non esigua delle forze politiche si incontra una tenace resistenza all'affermazione del nuovo, un ostinato attaccamento a quei vecchi modelli che hanno condotto alla distruzione del sistema televisivo pubblico, a causa di responsabilità imputabili a coloro che finora l'hanno governato.

Dinanzi all'ampiezza dei cambiamenti imminenti, il senatore Rognoni ritiene opportuno ascoltare il parere dei direttori di testata sui modi con cui porre mano al superamento della tripartizione, sugli strumenti comunicativi che possano dare voce alle forze politiche e sociali emergenti, sui modelli di concorrenza che essi giudicano più idonei al sistema pubblico.

È poi la volta della senatrice MINUCCI, secondo la quale l'odierna discussione si inserisce nel più ampio contesto della crisi politica che il paese sta attraversando. Di fronte ai mutamenti epocali che sotto i nostri occhi si verificano, occorre porsi alla ricerca di nuovi valori, evitando trasformismi e dando finalmente vita allo spirito della legge sul servizio pubblico, che non è certo quello della tripartizione o comunque della spartizione, ma di un pluralismo vero.

Poiché nell'attuale universo massmediologico assai spesso l'identità del paese reale finisce con il coincidere con l'immagine che di esso dà l'informazione, diventa essenziale per il servizio pubblico riuscire a offrire della realtà politica e sociale una lettura puntuale e soprattutto completa, illustrando della politica non solo le sue degenerazioni, ma soprattutto la sua finalità, che è la ricerca collettiva del bene comune, la pratica della democrazia.

È auspicabile che a tale riguardo i Direttori dei telegiornali spongano alla Commissione con quali mezzi tecnici, con quali risorse, con quali metodi, con quali modelli informativi, intendono contribuire al raggiungimento di un obiettivo tanto ambizioso e difficile quanto necessario e urgente, di fronte ai pericoli che l'ordinamento democratico rischia di correre.

Il senatore SCAGLIONE concorda con i rilievi dei deputati Paissan e Nuccio, precisando che la necessità di riservare spazi adeguati ai nuovi fermenti che attraversano la società non significa necessariamente

te sperimentare ipotesi maggiormente parcellizzate di lottizzazione; avanza pertanto qualche riserva circa l'effettiva disponibilità dell'azienda a promuovere, almeno in questa fase, significativi cambiamenti. Piuttosto, si registra una caratteristica costante di tutte le fasi transizionali e cioè il ricorso a promozioni indiscriminate, nonostante le più che esplicite indicazioni fornite alla Rai dalla Commissione di vigilanza. In ordine, poi, al tema degli appalti, fornisce alcuni puntuali esempi di come plateali inadempienze contrattuali non siano state affatto sanzionate dall'azienda che, invece, continua incurante ad alimentare, con i medesimi soggetti inadempienti, rapporti contrattuali di non secondario rilievo.

Il presidente RADI, con riferimento alle osservazioni del senatore Scaglione in merito alle nomine e alle promozioni effettuate presso l'azienda, desidera precisare che è pervenuta alla Commissione una nota con la quale il Consiglio di amministrazione comunica di non aver effettuato nomina alcuna a far data dall'invito rivolto in tal senso dalla Commissione stessa.

Interviene brevemente, in sede di replica, il dottor LONGHI, il quale, sottolineando le rilevanti difficoltà in cui si imbattono i direttori di testata nel loro lavoro quotidiano, registra un certo imbarazzo per le affermazioni di quanti gli attribuiscono una patente di democristiano a denominazione di origine controllata; solo quaranta anni di professione costituiscono il suo biglietto da visita ed il suo mandato non è stato certo imposto da una determinata formazione politica. L'etica professionale, da lui sempre osservata e fatta osservare nell'espletamento di incarichi di vertice, costituisce l'unico argine alla deformazione e alla distorsione dell'informazione.

Prende quindi la parola il dottor LA VOLPE, il quale, rispondendo a molti degli intervenuti, si dichiara convinto che, accanto al rifiuto delle degenerazioni della cattiva politica, sia presente presso la società civile una radicata voglia di buona politica e di capirne i meccanismi. Da ciò deriva l'impostazione data alla sua testata - come pure, in genere, all'informazione Rai - impegnata nello sforzo di rendere più trasparenti ed intelleggibili le trasformazioni e le grandi crisi in atto.

Quanto all'indipendenza dei singoli direttori di testata, alla profonda ambiguità recata dalla normativa in vigore non ha fortunatamente fatto riscontro alcun tentativo di condizionamento da parte della direzione generale dell'azienda. In merito poi, prosegue il dottor La Volpe, al grado di neutralità dei giornalisti, è sua opinione che i falsi indipendenti dell'ultima ora siano assai più pericolosi di coloro che non rinnegano - e anzi hanno l'orgoglio di affermare - il proprio bagaglio di opinioni culturali e politiche.

Replica successivamente il dottor CURZI, il quale ribadisce come la testata da lui diretta non sia mai stata un giornale di partito ma abbia rivestito una precisa funzione affidatagli dall'azienda, quella di aprire l'informazione pubblica alle opposizioni; con orgoglio, infatti, può in questa sede rivendicare il merito di numerose attestazioni di stima al

suo giornale che provengono da formazioni della più varia ispirazione, dalla Lega Nord al Movimento Sociale Italiano. La stessa fierezza ha caratterizzato le risposte dei direttori delle altre testate, segno evidente che è diffusa e radicata la consapevolezza di operare in un'azienda vincente per l'elevata qualità del prodotto che offre nel suo pur difficile mercato. Si richiama infine alla necessità di rimuovere ogni ambiguità, normativa e contrattuale, in ordine al bilanciamento dei poteri tra direzione aziendale e direttori di testata, sui quali sempre deve cadere la responsabilità di ogni scelta che riguardi la linea editoriale ovvero l'organizzazione delle redazioni.

Dopo che il senatore ZITO ha sollecitato l'intervento della presidenza della Commissione affinché siano approfonditi i risvolti di alcune iniziative della magistratura - che sembrano concernere scelte redazionali compiute presso l'azienda - il presidente RADI si sofferma brevemente sulla documentazione trasmessa dal Consiglio di amministrazione della Rai in ordine al dibattito, in quella sede svoltosi, sul tema degli appalti esterni.

Al riguardo, i deputati MANISCO e NUCCIO sollecitano l'inoltro alla Commissione dei documenti che il direttore generale Pasquarelli si era formalmente impegnato a rendere disponibili.

Il vice direttore generale della Rai GUERZONI assicura in proposito che il corposo materiale documentale sarà trasmesso alla Commissione fra pochi giorni, non appena cioè rientrerà in sede il Direttore generale, che lui qui rappresenta. Assicura poi il deputato Nuccio che rappresenterà al dottor Pasquarelli la sua richiesta di acquisire l'elenco completo dei rapporti di collaborazione in atto presso le varie testate.

Il professor PEDULLÀ, svolgendo una breve replica conclusiva, osserva che la storia della Rai è stata largamente influenzata dal corso della vicenda politica nazionale; a questo proposito non va dimenticato che ciò che oggi si definisce degenerazione partitocratica fu salutato, a suo tempo, come una conquista del pluralismo informativo, ciò che è puntualmente accaduto se è vero che l'azienda ha avuto la capacità e la flessibilità per recepire la più parte di fermenti e degli orientamenti presenti nella società. Certo, si è forse oggi esaurita la spinta propulsiva di quell'esperienza, occorre promuovere un recupero di credibilità dell'informazione pubblica, anche se non bisogna cedere al vezzo di dipingere un'azienda che ha saputo dar voce ai cittadini come il luogo deputato dell'opacità e dell'omologazione.

L'azienda, prosegue il professor Pedullà, coltiva ed alimenta il senso dello Stato e si fa carico, in questa fase di transizione, di garantire una tribuna qualificata alle ansie della società civile, ma anche momenti di sintesi propositiva, di recupero del senso etico, di abbandono della sfiducia e del cinismo. Il Consiglio di amministrazione in carica, da troppo tempo in regime di *prorogatio*, non può fare che questo: gestire correttamente la transizione, descrivere con la massima completezza la complessità della congiuntura attuale e fornire strumenti critici al cittadino chiamato a giudicare e a scegliere.

Il presidente RADI, mentre sta per concludersi il ciclo di audizioni deliberato dalla Commissione, ricorda che, per il futuro, incontri così proficui e stimolanti avranno auspicabilmente cadenza annuale, perchè annuale è la cadenza delle relazioni che la Commissione di vigilanza è chiamata a trasmettere al Parlamento sul suo operato; si tratta di un adempimento che la presidenza non mancherà di curare con puntualità e diligenza.

Quanto al lavoro della Commissione, essa incontra significative difficoltà per quanto concerne l'espletamento dei compiti di vigilanza, per i quali non è sufficientemente attrezzata; il problema dovrà essere quanto prima sottoposto all'attenzione dei Presidenti dei due rami del Parlamento.

La seduta termina alle ore 19,15

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

17ª Seduta

Presidenza del Presidente

CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 18,15.

Il presidente Chiaromonte illustra gli impegni che attendono il Comitato nelle prossime settimane e si sofferma su taluni aspetti procedurali concernenti gli strumenti conoscitivi da porre in essere per realizzare la più incisiva funzione di controllo.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il deputato Tassone e il senatore Pinto, il Comitato concorda sulle indicazioni del presidente Chiaromonte.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO

Il Presidente avverte che il Comitato tornerà a riunirsi giovedì 25 febbraio 1993 alle ore 9,30 per un incontro con l'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

La seduta termina alle ore 18,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

34^a Seduta

Presidenza del Presidente
SAPORITO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Matulli e per le poste e le telecomunicazioni Casoli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990 (688)

(Parere alle Commissioni riunite 2^a e 3^a: favorevole)

Il relatore RUFFINO; dopo aver descritto il contenuto del disegno di legge in titolo ed aver osservato che sulla Convenzione sottoposta a ratifica vengono previste fattispecie di reato più articolate rispetto alla legislazione vigente, propone alla Sottocommissione di formulare parere favorevole.

Concorda la senatrice BARBIERI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

Zoso ed altri: Iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiane e per gli interventi educativi e scolastici in favore delle comunità italiane all'estero (728)

Saporito ed altri: Norme sulla scolarità dei figli degli italiani all'estero (763)

Ricevuto ed altri: Riforma delle scuole e delle istituzioni scolastiche, nonché norme per la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero (812)
(Parere alle Commissioni riunite 3^a e 7^a: rinvio dell'esame congiunto)

Su proposta del presidente SAPORITO, l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo è rinviato in attesa della definizione da parte della Commissione di merito di un testo unificato.

Covi ed altri: Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (633)

CNEL: Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro (873)
(Parere alla 2^a Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

Il relatore RUFFINO si sofferma preliminarmente sul disegno di legge n. 873 descrivendone il contenuto e osservando che l'impostazione complessiva dello stesso appare convincente. Fa notare che rispetto alle previsioni del disegno di legge n. 633 ed in particolare all'articolo 1 concernente la clausola compromissoria si rilevano talune difformità. Propone quindi che l'esame sia rinviato in attesa della definizione di un testo unificato.

Conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (916)
(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente SAPORITO, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (960)
(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO fa presente che con il decreto-legge in titolo si adegua la composizione del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alle disposizioni del decreto-legge del 18 gennaio 1993 n. 7 e della legge 29 gennaio 1992, n. 58, nonché alle previsioni del recente decreto legislativo sul pubblico impiego. Propone alla Sottocommissione di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario CASOLI, forniti chiarimenti sulla durata in carica dei componenti del Consiglio, precisa che il decreto-legge in titolo è finalizzato ad assicurare la funzionalità dello stesso Consiglio in seguito alle modificazioni legislative intervenute.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (685)

(Parere su emendamenti alla 9ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente SAPORITO, dopo aver riferito di una nota inviata dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, propone che sull'emendamento 2.1 sia svolto un ulteriore approfondimento.

Concorda la senatrice BARBIERI che ribadisce le proprie perplessità sul contenuto del medesimo emendamento.

Dopo brevi interventi del senatore RUFFINO e del senatore RIVIERA, la Sottocommissione rinvia il seguito dell'esame.

Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951)

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore RIVIERA sottolinea l'urgenza del provvedimento in titolo specie in relazione alla soppressione di circa 5.500 posti di lavoro conseguente all'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali intracomunitari. Propone di esprimere parere favorevole.

Il presidente SAPORITO condivide la proposta del relatore. A suo avviso nel parere dovrebbe essere indicata alla Commissione di merito la necessità di tener conto, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 5, di quanto disposto dal decreto legislativo sul pubblico impiego.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione permanente:

Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Artioli ed altri; Armellin ed altri; D'Amato; Battaglia Augusto ed altri*) (921): *rimessione alla Commissione plenaria;*

PELLEGATTI ed altri. – Ordinamento della professione di assistente sociale (159): *rimessione alla Commissione plenaria;*

SALVATO e FAGNI. – Ordinamento della professione di assistente sociale (336): *rimessione alla Commissione plenaria;*

FONTANA Giovanni Angelo ed altri. – Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale degli assistenti sociali (390): *rimessione alla Commissione plenaria;*

alla 3^a Commissione permanente:

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990 (868): *rimessione alla Commissione plenaria;*

alla 9^a Commissione permanente:

NOCCHI ed altri. – Modifiche dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54 (502): *rimessione alla Commissione plenaria.*

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Favilla, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e Protocollo aggiuntivo, firmati a Città del Capo il 23 maggio 1984 (821): *parere favorevole*;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a L'Aja l'8 maggio 1990 (822): *parere favorevole*;

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990 (868), *approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole*;

Attuazione della risoluzione ONU n. 778 sui rapporti con l'Iraq (903): *parere favorevole*.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fabris, ha adottato, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, la seguente deliberazione:

alla 5^a Commissione:

PUTIGNANO ed altri - Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli (864): *parere contrario*.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Giugni, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale (921), approvato dalla Camera dei deputati:
parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente PULLI, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Deputati Artioli ed altri; Armellin ed altri; D'amato ed altri; Battaglia ed altri: «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale» (921), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

Senatori Pellegatti ed altri: «Ordinamento della professione di assistente sociale» (159): *parere favorevole*.

Senatori Salvato ed altri: «Ordinamento della professione di assistente sociale» (336): *parere favorevole*.

Senatori Fontana Giovanni Angelo ed altri: «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale degli assistenti sociali» (390): *parere favorevole*.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1993

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del senatore Bernassola, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 11ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951): *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 18 febbraio 1993, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (916).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato (82).
- SALVATO ed altri. - Abrogazione del soggiorno obbligato (167).
- VENTRE e COVIELLO. - Abrogazione del soggiorno obbligato (566).

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 21 gennaio 1993).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (633).
- CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO. - Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro (873).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).

- PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- PONTONE ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461).

III. Esame del disegno di legge:

- PROCACCI ed altri. - Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 18 febbraio 1993, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).
- BALDINI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555).
- FOSCHI ed altri. - Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa, a partecipazione pubblica (634).

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali in ordine all'esecuzione della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto».

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizioni di rappresentanti dell'IRI e della SIV.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 18 febbraio 1993, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 18 febbraio 1993, ore 9,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- PUTIGNANO ed altri. - Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli (864).